

Tirocini extracurricolari: i primi recepimenti regionali delle linee guida del 25 maggio 2017

a cura di

Adele Corbo, Federico D'Addio,
Lorenzo Maria Pelusi, Michele Tiraboschi

ADAPT

LABOUR STUDIES

e-Book series

n. 69

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

Lilli Casano

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

Emmanuele Massagli

Flavia Pasquini

Pierluigi Rausei

Francesco Seghezzi (*direttore ADAPT University Press*)

Silvia Spattini

Francesca Sperotti

Paolo Tomassetti

Davide Venturi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Francesco Nespoli

Lavinia Serrani



@ADAPT_Press @adaptland @bollettinoADAPT

**Tirocini extracurricolari:
i primi recepimenti
regionali delle linee guida
del 25 maggio 2017**

a cura di

**Adele Corbo, Federico D'Addio,
Lorenzo Maria Pelusi, Michele Tiraboschi**

ISBN 978-88-98652-89-1

© 2017 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

INDICE

Prefazione di <i>Michele Tiraboschi</i>	IX
---	----

Parte I.

Introduzione e mappatura

I tirocini dopo le linee guida del 25 maggio 2017: analisi e mappatura di <i>Adele Corbo, Federico D'Addio, Lorenzo Maria Pelusi</i>	2
Mappa sul quadro generale di recepimento delle linee guida da parte delle Regioni.....	8
Mappa sulle tariffe minime	9
Mappa sulla durata massima	10

Parte II.

I tirocini e la loro regolazione

Tirocini: il quadro normativo in sintesi di <i>Federico D'Addio, Chiara Dazzi, Marco Mengotto</i>	12
Tirocini: definizione e inquadramento giuslavoristico di <i>Laura Angeletti, Valentina De Lorenzo, Federica De Luca, Maddalena Saccaggi, Diogo Silva</i>	14
Tirocini: l'efficacia giuridica delle linee guida di <i>Alessandro Alcaro, Eleonora Paganini, Lorenzo Maria Pelusi</i>	26

Le nuove linee guida in materia di tirocini. La disciplina del 2013 e la disciplina del 2017 a confronto: i principali cambiamenti <i>di Alessia Battaglia, Idapaola Moscaritolo</i>	32
--	----

Parte III.

Analisi della normativa regionale al 25 novembre 2017

Sezione A.

La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento

Lazio <i>di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Tommaso Grossi</i>	48
Calabria <i>di Rachele Berlese, Diana Larenza, Matteo Vaccari</i>	65
Sicilia <i>di Adele Corbo, Arianna D'Ascenzo, Carlotta Valsega</i>	88
Basilicata <i>di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Tommaso Grossi</i>	102
Veneto <i>di Rachele Berlese, Diana Larenza, Matteo Vaccari</i>	121
Lombardia <i>di Alessia Battaglia, Arianna D'Ascenzo, Gabriella Di Prisco</i>	150
Provincia autonoma di Trento <i>di Adele Corbo, Carlotta Valsega</i>	169
Marche <i>di Rachele Berlese, Arianna D'Ascenzo, Diana Larenza</i>	189
Piemonte <i>di Giulia Tiberi</i>	217
Liguria <i>di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Carlotta Valsega</i>	233
Molise <i>di Adele Corbo</i>	251

Sezione B.

Le linee guida del 2017 a confronto con le nuove normative regionali

Confronto fra il d.G.R. del 9 agosto 2017 n. 533 emanato dalla Regione Lazio in tema di tirocini e le linee guida in merito emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 <i>di Giada Benincasa</i>	253
---	-----

Confronto fra la normativa emanata dalla Regione Sicilia in tema di tirocini e le linee guida in merito emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 <i>di Antonella Mauro</i>	261
Confronto fra la normativa (di prossima applicazione, 2018) emanata dalla Regione Veneto in tema di tirocini e le linee guida in merito emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 <i>di Carlo Rodella</i>	264
La normativa in materia di tirocini nella Regione Lazio: confronto tra la normativa antecedente (Allegato A d.G.R. n. 199/2013) e quella attualmente in vigore (Allegato A d.G.R. n. 533/2017) <i>di Federica Capponi</i>	268
La normativa in materia di tirocini nella Regione Veneto: confronto tra la normativa attualmente vigente (Allegato A d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013) e quella di prossima entrata in vigore (Allegato A d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018) <i>di Enrico Angelo Pititto</i> .	309
<i>Notizie sugli autori</i>	347

Prefazione

di Michele Tiraboschi

Prosegue con questo volume l'impegno del gruppo di ricerca di ADAPT nel monitorare la recente evoluzione legislativa dei tirocini (si veda, in precedenza, G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio e M. Tiraboschi (a cura di), *La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero*, ADAPT University Press, 2013), che sono da un lato uno strumento delle transizioni tra la scuola, l'università e il mercato del lavoro (c.d. tirocini extracurricolari) e, dall'altro lato, un importante metodo pedagogico e didattico all'interno dei percorsi scolastici e universitari (c.d. tirocini curricolari).

Il legislatore, invero, si è poco o nulla occupato dei tirocini come metodo formativo. Anche le recenti linee guida Stato-Regioni del maggio 2017, approvate a sorpresa e senza un dibattito pubblico su obiettivi e possibili soluzioni, si concentrano esclusivamente sui tirocini extracurricolari. Tuttavia non è chiara la visione che accompagna le nuove previsioni, come del resto è bene dimostrato dalla confusa e frammentata fase di recepimento a livello regionale. L'obiettivo, da tempo perseguito, di evitare abusi ha sostanzialmente finito con lo snaturarne l'originaria funzione per trasformare i tirocini extracurricolari in una sorta di contratto di inserimento: una misura di politica attiva (e non di reale formazione) a sotto costo, tanto è vero che ora si prevede come condizione necessaria la presenza in capo al tirocinante di una condi-

zione soggettiva di formale disoccupazione. È una misura che sembra avere scarsa efficacia visto che in media solo un tirocinio su quattro si trasforma in un contratto di lavoro.

Il presente rapporto ADAPT si propone di rendicontare in maniera tecnica e di dettaglio cos'è successo in questi sei mesi che ci separano dalla approvazione delle nuove linee guida con l'obiettivo di fornire al lettore una mappatura del quadro regionale di riferimento, posto che, in assenza di formale adempimento, restano in vigore le normative di attuazione delle precedenti linee guida del 2013.

Allo stato le Regioni adempienti sono: Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Molise, Provincia autonoma di Trento, Marche, Piemonte, Liguria.

L'esito della mappatura sui punti qualificanti (indennità di partecipazione e durata) ci confermano l'idea di uno stravolgimento della funzione più nobile e di prospettiva dei tirocini nei percorsi formativi dei giovani e non solo. Il fenomeno non è nuovo, come ha puntualmente documentato la dottrina (cfr. P. Pascucci, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, n. 139), ma ora subisce una definitiva degenerazione che non poco inciderà sul funzionamento del mercato del lavoro e sulle prospettive di sviluppo dell'apprendistato che non decolla non tanto per la concorrenza degli incentivi economici del lavoro a tempo indeterminato, come sostengono INAPP e INPS (INAPP, INPS, *Verso una ripresa dell'apprendistato*, XVII Rapporto di monitoraggio, 2017), quanto per la istituzionalizzazione del tirocinio di inserimento alimentata dall'utilizzo tramite il programma "Garanzia Giovani", che, come ampiamente documentato da ADAPT, è largamente condizionato (solo in Italia) da un eccesso di tirocini di dubbia natura piuttosto che da misure di reale occupabilità per i giovani. La battaglia per un compenso più alto ai tirocinanti si è così esaurita nel

dare luogo a forme sottopagate di inserimento che poco o nulla hanno di formativo, finendo per penalizzare gli studenti al termine di un percorso scolastico e universitario, là dove i tirocini potrebbero essere misure per rivoluzionare la didattica e i luoghi formali dell'apprendimento.

La ricerca del gruppo di ADAPT ci consegna una Italia ancora fortemente differenziata. Molte Regioni non si sono adeguate alle nuove regole nei tempi stabiliti dall'accordo Stato-Regioni. L'esigenza di uno standard uniforme, in ogni caso, non è stata raggiunta per cui di fronte a una stessa ipotesi di tirocinio per analoghe attività sono previsti trattamenti anche molto differenziati, a partire dal trattamento economico, lasciando intravedere l'esigenza di una regolamentazione vera nazionale, non di semplici linee guida.

Le nuove linee guida non affrontano un punto centrale che potrebbe consentire di contrastare l'abuso dello strumento, cioè la selezione degli (davvero) operatori qualificati e abilitati per promuovere tirocini. La maggior parte degli abusi avviene infatti alla luce del sole e chi ha promosso il tirocinio sarebbe nelle condizioni di verificarne l'andamento. Eppure non esistono momenti seri di valutazione e monitoraggio da parte di chi lo promuove e questo porta a dire che molti dei soggetti inclusi nell'elenco dei soggetti abilitati, vuoi dalle linee guida nazionali vuoi dalle normative regionali, non sono qualificati perché non consentono di costruire valore nell'esperienza dei tirocini, vuoi nella maturazione delle competenze nella loro validazione e certificazione, vuoi nell'attività di tutoraggio attivo di orientamento e guida verso coloro che utilizzando questo strumento, selezionando e non ammettendo più quelle aziende che non hanno usato in maniera corretta lo strumento.

L'esito della ricerca del gruppo di ADAPT solleva un profondo interrogativo che sollecita un rinnovato dibattito sull'uso nazio-

nale che facciamo delle leve del placement basata sulla formazione (in questo caso i tirocini, ma questo vale anche per i contratti di apprendistato – basterebbe verificare la mappatura sugli apprendistati di tipo duale, scolastico o universitario per vedere come i numeri siano ancora circoscritti e le buone pratiche ancora rare. Non mancano certo esempi positivi, pensiamo al progetto di alternanza in apprendistato di primo livello in corso all'Istituto Gadda di Fornovo o alla Scuola di dottorato di ADAPT, con oltre 110 apprendisti di alta formazione e ricerca formati, ma rimangono numeri molto isolati e spesso, anche quando viene utilizzato lo strumento, non viene utilizzato adeguatamente, mantenendosi nette separazioni tra momento lavorativo e formativo.

Con questo volume vogliamo offrire un contributo ad un dibattito che dovrà essere sviluppato nel corso della prossima legislatura se vorremo davvero riportare al centro della riflessione sul lavoro che cambia non i formalismi giuridici, ma i mestieri, le competenze e le professionalità. Con imprese in via di trasformazione che vedono come vero fattore abilitante dei nuovi processi tecnologici chi ha le competenze, tecniche e trasversali, che si scontrano con una difficoltà sempre più evidente da parte del mondo universitario e scolastico a rispondere a questa domanda in assenza di partenariati forti e strutturati e in mancanza di un dialogo continuo e produttivo con le imprese e la pubblica amministrazione. Vogliamo che sia un volume aperto e per questo ci impegnamo ad aggiornarlo con le nuove normative che, ci auguriamo, verranno presto approvate dalle regioni inadempienti.

Parte I.
Introduzione e mappatura

I tirocini dopo le linee guida del 25 maggio 2017: analisi e mappatura

di Adele Corbo, Federico D'Addio, Lorenzo Maria Pelusi

La ricerca si propone di presentare i risultati del monitoraggio finalizzato a mappare lo stato di recepimento, alla data del 25 novembre 2017, delle nuove linee guida in materia di tirocini extra-curricolari da parte delle Regioni. Questa data rappresentava infatti la scadenza entro la quale le Regioni avrebbero dovuto recepire quanto stabilito nell'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Allo stato attuale, solo 6 regioni su 20 (più una provincia autonoma) hanno effettivamente recepito le linee guida nazionali (si veda mappa cromatica e tabella di seguito riportata).



9 agosto 2017	Lazio	d.G.R. n. 533/2017
30 agosto 2017	Calabria	d.G.R. n. 360/2017
12 settembre 2017	Sicilia	d.G.R. n. 34205/2017
24 ottobre 2017	Basilicata	d.G.R. n. 1130/2017
7 novembre 2017	Veneto	d.G.R. n. 1816/2017
20 novembre 2017	Lombardia	d.G.R. n. 7403/2017
24 novembre 2017	Provincia autonoma di Trento	d.G.P. n. 1953/2017
11 dicembre 2017	Marche	d.G.P. n. 1474/2017

22 dicembre	Piemonte	d.G.R. n. 6277/2017
28 dicembre 2017	Liguria	d.G.R. 1186/2017

Oltre all'evidente esiguità del numero delle Regioni "adempienti" (meno della metà), dall'analisi svolta è emerso che le rispettive normative regionali presentano, in via generale, una normativa diversificata rispetto a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.

Tuttavia, se la quasi totalità delle Regioni che hanno recepito le linee guida si sono discostate dalle stesse sotto alcuni rilevanti profili, un caso del tutto particolare è rappresentato dal Molise che, con la d.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017, ha attuato l'accordo del 25 maggio 2017 di fatto incorporandolo nella stessa delibera. L'accordo è stato infatti allegato e ritenuto espressamente "parte integrante e sostanziale" dello stesso atto regionale. L'intento della Giunta molisana è quello di adottare successivamente una apposita direttiva regionale attuativa delle linee guida nazionali.

Sebbene la maggior parte delle Regioni adempienti inserisca pochi elementi di novità nelle rispettive linee guida facendo valere, come nel caso della Sicilia, la competenza regionale nella gestione delle politiche attive del lavoro – al fondo della direttiva attuativa viene specificato che, per quanto non compreso nelle linee guida regionali aggiornate, il riferimento rimane ancora la precedente normativa in materia di regolazione della normativa in materia di tirocini, causando una rischiosa stratificazione normativa – quei pochi elementi riguardano proprio i temi che, comprensibilmente, sono di maggiore interesse per i destinatari dei tirocini: la durata e l'indennità di partecipazione prevista.


Con riferimento alla durata, quasi tutte le Regioni, almeno per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento, si discostano da quanto previsto dalle linee guida nazionali, fissando la durata massima a 6 mesi, proroghe comprese (fanno eccezione Sicilia, Basilicata, Calabria e Marche).

In particolare, la Regione Lazio dà una precisa giustificazione in merito alla scelta di applicare una diversa disciplina della durata massima, ovvero tutelare la valenza formativa del tirocinio, che rischierebbe di venir meno con l'allungarsi della sua durata da 6 a 12 mesi (proroghe incluse) come previsto dalle linee guida nazionali.

Un altro caso particolare che merita di essere segnalato riguarda la Regione Lombardia, che sembra muoversi nella direzione opposta rispetto alla Regione Lazio: proprio al fine di permettere l'acquisizione di competenze riconducibili a un livello più elevato della scala prevista dall'EQF (livello 4 anziché 2 e 3) concede la possibilità di prorogare il tirocinio di altri 6 mesi rispetto ai 6 previsti.

Con riferimento all'importo dell'indennità di partecipazione, invece, è interessante evidenziare che nessuna Regione si allinea a quanto stabilito dalle linee guida nazionali (fatta eccezione per la sola Regione Sicilia).


La maggior parte delle Regioni fissa i tetti massimi previsti per le indennità tra i 450 euro e i 600 euro. Anche qui si segnala il caso particolare della Regione Lazio, che ha deciso di innalzare l'indennità prevista fino a 800 euro.




Infine, quanto agli effetti conseguenti al mancato recepimento delle nuove linee guida, si ritiene – anticipando sin d’ora gli esiti dell’approfondimento contenuto nel presente e-book – che gli accordi Stato-Regioni sulle linee guida in materia di tirocini costituiscono atti di valenza politica (e non amministrativa, né legislativa), volti all’armonizzazione delle discipline legislative regionali e al loro raccordo con l’indirizzo politico statale in materia di mercato del lavoro. Ne consegue che, trattandosi di atti privi di

vincolatività giuridica (peraltro unicamente suscettibili di esporre le Regioni inadempienti a responsabilità politica), in queste Regioni non si applicheranno direttamente le nuove linee guida, ma continueranno a trovare applicazione le vigenti delibere di recepimento delle linee guida introdotte con l'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Mappa sul quadro generale di recepimento delle linee guida da parte delle Regioni



Mappa sulle tariffe minime



Mappa sulla durata massima



Parte II.
I tirocini e la loro regolazione

Tirocini: il quadro normativo in sintesi

di Federico D'Addio, Chiara Dazzi, Marco Menegotto

Ad oggi il quadro normativo in materia di tirocini formativi e di orientamento è costituito, a livello nazionale (discorso a parte merita il livello regionale), dall'[art. 18 della l. n. 196/1997](#) (c.d. pacchetto Treu) e dall'[art. 1, commi da 34 a 36 della l. n. 92/2012](#) (c.d. legge Fornero). È, però, necessario svolgere sul punto le seguenti precisazioni.

Il legislatore del 2012, consapevole del fatto che su questa materia insiste anche la competenza legislativa esclusiva delle Regioni (art. 117, comma 4 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 3/2001), non ha fatto altro che individuare alcuni criteri che il Governo e le Regioni erano chiamati a rispettare, in sede di Conferenza permanente, al fine di concordare “linee guida” volte a revisionare e armonizzare la disciplina all’epoca (e tuttora) ancora formalmente in vigore ([art. 18 della l. n. 196/1997](#)). Quest’ultima normativa, infatti, pur non essendo stata abrogata da successive leggi o annullata da pronunce della Corte costituzionale, è di dubbia legittimità costituzionale, quantomeno con riferimento ad alcuni specifici aspetti.

In seguito, e precisamente il 24 gennaio 2013, è stato siglato un primo [accordo](#) con cui sono state approvate “linee guida” in materia di tirocini extracurricolari, sulla base delle quali si è successi-

vamente sviluppata la legislazione regionale (vd. G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi (a cura di), [*La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero. L'attuazione a livello regionale delle linee guida 24 gennaio 2013: mappatura e primo bilancio*](#), e-Book Adapt, 2013, n. 16).

Al riguardo, occorre aggiungere che il d.l. n. 76/2013, convertito con modificazione in l. n. 99/2013, all'art. 2, comma 5-ter, ha chiarito alcuni aspetti problematici che potevano emergere dall'eventuale concorso di più normative regionali potenzialmente applicabili alla medesima impresa avente sedi dislocate in diverse Regioni.

In particolare, la richiamata disposizione ha stabilito, con riguardo ai tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'accordo del 24 gennaio 2013, che «i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni» possono fare riferimento e applicare la «sola disciplina normativa della Regione dove è ubicata la sede legale», nonché «accentrare» le comunicazioni obbligatorie «presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale».

Da ultimo, e senza che fosse stata espressa dal legislatore la necessità di una revisione della disciplina di riferimento, lo scorso 25 maggio è stato raggiunto un [nuovo accordo](#) in sede di Conferenza permanente che ha definito nuove “linee guida”.

Tirocini: definizione e inquadramento giuslavoristico

*di Laura Angeletti, Valentina De Lorenzo,
Federica De Luca, Maddalena Saccaggi, Diogo Silva*

1. Definizione di tirocinio e primi rilievi critici

Lo “stage” o “tirocinio” consiste in un momento di formazione in “situazione”, ossia di apprendimento di tipo pratico ed esperienziale finalizzato alla crescita personale e professionale del soggetto da formare, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Le principali finalità perseguite dal tirocinio definito dal legislatore come tirocinio “formativo e di orientamento”, consistono «nella realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro (nell’ambito dei processi formativi) e nell’agevolazione delle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». La connotazione formativo/orientativa del tirocinio nella formulazione data dal legislatore è coerente con l’esigenza sempre più attuale di incentivare il raccordo tra il sistema della formazione e dell’istruzione con quello delle imprese, nell’ottica di garantire ai giovani e ai lavoratori una preparazione di base solida, su cui costruire una professionalità adeguata alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. In altri termini, preso atto dell’importanza di un moderno sistema formativo incentrato sulla combinazione tra momenti di studio e

momenti di lavoro, come fasi diverse di un unico modello formativo, il tirocinio altro non è che la variante pratica di questo modello, che può instaurarsi tanto all'interno di un contratto di lavoro (a contenuto formativo) come nel caso dell'apprendistato, quanto al di fuori di esso come nel caso del tirocinio formativo e di orientamento che non è mai configurabile come rapporto di lavoro. Così inteso il tirocinio non si differenzia dal concetto di alternanza tra studio e lavoro, ma ne costituisce espressione; si avrà modo, nel corso della trattazione, di esplicitare tale affermazione chiarendo i rapporti tra tirocinio e alternanza scuola-lavoro alla luce dell'analisi della normativa nazionale in materia.

Allo stesso tempo il tirocinio formativo e di orientamento costituisce uno strumento di politica attiva, mirato a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro e a favorire l'acquisizione di competenze utili al fine di agevolare l'ingresso di un numero sempre più ampio di soggetti nel mondo del lavoro.

La diversa caratterizzazione del tirocinio, espressione di un metodo didattico da un lato e strumento di politica attiva dall'altro, ci porta alla macro distinzione tra tirocini curricolari e tirocini extra-curricolari.

La fattispecie di tirocinio curricolare è integrata quando quest'ultimo è promosso da un'istituzione scolastica sulla base di norme regolamentari, a favore dei propri studenti, da svolgersi all'interno della durata del corso di studi o di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità sia quella di perfezionare il processo di apprendimento mediante la modalità dell'alternanza.

La fattispecie del tirocinio extra-curricolare, al contrario, è integrata quando quest'ultimo è svolto al di fuori di specifici percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio e mira principalmente ad agevolare l'inserimento o il reinserimento

lavorativo, pur senza perdere, in linea di principio, la connotazione formativo/orientativa che costituisce (o dovrebbe costituire) il bene giuridico conferito al tirocinante, come corrispettivo per l'attività lavorativa svolta nel corso dello stage.

Pur nella loro diversità, le due fattispecie di tirocinio sono equiparabili rispetto ai principali elementi costitutivi, ovvero i soggetti e le modalità di attuazione. Per la sua instaurazione, in entrambe le fattispecie, il tirocinio presuppone la definizione degli obiettivi formativi e delle modalità di attuazione dello stesso, che confluiscono nel Piano Formativo Individuale concordato tra i soggetti coinvolti, ovvero soggetto promotore, che necessariamente si differenzia a seconda che il tirocinio sia svolto all'interno o all'esterno di un corso di studi, il soggetto ospitante e l'utilizzatore stesso.

La dicotomia tra tirocini curriculari ed extracurricolari è ricalcata dalla normativa nazionale. Occorre ricordare fin da ora che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, la materia è di esclusiva competenza regionale, per cui solo un tratto della parabola definitoria e normativa dell'istituto è ascrivibile al legislatore nazionale.

2. Evoluzione e analisi della normativa

Nel nostro ordinamento l'introduzione dei tirocini extracurricolari è avvenuta a livello teorico, con l'art. 16-*bis* della l. n. 285/1977 secondo cui: «Le Regioni, [...] in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o

associate dei settori agricoli artigianali, industriale, commerciale, turistico e dei servizi».

Un primo nucleo significativo di disciplina è stato introdotto con l'art. 15 della l. n. 845/1978 (legge-quadro sulla formazione professionale), relativamente al “tirocinio pratico e di esperienza” istituito con il concorso degli organismi di formazione professionale regionale o convenzionata. La predetta disposizione ha delegato alle Regioni il compito di regolare la materia, stabilendo in particolare le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative ed assicurando la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Inoltre, il legislatore ha specificato che il “tirocinio pratico e di esperienza” è finalizzato esclusivamente all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Successivamente, l'art. 9, commi 14-18, della l. n. 236/1993, nel tentativo di consolidare l'istituto, ha introdotto una terza tipologia di tirocinio formativo e di orientamento, estendendone l'applicazione al di là del settore della formazione professionale, chiamando per la prima volta anche le Università (unitamente ad altre strutture scolastiche) a promuovere per i loro studenti periodi di presenza sul lavoro collegati a progetti formativi o di orientamento, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La legge ha esplicitato che i suddetti rapporti intrattenuti tra giovane e datore di lavoro non costituiscono rapporto di lavoro. Il tirocinio formativo e di orientamento è stato indirizzato ai soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano: «a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale; b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter; b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione».

Le convenzioni dovevano garantire, secondo la legge in esame, la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività per ogni tirocinante.

Ulteriori tentativi di regolamentare la fattispecie sono stati compiuti negli anni immediatamente successivi, mediante una decretazione di urgenza che largamente anticipa i contenuti dell'art. 18, l. n. 196/1997, ma che tuttavia non è mai stata convertita in legge (in particolare, il d.l. n. 511/1996).

Nel corso degli anni, il ricorso all'istituto del tirocinio ha avuto difficoltà a diffondersi data la scarsa chiarezza del dato legale relativamente agli ambiti operativi delle disposizioni di legge.

Al fine di evitare inutili sovrapposizioni normative e di apportare chiarezza normativa, il d.lgs. n. 142/1998 ha abrogato tutta la disciplina previgente sopra richiamata, fatti salvi i tirocini oggi cd. curricolari.

La disciplina contenuta nella l. n. 196/1997 può dunque essere considerata come il punto di arrivo di un lungo processo evolutivo della fattispecie.

La norma, infatti, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione concettuale di tirocinio, individuandone una sola tipologia (*Tirocini formativi e di orientamento*) – «Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages» – e ha previsto che essi potessero essere promossi da università; provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali; centri pubblici di formazione e/o orientamento; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione. Il decreto attuativo della citata legge, il d.m. n. 142/1998, che disciplina gli elementi caratterizzanti della fattispecie (convenzione tra ente scolastico e ente ospitante, piano

formativo dello studente, referente scolastico e aziendale), ha confermato questa impostazione unitaria, che è stata poi impiegata nell'intervento normativo che introduce nel nostro ordinamento la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro (l. 30/2003). Si legge nella norma, infatti, che «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese*» si delega il Governo ad adottare un apposito decreto-legge; la legge delega afferma espressamente che i soggetti ospitanti, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa e sulla base di convenzioni appositamente stipulate sono «*disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro*».

Il decreto che dà corso alla delega (d.lgs. n. 77/2005), invece, non utilizza l'espressione tirocinio, ma definisce la fase di apprendimento per così dire, “pratica” dei percorsi in alternanza «*periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro [che] fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati*».

Tale impostazione unitaria viene interrotta dalla nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4746, relativa agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, che, nell'escludere dall'obbligo della comunicazione i soli «*tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro*», instaura la distinzione concettuale tra i tirocini, che verrà confermata dalla c.d. Manovra di agosto (d.l. n. 138/2011), chiarita dalla circ. Min. lav. 12 settembre 2011, n. 24, e quindi confluirà nella ricordata

dicotomia tra tirocini curriculari ed extra-curricolari, tuttora in essere.

La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 34-36, recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*), si riferisce ai “tirocini formativi e di orientamento” e non concorre a modificare la fattispecie.

Con questo intervento normativo il legislatore nazionale si era prefissato l’obiettivo di pervenire a una regolazione omogenea e uniforme del tirocinio sull’intero territorio nazionale, al fine di valorizzare l’istituto e di prevenire un uso distorto dello stesso. Tale obiettivo di fatto non è stato raggiunto come si evince dalla elevata frammentarietà che caratterizza l’attuale disciplina dei tirocini extra-curricolari, regolati in maniera diversa di Regione in Regione.

Le linee guida definite in sede di Conferenza Stato-Regioni su impulso della l. n. 92/2012 – *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento* (2013 e 2017), infatti, non sono state recepite in modo uniforme dalle Regioni, legittimate dalla stessa Carta Costituzionale a recepire (e non recepire?) con propri atti normativi le linee guida condivise, nel pieno esercizio della competenza esclusiva loro attribuita in materia.

Inoltre, entrambe le versioni hanno espressamente escluso i tirocini curriculari dal proprio ambito applicativo, probabilmente in ragione del fatto che, dato l’elevato livello di controllo garantito da parte dell’istituzione scolastica sull’attività svolta dallo studente che svolge un tirocinio curricolare, il rischio di abuso dell’istituto e di simulazione di lavoro sommerso è notevolmente ridotto e pertanto, alla luce della ratio prevalentemente antielusiva della disciplina sui tirocini, non è stato ritenuto necessario intervenire in tal senso.

Il legislatore è ulteriormente intervenuto in materia di alternanza scuola-lavoro (l. n. 107/2015), rendendo obbligatorio l’utilizzo di

tale modalità formativa, e servendosi, per regolare la parte di formazione c.d. in azienda, di un rinvio espresso al d.lgs. n. 77/2005, che prescrive gli elementi della collaborazione tra l'ente formativo e quello ospitante, la convenzione, il piano formativo individuale, nonché la presenza di un referente aziendale e di uno scolastico.

Dalla lettura combinata della nota ministeriale n. 4746 e della circ. n. 24/2011 emerge che i tirocini curriculari sono tali quando sono promossi da un'istituzione scolastica, a favore dei propri studenti, da svolgersi all'interno della durata del corso di studi e finalizzata a perfezionare il processo di apprendimento mediante la modalità dell'alternanza.

Alla luce di questo, e in mancanza di ulteriori appigli normativi – la dottrina a tal riguardo parla di “vuoto” – si può pervenire alla conclusione che, applicando un ragionamento sillogistico, la parte di apprendimento pratico su cui si basa l'alternanza si possa qualificare come tirocinio curricolare. Si auspica in riferimento alla fattispecie un pronto intervento definitorio e regolativo da parte del legislatore, dal momento che esistono fondati dubbi sulla legittimità della vigenza nel nostro ordinamento dell'unico riferimento normativo pertinente (l. n. 196/1997).

3. Distinzione tra tirocinio e alternanza scuola-lavoro

Una volta chiarito, per quanto possibile, il complesso panorama normativo, si ritiene di procedere ad un tentativo di chiarimento concettuale tra il tirocinio e l'alternanza scuola-lavoro.

L'alternanza è una modalità di realizzazione del percorso formativo, vale a dire un metodo di carattere pedagogico, che ha iniziato a prendere piede già nei primi anni del Novecento (d.r. n.

1906/1938) e la cui definizione, nella sua forma attuale, si riscontra nell'art. 4, l. n. 53/2003.

L'alternanza è nata come strategia pedagogica in grado di garantire una formazione a tutto tondo e un'educazione integrale, e, in sostanza, si è configurata come una modalità formativa volta a consentire una visione di insieme (teorica e pratica) delle competenze e la loro applicazione nell'ottica di costruzione di una professionalità.

In Germania è stato sperimentato un sistema duale che ha inquadrato, da una parte, l'alternanza come politica occupazionale, dall'altra come metodologia formativa. Questo dualismo appare tuttavia facilmente rigettabile: se assumiamo infatti che l'alternanza non è uno strumento, non si potrà parlare neanche di politica occupazionale (vale a dire, una prassi volta all'ottenimento di un fine, identificato con il conseguimento dell'occupazione).

Agli esiti di questa breve analisi, possiamo indicativamente associare l'alternanza ad un metodo e il tirocinio ad uno strumento utile alla sua realizzazione pratica.

Si ritiene che uno spunto alla comprensione del tema possa derivare dall'inquadramento logico e giuridico della questione sotto le categorie di onerosità e gratuità. Per quanto forse un po' forzosa, questa categorizzazione può essere utile all'individuazione di alcuni elementi chiave che caratterizzano i due istituti e, conseguentemente, all'analisi delle differenze tra gli stessi.

Definizioni – contratto a titolo oneroso: la prestazione è il sacrificio che la parte sopporta per ricevere un vantaggio, esplicito nella prestazione della controparte. Si parla quindi di prestazioni corrispettive.

La prestazione è onerosa solo se soddisfa un bisogno della parte destinataria, anteriore ed esterno al contratto.

Esempio pratico: il vantaggio può essere il guadagno o l'acquisizione di competenze: svolgo un tirocinio nell'area legale delle risorse umane di un'azienda non per scrivere una lettera di contestazione (contenuto della prestazione), ma per acquisire un metodo e delle competenze che mi favoriscano nella creazione della mia occupabilità, partendo dalle conoscenze teoriche che già possiedo.

La prestazione viene quindi isolata come elemento imprescindibile per configurare un rapporto oneroso ed essa deve essere necessariamente collegata ad una controprestazione, ovvero il vantaggio conseguito e volto a soddisfare un bisogno, che a sua volta deve avere carattere di anteriorità ed esteriorità rispetto al contratto. Un bisogno anteriore ed esteriore è un bisogno della persona che prescinde dai contenuti contrattuali e della prestazione e nasce prima di essa (sia in termini temporali che di priorità del soggetto).

L'alternanza risulta, secondo questo schema, avere carattere non patrimoniale: infatti anche qui si ravvisa il vantaggio, ma a fronte dello stesso non si sostiene un sacrificio perché l'alternanza, in quanto metodo, è uno schema di carattere prevalentemente teorico non declinabile in questi termini – non si può, in particolare, parlare in senso tecnico di corrispettività delle prestazioni, a differenza di quanto avviene per i tirocini.

Infine, potremmo dire che l'alternanza attiene ad un sistema di beni – istruzione e formazione – oggetto del contenuto della prestazione, quindi il bisogno non risulta né anteriore né esteriore. Nel tirocinio, viceversa, la finalità potrebbe essere – come già ribadito sopra, il guadagno monetario o l'acquisizione di conoscenze specifiche spendibili nell'ottica della qualificazione professionale.

Dalla definizione di tirocinio extracurricolare emerge inoltre la finalità occupazionale, nonostante si mantenga un forte contatto

con la formazione. Si può forse parlare di “onerosità intermedia/debole”?

Sulla strumentalità del tirocinio, è poi da notare che al rapporto formativo di *stage* può seguire un rapporto di lavoro subordinato a termine e che il tirocinio è utilizzabile soltanto per tipologie di attività lavorative per le quali sia necessario un periodo formativo, mentre non può essere utilizzato quale alternativa all’assunzione a termine nei periodi di picco dell’attività, o per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso. Si parla quindi di strumentalità solo per il soggetto tirocinante, mai per chi lo eroga (pena il rischio di incorrere in una forma di *sfruttamento*). La finalità del tirocinio, per quanto esso si configuri comunque come una modalità onerosa della prestazione, attiene comunque all’ambito formativo e deve sussistere la genuina volontà di formare perché è da essa che deriva l’efficacia del tirocinio. La valenza formativa viene necessariamente meno se diventa funzionale ad uno scopo specifico.

[1] Per le definizioni, cfr. Memento Pratico – IPSOA – Lavoro 2017.

Appendice normativa

Legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 18, *Tirocini formativi e di orientamento*

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2007, n. 4746, *Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro*

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 11, *Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2011, n. 24, *Articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti*

Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante *Linee guida in materia di tirocini*, 24 gennaio 2013

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*, ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92., 25 maggio 2017

Tirocini: l'efficacia giuridica delle linee guida

di Alessandro Alcaro, Eleonora Paganini, Lorenzo Maria Pelusi

La problematica della natura e dell'efficacia giuridica degli accordi del 24 gennaio 2013 e del 25 maggio 2017 – e rispettivamente delle *Linee guida in materia di tirocini* e le *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento* ad essi allegati – è riconducibile alla più generale controversia circa la collocazione da assegnare all'interno del sistema delle fonti agli atti prodotti dalla Conferenza Stato-Regioni, oggetto di vivace dibattito dottrinale.

Preliminarmente, occorre inquadrare correttamente la natura giuridica di accordi e linee guida. Queste ultime si configurano formalmente come documenti allegati ad atti stipulati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, aventi la veste giuridica di accordi, ai sensi dell'art. 1, c. 34, l. 92/2012. Detta disposizione ha fissato in modo vincolante tre elementi relativi alla definizione di linee guida condivise tra Governo e Regioni in materia di tirocini:

- 1) il procedimento: la definizione delle linee guida deve avvenire in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- 2) la forma giuridica: le linee guida devono essere definite in sede di Conferenza Permanente mediante lo specifico negozio giuridico dell'accordo;
- 3) l'oggetto: il legislatore determina dei criteri cui devono attenersi le suddette linee guida, così "vincolando" i contenuti dell'accordo.

Occorre premettere che tale assetto regolatorio è diretta conseguenza, da un lato, della competenza esclusiva regionale in materia di tirocini formativi (Corte Cost. 287/2012); dall'altra, della pressione delle Regioni che, in sede di lavori parlamentari relativi alla l. 92/2012, hanno indotto il legislatore ad abbandonare l'originale strumento legislativo ipotizzato, ovvero il decreto legislativo. Dunque, a monte della scelta dello strumento legislativo dell'accordo, si rinvergono due esigenze cruciali per ricostruire il valore giuridico delle linee guida sui tirocini:

- l'esigenza di preservare l'autonomia normativa regionale, costituzionalmente riconosciuta;
- l'esigenza di escludere l'utilizzo di fonti normative che vincolassero giuridicamente gli attori regionali in ordine alle modalità di recepimento delle linee guida.

L'art. 1, c. 34 l. 92/2012 rinvia all'atto giuridico dell'accordo siglato in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni, senza richiamare una precisa disposizione normativa.

La terminologia usata per identificare la fonte di definizione delle linee guida ed il richiamo alla Conferenza Permanente Stato-Regioni inducono a ritenere operato un rinvio all'art. 4 d.lgs. n. 281/1997, rubricato *Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano*. Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 281/1997, gli accordi stipulati tra Governo, Regioni e Province autonome sono finalizzati al coordinamento dell'esercizio delle competenze di Stato, Regioni e Province autonome e a svolgere attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione e

nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Tali accordi si differenziano dalle intese, altra tipologia di modulo consensuale in Conferenza previsto dal d.lgs. n. 281/1997, perché non sono atti endoprocedimentali. È stato osservato (Mazzarella M., *Collaborare per l'ambiente*, a cura di G. Carpani e A. Siniscalchi, Roma, Gangemi editore, 2013) che l'accordo nasce in contrapposizione funzionale all'intesa, nel senso che si tratta di un istituto egualmente inserito in joint policies amministrative, ma per così dire sviluppate "a rete" e con una netta preponderanza regionale.

In ciò si differenzerebbero dalle intese di cui al precedente art. 3. Ciononostante, la giurisprudenza costituzionale utilizza i termini "intesa" ed "accordo" come interscambiabili (Corte cost. 351/1991), quali atti di partecipazione delle Regioni a procedimenti amministrativi, non al procedimento legislativo. Vero è che l'art. 4 d.lgs. n. 281/1997 utilizza espressioni quali «esercizio delle rispettive competenze» e «svolgere attività di interesse comune», dunque a livello di lettera della disposizione lo strumento ben potrebbe essere utilizzato anche per coordinare e armonizzare l'attività legislativa regionale. Ciò è conforme con l'orientamento generale del giudice costituzionale per il quale «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sentenza n. 31/2006, nello stesso senso sentenze n. 204/1993, n. 116/1994).

In considerazione delle esigenze premesse, l'accordo sulle linee guida non ha il significato ed il senso di un accordo per coordinare l'esercizio del potere amministrativo, come di regola e prassi,

ma di un accordo politico per coordinare l'esercizio del potere legislativo regionale in materia di tirocini e armonizzarlo con l'indirizzo di politica del lavoro del legislatore statale. Non a caso la l. 92/2012, che contiene l'art. 1, comma 34 di cui si tratta, è rubricato *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

A ben guardare, l'accordo di cui trattasi ha l'anima dell'intesa ai sensi dell'art. 8, c. 6 l. 131/2003, strumento che il legislatore ha messo a disposizione del Governo per favorire il conseguimento, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dei seguenti obiettivi: l'armonizzazione delle legislazioni statali e regionali; il raggiungimento di posizioni unitarie; il conseguimento di obiettivi comuni. È stato osservato (Margherita Cappelletti, Domenico Della Vecchia, Roberto Montanile, Anna Pietrolucci, *Le intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131*, Dossier di documentazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) che tali intese «assurgono, in questo caso, a un accordo amministrativo di particolare rilevanza, tramite cui gli Enti pubblici rappresentativi “concertano” fra di loro le modalità organizzative e di perseguimento degli interessi pubblici di propria competenza. All'accordo quindi si è associata una nuova tipologia, a questo assimilabile, ma che la l. n. 131/2003 ha definito intesa. Lo strumento per concludere un accordo politico, infatti, è rappresentato da una intesa ex art. 8, comma 6, della l. n. 131/2003, la cui valenza è, comunque, sempre politica ma con un *quid pluris* rispetto a quanto si può esprimere in sede di un mero accordo ex art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281».

Dunque, il legislatore della l. 92/2012 intendeva alludere ad un atto di valenza politica di raccordo e coordinamento del potere legislativo regionale in materia di tirocini, e di armonizzazione delle relative discipline, ed ha correttamente qualificato tipologi-

camente tale atto come “accordo” anziché, come effettuato in modo fuorviante dal legislatore della l. n. 131/2003, “intesa”.

Si è sostenuto in dottrina (Guido Canavesi, *I tirocini nel caos delle fonti di disciplina. Dalla legge alle linee guida*, in RDSS, n. 2 2014) che l'accordo in materia di tirocini sembra esser stato previsto dal legislatore al fine di consentire l'«intrusione» statale nella competenza regionale assicurata dalla Carta costituzionale. In tal senso, è significativo che nel corso dei lavori parlamentari si sia passati dalla previsione di una disciplina dei tirocini introdotta per mezzo di un decreto legislativo all'ipotesi regolatoria attuale emanata nella forma di un accordo in conferenza Stato-Regioni. In questa scelta può ravvisarsi un sostanziale riconoscimento della competenza regionale, pur sempre nel rispetto dell'esigenza di garantire tutele sostanzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale.

Quanto alla potestà legislativa che potrebbe residuare in capo allo Stato in caso di mancato raggiungimento di un accordo in Conferenza permanente, si deve ritenere che «il mancato raggiungimento dell'accordo non legittima, di per sé, l'assunzione unilaterale di un provvedimento», trattandosi, «di “atti a struttura necessariamente bilaterale”, non sostituibili da una determinazione del solo Stato» (Corte cost. 11 ottobre 2013, n. 239).

La stessa dottrina (Guido Canavesi, *I tirocini nel caos delle fonti di disciplina. Dalla legge alle linee guida*, in RDSS, n. 2 2014) osserva come, da un lato, l'accordo al punto 5, individua nelle «disposizioni regionali attuative delle presenti linee guida (...) la disciplina settoriale della materia a decorrere della data della relativa entrata in vigore» e, dall'altro lato, al n. 14, dedicato alle Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria, si prevede che solo «a far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali» in sede di verifiche ispettive si potrà contestare la non conformità del tirocinio «alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento» e di conseguenza applicare

la sanzione amministrativa prevista dal c. 35, l. n. 92/2012. L'Autore desume in particolare da queste due previsioni contenute nell'accordo una conferma dell'impossibilità di considerare le linee guida idonee a costituire una fonte di disciplina dei tirocini, fonte rinvenibile esclusivamente nelle singole normative regionali.

In conclusione, gli accordi sulle linee guida in materia di tirocini devono ritenersi atti di valenza politica (né amministrativa, né legislativa) volti all'armonizzazione delle discipline legislative regionali in materia di tirocini e raccordo con l'indirizzo politico statale in materia di mercato del lavoro, privi di vincolatività giuridica, ma solo suscettibili di esporre a responsabilità politica le Regioni inadempienti.

**Le nuove linee guida in materia di tirocini.
La disciplina del 2013 e la disciplina del 2017
a confronto: i principali cambiamenti**

di Alessia Battaglia, Idapaola Moscaritolo

Linee guida 2013	Linee guida 2017
Principi comuni in materia di tirocini, definizioni, tipologie.	
<p><u>Definizioni</u> Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.</p> <p>Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.</p> <p><u>Tipologie</u> Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:</p>	<p><u>Definizioni</u> Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo.</p> <p>Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.</p> <p>Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI), concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli</p>

<p>a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;</p> <p>b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;</p> <p>c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale</p>	<p>obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.</p> <p>Tipologie Oggetto delle linee guida sono i tirocini extra-curricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) Soggetti disabili e svantaggiati [<i>segue elenco delle tipologie di soggetti citati</i>].
<p>Durata del tirocinio</p>	
<p><u>Durata massima</u></p>	<p><u>Durata massima</u></p>

La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a **sei mesi**.

La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a **12 mesi**.

La durata dei tirocini in favore di **soggetti svantaggiati** non può essere superiore a **12 mesi**; nel caso di **soggetti disabili** la durata complessiva può arrivare fino a **24 mesi**.

La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende **comprensiva delle eventuali proroghe**.

Sospensione del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una **durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio** secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. Non può essere superiore a **12 mesi** per quelli di cui al par. 1, lett. a) b) c) d) e).
2. Per i disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

Durata minima

La durata minima non può essere inferiore a **2 mesi**. Tuttavia per le **attività stagionali** la durata minima è di **un solo mese** e per i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo la durata minima è ulteriormente ridotta a 14 giorni (eccezioni queste ultime introdotte su specifica richiesta della Provincia autonoma di Bolzano per la salvaguardia delle proprie disposizioni sulla materia).

Nel PFI deve essere indicato il **numero di ore giornaliere e settimanali** che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque **non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante**, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Sospensione del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità

	<p>tà o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.</p> <p><u>Interruzione del tirocinio</u> Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.</p> <p>Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.</p> <p>Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.</p>
<p>Soggetti promotori</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;

<ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; • Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; • Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) • Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; • Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; • Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; • Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; • Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • ANPAL
Soggetti ospitanti	
<p>Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e le Province autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.</p> <p>Vengono specificati alcuni requisiti e condizioni necessarie per poter ospitare tirocinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarità con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e successive modifiche; - non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio - non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa. <p><u>Soggetto ospitante multilocalizzato</u></p> <p>In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini</p>	<p>Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio.</p> <p>Vengono specificati alcuni requisiti e condizioni necessarie per poter ospitare tirocinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie; - in caso di Cigs sono ammessi solamente per attività che non coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo accordo sindacale); - sono ammessi in presenza di contratti di solidarietà “espansivi”; - non sono ammessi (salvo accordo sindacale) per attività equivalenti a quelle dove sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro. <p><u>Soggetto ospitante multilocalizzato</u></p>

di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di **soggetto ospitante multilocalizzato** e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio **sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato**. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio **può essere regolato** dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, **previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato**. Anche in questo caso il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere attività di accertamento.

Mobilità interregionale

Per l'attivazione di tirocini c.d. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La **disciplina di riferimento** per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è **quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante** (sede

	operativa o sede legale).
Condizioni limiti numerici e modalità di attivazione	
<p><u>Modalità di attivazione</u> Apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui va allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi.</p> <p><u>Limiti numerici all' attivazione</u> Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; - le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente; - le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti 	<p><u>Modalità di attivazione</u> Apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui va allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale.</p> <p><u>Condizioni di attivazione</u> I tirocinanti non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività - sostituire il personale in maternità, malattia o ferie <p><u>Ipotesi in cui il tirocinio non può essere attivato</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - il tirocinante ha già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

<p>contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all' art. 1, l. n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 nonché richiedenti asil protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).</p> <p>Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto delle durate massime previste.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione. <p>Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.</p> <p><u>Limiti numerici e premialità</u></p> <p>Rimane invariata la disciplina sul numero dei tirocini attivabili contemporaneamente e variabile in relazione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante. Tuttavia le nuove linee guida introducono un sistema di premialità per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti (a tempo indeterminato) che assumono i tirocinanti al termine del periodo di stage con un contratto di lavoro per una durata di almeno sei mesi anche part-time (percentuale almeno del 50 per cento). Questi datori di lavoro potranno attivare, in deroga, un numero di tiro-</p>
---	--

	<p>cini aggiuntivi, rispetto alla quota base del 10 per cento (calcolato sul numero dei dipendenti), secondo una percentuale crescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
<p>Garanzie assicurative</p>	
<p>L'obbligo assicurativo contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi è in capo al soggetto promotore, salvo diverse disposizioni nella convenzione.</p>	<p>L'obbligo assicurativo contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi è in capo al soggetto promotore, salvo diverse disposizioni nella convenzione.</p>
<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	
<p>Il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.</p>	<p>Il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.</p>
<p>Modalità di attuazione</p>	
<p>Il soggetto promotore ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio e a tal fine la nor-</p>	<p>Il soggetto promotore ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio e a tal fine la normativa</p>

<p>mativa prevede una serie di specifici compiti.</p> <p>Il soggetto ospitante ha la funzione di garantire la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo. Anche per questo soggetto vengono elencati una serie di compiti specifici.</p>	<p>prevede una serie di specifici compiti.</p> <p>Il soggetto ospitante ha la funzione di garantire la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo. Anche per questo soggetto vengono elencati una serie di compiti specifici.</p>
<p>Tutorship</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Al tutor del soggetto promotore sono affidati una serie di compiti espressamente indicati dalla normativa, ma non sono previsti limiti numerici di tirocinanti da poter seguire. - Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e può accompagnare al massimo tre tirocinanti contemporaneamente. Anche per il tutor del soggetto ospitante sono espressamente elencate una serie di funzioni. <p>I due tutori devono collaborare per definire le modalità organizzative e didattiche, garantire il monitoraggio del percorso formativo e definire gli aspetti formali (documentazione, attestazione etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il tutor del soggetto promotore, con specifici compiti, potrà seguire al massimo 20 tirocinanti contemporaneamente (superabile qualora il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante). - Il tutor del soggetto ospitante, anche questo con specifiche funzioni, potrà seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente. <p>I due tutori devono collaborare per definire le modalità organizzative e didattiche, garantire il monitoraggio del percorso formativo e definire gli aspetti formali (documentazione, attestazione etc.).</p>

Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite	
<p>Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel repertorio nazionale di cui alla l. n. 92/2012 o, nelle more della sua definizione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma.</p>	<p>Al termine del tirocinio dovrà essere rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (sulla base del PFI e del Dossier individuale), nella quale sono riportate le attività effettivamente svolte con riferimento alle varie aree di attività. Sia il dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 1372013.</p>
Indennità di partecipazione	
<p>Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, è prevista un' indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.</p>	<p>Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, è prevista un' indennità di partecipazione di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.</p> <p>L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nel periodo di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità.</p> <p>Per quanto riguarda i lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito, sono previste</p>

	ipotesi e condizioni a cui è prevista la corresponsione dell'indennità, seppur in misura ridotta.
Monitoraggio	
Il monitoraggio ha ad oggetto la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, il percorso in itinere e gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Viene effettuato dalle amministrazioni titolari , anche attraverso le comunicazioni obbligatorie.	Il monitoraggio ha ad oggetto la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, il percorso in itinere e gli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio. Viene effettuato dalle amministrazioni titolari , anche attraverso le comunicazioni obbligatorie. Nell'ambito delle attività di monitoraggio verrà data particolare attenzione ad eventuali elementi distorsivi nell'attuazione dell'istituto (es. attività svolta non conforme al PFI, ecc.)
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	
Le ipotesi di illecito e le corrispondenti sanzioni prospettate dalle linee guida del 2013 sono due: - Conversione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'ipotesi in cui il tirocinio non risulterà conforme alla disciplina delle linee guida e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento; - Sanzione amministrativa di	Le nuove linee guida fanno richiamo alle ipotesi di violazione e alle sanzioni già previste dalla precedente disciplina del 2013 (pur avendola abrogata del tutto) e ne aggiungono di nuove: Violazioni non sanabili: si tratta delle ipotesi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di: - soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive

<p>ammontare proporzionato all'illecito commesso, variabile da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 6000 euro per la mancata corresponsione dell'indennità.</p>	<p>e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,</p> <ul style="list-style-type: none"> - proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, - durata massima del tirocinio - numero di tirocini attivabili contemporaneamente - numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, - convenzione e al piano formativo. <p>La sanzione prevista in questi casi è l'intimazione alla cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia autonoma e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di altri tirocini per soggetto promotore e/o ospitante.</p> <p>Violazioni sanabili: si tratta di casi di</p> <ul style="list-style-type: none"> - inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor; - durata residua del tirocinio tale da consentire di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; - violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata
---	---

	<p>massima stabilita dalle norme.</p> <p>In queste ipotesi sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Qualora l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>Nei casi di reiterazione delle violazioni, l'interdizione potrà avere durata dai 18 ai 24 mesi.</p>
--	--

Parte III.
**Analisi della normativa regionale
al 25 novembre 2017**

Sezione A.

La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento

Lazio

di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Tommaso Grossi

Introduzione

Il contenuto della normativa in materia di tirocini della Regione Lazio riprende per la maggior parte quello delle linee guida nazionali di maggio 2017. Tuttavia, è da mettere in evidenza una modifica piuttosto significativa: la durata massima del tirocinio extracurriculare è pari a sei mesi, invece dei dodici previsti dalla normativa nazionale. Si tratta di una misura non di poco conto poiché tende a rispettare la finalità formativa del tirocinio extracurriculare e ad evitare che questo diventi un mero strumento di risparmio sul costo del lavoro. Un tirocinio di sei mesi può infatti effettivamente servire a trasmettere al tirocinante quelle competenze tecnico-professionali necessarie per accedere al mondo del lavoro, così come può trasmetterle al lavoratore che ha bisogno di reinserirsi nel mercato del lavoro.

Tuttavia, tante sono anche le occasioni perse dal legislatore regionale. In particolare, si rinuncia alla possibilità di dare una definizione di tirocinio curriculare e di declinare le eventuali tipologie in cui si articola, così come la possibilità di chiarire e dettagliare le ipotesi di violazioni che danno luogo a violazioni sanabili e non

sanabili e le responsabilità di soggetto promotore e soggetto ospitante.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

L'art. 1 della d.G.R. n. 533/2017, rubricato *Disposizioni generali*, contiene i principi cui la Regione Lazio ha fatto riferimento per normare la materia dei tirocini. La linea seguita è stata quella di attenersi alle indicazioni classiche in materia di tirocini, specificando che si tratta di misure di politica attiva e che non costituiscono rapporto di lavoro.

Dopo aver specificato cosa non è tirocinio extracurricolare (tirocini curricolari, anche nella modalità del tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, CFP, ossia tutte le fattispecie non soggette alle COB, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione; i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale; i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso), al successivo art. 2 la delibera delinea i destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo). Si sceglie quindi di seguire la linea di indirizzo del legislatore nazionale e di non dare una definizione chiara di tirocinio extracurricolare e delle eventuali tipologie in cui si declina.

2. Durata del tirocinio

In materia di durata del tirocinio, la Regione Lazio apporta le modifiche significative rispetto alle linee Guida nazionali. Infatti, mentre per queste la **durata massima del tirocinio** è di 12 mesi, per la Regione Lazio questa viene **ridotta a sei mesi**. Resta invariata la durata massima del tirocinio per i disabili, che sarà pari a 24 mesi, e quella di 12 mesi per i soggetti svantaggiati elencati alla lett. e) dell'art. 2 della delibera.

Viene poi recepito il **limite di durata minimo di due mesi**, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività stagionali, per i quali il limite minimo di durata è di un mese. Interviene poi una specificazione assente nelle linee guida: **il tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, ha durata minima di 14 giorni e durata massima di tre mesi**. Si dà quindi una specifica regolamentazione ai tirocini extracurricolari estivi che, per evitare equivoci, si specifica devono essere promossi dal servizio per l'impiego. Infatti i tirocini curricolari estivi promossi da scuole e università sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della delibera proprio perché inseriti all'interno di un percorso di istruzione e formazione.

La durata scelta per il tirocinio deve essere comunque **congrua rispetto agli obiettivi formativi** da conseguire.

Dopo aver replicato le disposizioni in materia di sospensione e interruzione del tirocinio, l'art. 3 si sofferma sul numero massimo di tirocini da poter svolgere con il medesimo tirocinante. Come da indicazioni nazionali, il numero massimo è uno, con possibilità di rinnovo di una sola volta e comunque sempre nell'ambito della durata massima prevista. La Regione si riserva, infine, la possibilità di finanziare tramite avvisi pubblici, tirocini con durata

superiore a quella massima stabilita ma comunque non superiori a 12 mesi.

3. Soggetti promotori

Rispetto ai soggetti promotori di tirocini, la Regione Lazio recepisce l'elenco delle linee guida e lo integra inserendo tre soggetti:

- soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della d.G.R. 15 aprile 2014, n. 198, *Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani*, e s.m.i.;
- centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co.2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
- aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della d.G.R. n. 511/2013.

La Regione introduce poi l'obbligo per i soggetti promotori di adottare un proprio **codice etico** al fine di attivare tirocini di qualità e si riserva di individuare principi e modalità di applicazione a cui tale codice dovrà conformarsi. Il soggetto ospitante, inoltre, è libero scegliere il soggetto promotore cui affidarsi per l'attivazione del tirocinio.

4. Soggetti ospitanti

La disciplina in materia di soggetti ospitanti è la medesima dettata dal legislatore nazionale. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia **multilocalizzato**, la Regione rimette al soggetto ospitante la

scelta se applicare la normativa di Regione Lazio nel caso in cui questo abbia almeno una sede legale o una sede operativa sul territorio regionale, anche qualora lo svolgimento del tirocinio sia previsto presso un'altra Regione. La condizione per poter fare ciò è che il soggetto ospitante indichi nella convenzione la disciplina prescelta e che comunichi alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina di riferimento.

5. Modalità di attivazione

Il tirocinio promosso dal soggetto promotore è finalizzato a garantire una formazione qualificata. La modalità tramite cui viene attivato il tirocinio è mediante la stipula di apposite **convenzioni** tra soggetto promotore e soggetto ospitante. Queste convenzioni riguardano tirocini aventi diverse finalità: formativi di orientamento, inserimento/reinserimento. La durata massima della convenzione è di 36 mesi.

I contenuti della convenzione di tirocinio sono: gli obblighi dei soggetti (promotore e ospitante), le modalità di attivazione, la valutazione e l'attestazione degli apprendimenti, il monitoraggio, la decorrenza e durata convenzione. Alla convenzione viene allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi (elencazione del contenuto del PFI). Le attività previste come oggetto del tirocinio, fanno riferimento alle aree contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015. Le attività in elenco al PFI sono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio, raccogliere evidenze documentali per elaborare la successiva Attestazione finale art. 14.

6. Garanzie assicurative

Il **soggetto promotore** garantisce il rispetto **dell'obbligo assicurativo del tirocinante** contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo assicurativo può essere assolto sia dal soggetto ospitante che parimenti, dal soggetto promotore.

La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e programmazione di politiche attive finanziate da Fondo sociale Europeo, può assumere a proprio carico la spesa INAIL e assicurazione per danni contro terzi, per tirocinanti disabili impegnati in tirocini al di fuori delle quote d'obbligo ex l. n. 68/1999.

7. Comunicazione obbligatorie

Il soggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie. Tramite il sistema regionale informatico, la Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e PIF di tirocinio a diversi soggetti come: l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, le rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, o le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il fine di evitare l'abuso dello strumento.

8. Modalità di attuazione

Il **soggetto promotore** ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. A tal proposito:

- favorisce l'attivazione del tirocinio e supporta i soggetti coinvolti;

- fornisce un'informazione chiara e trasparente della disciplina applicabile al tirocinio;
- provvede alla stesura del PFI e del Dossier individuale del tirocinante;
- è promotore del buon andamento e monitoraggio dell'esperienza del tirocinio;
- segnala al soggetto ospitante se ci sia il mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI, e ai servizi ispettivi se si ritiene che ci sia l'eventualità che il tirocinante non venga adibito alle attività del PFI;
- contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. Redige un rapporto semestrale dei tirocini promossi per evidenziare i risultati in termini di inserimento e reinserimento lavorativo. Rapporto inviato alla Regione e alla Provincia, e pubblicato da parte del soggetto promotore.

Il **soggetto ospitante** garantisce la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo, attraverso una serie di compiti:

- la stipula della convenzione;
- la trasmissione al soggetto promotore delle comunicazioni obbligatorie (proroga, interruzione, infortunio);
- designa un tutor per l'affiancamento del tirocinante (con competenze professionali adeguate);
- garantisce in fase di avvio la formazione e l'informazione sui rischi di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (art. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008);
- mette a disposizione tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati e collabora attivamente alla stesura del Dossier individuale del tirocinante.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal PFI svolgendo le attività concordate con il tutor.

9. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elaborazione PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e il programma del tirocinio;
- monitora l'andamento di esso e si assicura del rispetto del PFI;
- provvede all'elaborazione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
- raccoglie dal tirocinante gli elementi sull'attività svolta ed eventuale prosecuzione dell'attività lavorativa (ad eccezione della Pubblica Amministrazione).

Il tutor del soggetto promotore può gestire fino ad un **massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente** (non previsto per i soggetti promotori che attivano tirocini per medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante).

La Regione Lazio può prevedere limiti diversi per tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

Per quanto riguarda il **tutor del soggetto ospitante** è necessario che disponga delle esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Egli può gestire fino ad un **massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente**. In caso di **assenza** del tutor soggetto ospitante è necessario provvedere alla sua sostituzione, con un tutor che abbia competenze e conoscenze professionali simili. La variazione deve essere comunicata formalmente al soggetto promotore.

I compiti del tutor del soggetto ospitante sono:

- favorire l'inserimento del tirocinante all'interno dell'ambiente lavorativo;

- promuove e supporta lo svolgimento delle attività del PFI e si coordina con gli altri lavoratori;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio;
- collabora attivamente all'elaborazione del Dossier Individuale e alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante **collaborano** per:

- la definizione delle condizioni organizzative didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo;
- inoltre, garantiscono la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta.

10. Attestazione dell'attività svolta e competenze acquisite

Sul punto la deliberazione regionale si attiene alle indicazioni nazionali, riconoscendo il **diritto del tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio prevista nel PFI ad un'attestazione finale**, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e documenti le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico professionali, di cui al d.m. 30 giugno 2015.

11. Indennità di partecipazione

L'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di **800 euro lordi mensili** e va erogata per intero se si è partecipato almeno al 70% dell'attività di tirocinio prevista mensilmente. Le **ipotesi** in

cui è ammissibile che **l'indennità mensile venga erogata in misura inferiore** a quella prevista sono le seguenti:

- la partecipazione mensile alle attività di tirocinio è inferiore al 70% delle attività previste. In questa ipotesi l'indennità andrà riproporzionata all'effettiva partecipazione al tirocinio;
- l'impegno in termini di orario previsto dal PFI è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati del contratto collettivo di riferimento. Anche in questo caso l'indennità va riproporzionata in base all'effettiva partecipazione al tirocinio.

La disciplina della corresponsione dell'indennità nei periodi di sospensione del tirocinio e nei confronti di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito è la medesima delle indicazioni nazionali.

Da evidenziare è l'espressa previsione di una **sanzione amministrativa** per il caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione. Richiamando la l. n. 92/2012, la Regione Lazio per il caso prospettato prevede una sanzione di misura variabile da un minimo di 1000 ad un massimo di 6000 euro.

12. Monitoraggio

Le indicazioni in materia di monitoraggio riprendono quelle ministeriali. La Regione si impegna a verificare il possesso dei requisiti d'accesso da parte dei tirocinanti, a monitorare l'esperienza di tirocinio e a valutare gli inserimenti lavorativi post tirocinio, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie. Particolare attenzione verrà data alla presenza di eventuali elementi distortivi, di cui alcuni vengono elencati a titolo esemplificativo.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Perdendo l'occasione per definire e declinare le nuove categorie di violazioni introdotte con le linee guida del 2017, il legislatore regionale si limita a riprendere le indicazioni nazionali distinguendo tra violazioni sanabili e violazioni non sanabili.

Le violazioni **non sanabili** si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di soggetti promotori, soggetti ospitanti, Condizioni di attivazione, limiti numerici e premialità, modalità di attivazione, garanzie assicurative. La **sanzione** prevista per tali violazioni è **l'intimazione della cessazione del tirocinio**.

Le violazioni delle disposizioni riguardanti modalità di attuazione, tutorship, indennità di partecipazione, configurano invece **violazioni sanabili**. A queste ipotesi si aggiungono quelle in cui la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o in cui si siano verificate violazioni della durata massima del tirocinio, in cui al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme. In questo caso sarà prima effettuato **un invito alla regolarizzazione della situazione**. Qualora tale invito non venga adempiuto, è prevista **l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi**, rivolta al soggetto promotore e/o ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Nel caso di **reiterazione** della violazione, sono previsti dei **periodi di interdizione via via crescenti**.

Tipologie di tirocinio	<p>La Regione non definisce in maniera chiara le tipologie di tirocinio extracurricolare tirocinio formativo e di orientamento e tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro. Elenco destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego; - i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; - i lavoratori a rischio di disoccupazione; - le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; - le persone disabili di cui all'art. 1, co.1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dp.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.
Durata	<p>Durata massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 mesi per lavoratori in stato di disoccupazione e privi di occupazione, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio disoccupazione, persone già occupate in cerca di altra occupazione; - 12 mesi per i soggetti svantaggiati elencati alla lett. e) dell'art. 2 della delibera; - 24 mesi per i soggetti disabili. <p>Durata minima:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 mesi; - 1 mese per soggetti che svolgono attività stagionali; - 14 giorni per il tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo. Per questo tirocinio la durata massima è di tre mesi.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - Centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; - Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; - Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli con valore legale; - Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); <ul style="list-style-type: none"> - Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della d.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.; - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - Servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla Regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; - Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai

	<p>sensi della d.G.R. 15 aprile 2014, n. 198, <i>Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani</i>, e s.m.i.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.; - Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della d.G.R. n. 511/2013. - Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003. - Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). <p>La Regione introduce poi l'obbligo per i soggetti promotori di adottare un proprio codice etico al fine di attivare tirocini di qualità e si riserva di individuare principi e modalità di applicazione a cui tale codice dovrà conformarsi.</p>
Soggetti ospitanti	Imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali
Modalità di attivazione	Apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui va allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi.
Garanzie assicurative	Il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia

	assicuratrice. L'obbligo assicurativo può essere assolto sia dal soggetto ospitante che parimenti, dal soggetto promotore.
Comunicazioni obbligatorie	Il soggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.
Modalità di attuazione	Il soggetto promotore ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio e a tal fine la normativa prevede una serie di specifici compiti. Il soggetto ospitante ha la funzione di garantire la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo. Anche per questo soggetto vengono elencati una serie di compiti specifici.
Tutorship	Il tutor del soggetto promotore può gestire fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente . Il tutor del soggetto ospitante può gestire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	Il tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio prevista nel PFI ha diritto ad un'attestazione finale , firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e documenti le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico professionali, di cui al d.m. 30 giugno 2015.
Indennità di partecipazione	800 euro lordi mensili da erogare per intero se si è partecipato almeno al 70% dell'attività di tirocinio prevista mensilmente

Monitoraggio	La Regione si impegna a verificare il possesso dei requisiti d'accesso da parte dei tirocinanti, a monitorare l'esperienza di tirocinio e a valutare gli inserimenti lavorativi post tirocinio, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie .
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>Le violazioni non sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti promotori, - soggetti ospitanti, - condizioni di attivazione, - limiti numerici e premialità, - modalità di attivazione, - garanzie assicurative. <p>La sanzione prevista per tali violazioni è l'intimazione della cessazione del tirocinio.</p> <p>Le violazioni sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di attuazione, - tutorship, - indennità di partecipazione, - ipotesi in cui la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, - ipotesi in cui si siano verificate violazioni della durata massima del tirocinio, - ipotesi in cui al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme. <p>In questi casi sarà prima effettuato un invito alla regolarizzazione della situazione. Qualora tale invito non venga adempiuto, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o ospitante,</p>

	dall'attivazione di nuovi tirocini. Nel caso di reiterazione della violazione, sono previsti dei periodi di interdizione via via crescenti.
--	---

Calabria

di Rachele Berlese, Diana Larenza, Matteo Vaccari

Introduzione

Con la d.G.R. n. 360/2017, che revoca integralmente la precedente n. 158 del 29 aprile 2014, la Regione Calabria promuove in larga misura le *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*, approvate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, disciplinando gli aspetti di dettaglio in materia di tirocini.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

L'art. 1 dell'allegato alla delibera, rubricato *Finalità, tipologie e destinatari*, indica i principi cui la Regione Calabria fa riferimento per normare la materia dei tirocini. Innanzitutto definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di

orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Quanto all'**ambito di applicazione**, l'art. 1 prosegue indicando quali sono le tipologie di materie che non rientrano nell'oggetto della delibera:

- i tirocini curriculari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015, recante *Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione*.

Senza dare una definizione di "tirocinio extracurricolare", ma semplicemente precisandone le modalità di attuazione (tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), la delibera indica chi sono i destinatari di tale tipologia di tirocinio:

- a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;

- b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014).

2. Durata del tirocinio

In materia di durata del tirocinio, la Regione Calabria aderisce all'impostazione delle linee Guida nazionali, prevedendo che la **durata massima** del tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovi, sia di 12 mesi (art. 2). Tuttavia nel caso di soggetti disabili, la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

Per quanto riguarda invece la **durata minima** del tirocinio, questa non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nel rispetto di tali massimali, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Piano Formativo Individuale e deve essere **congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire**; nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto col-

lettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

La delibera regola inoltre il caso di **sospensione** del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari) e per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari e di **interruzione** da parte del tirocinante, che dovrà darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L'interruzione potrà essere richiesta anche da parte del soggetto ospitante o dal soggetto promotore, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

3. Soggetti promotori

La normativa regionale richiamando le disposizioni delle linee guida del maggio 2017, definisce all'art. 3 chi sono i soggetti che possono promuovere il tirocinio extracurricolare:

- a) Azienda Calabria Lavoro;
- b) Servizi per l'impiego;
- c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia;
- d) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- e) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- f) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- g) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;

- h) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- i) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- l) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- m) soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto;
- n) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Rispetto all’elenco riportato nelle linee guida, la normativa regionale calabrese, aggiunge anche i Parchi nazionali e Regionali in Calabria.

Ancora una volta riprendendo quanto disposto dalle linee guida nazionali, la Regione Calabria precisa che si riserva la possibilità di individuare altri soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio e richiama le disposizioni delle linee Guida circa i tirocini promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ANPAL e tirocini cd. in mobilità interregionale.

4. Soggetti ospitanti

Riprendendo quanto stabilito dalle linee guida nazionali, la delibera precisa all’art. 4 che per “soggetto ospitante” deve intendersi qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e si-

curezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m..

Inoltre il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità; potrà invece attivare tirocini nel caso in cui abbia in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo”.

La disciplina in materia di soggetti ospitanti è la medesima dettata dal legislatore nazionale anche per quanto attiene alla materia dell’impiego di tirocinanti in luogo di lavoratori licenziati: infatti, fatti salvi i casi di licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato licenziamento.

Il legislatore regionale riprende inoltre le ipotesi di impossibilità di attivazione del tirocinio nel caso di procedure concorsuali, salvo accordo sindacale, ed in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

5. Modalità di attivazione

Il testo del decreto regionale della Calabria riporta integralmente i punti 5 e 7 delle linee guida nazionali, relativi rispettivamente a *Condizioni di attivazione* e *Modalità di attivazione*. Rispetto al primo di essi (art. 5) si specifica che il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI e che i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Altri limiti all'attivazione di un tirocinio ricomprendono le casistiche del tirocinante che abbia svolto prestazioni di lavoro, collaborazioni o incarichi con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio (escludendo dalla limitazione, però, la fattispecie del lavoro accessorio per meno di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti). Inoltre, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi richiesti ed adeguatamente motivati dal soggetto ospitante.

Rispetto al secondo punto (art. 7) si mette in evidenza che la modalità tramite cui viene attivato il tirocinio è mediante la stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante. I contenuti della convenzione di tirocinio sono: gli obblighi dei soggetti (promotore e ospitante), le modalità di attivazione, la valutazione e l'attestazione degli apprendimenti, il monitoraggio, la decorrenza e durata convenzione. Alla convenzione viene allegato un PFI, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1 e firmato da tutti e tre i soggetti coinvolti, con indicazione analitica degli obiettivi formativi, la durata, l'orario giornaliero e settimanale, l'indennità e le garanzie assicurative. Le attività previste come oggetto del tirocinio, fanno riferimento alle aree contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015. Le attività in elenco al PFI sono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio, raccogliere evidenze documentali per elaborare la successiva Attestazione finale di cui all'art. 11.

6. Garanzie assicurative

Il **soggetto promotore** garantisce il rispetto **dell'obbligo assicurativo del tirocinante** contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo può essere assolto sia dal soggetto ospitante che dal soggetto promotore e deve ricomprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI. Se il soggetto promotore è una pubblica amministrazione, nelle convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere dell'obbligo assicurativo. Rispetto alle linee guida nazionali del 25 maggio 2017, non si fa riferimento alla possibilità per la Regione di assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

7. Comunicazione obbligatorie

Nel comma 4 dell'art. 7, si specifica che i tirocini, pur non costituendo rapporto di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. Si richiamano le CO per quanto riguarda le attività di monitoraggio, di cui all'art. 13, comma 1.

8. Modalità di attuazione

Anche per quanto le modalità di attuazione la Regione Calabria riporta integralmente il testo delle linee guida nazionali.

Il **soggetto promotore** ha il compito di monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. A tal proposito:

- favorisce l'attivazione del tirocinio e supporta i soggetti coinvolti nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- individua un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- fornisce un'informativa chiara e trasparente della disciplina applicabile al tirocinio;
- provvede alla stesura del PFI e del Dossier individuale del tirocinante, nonché dell'Attestazione finale di cui all'art.11;
- è promotore del buon andamento e monitoraggio dell'esperienza del tirocinio;
- segnala al soggetto ospitante se ci sia il mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI, e ai servizi ispettivi se si ritiene che ci sia l'eventualità che il tirocinante non venga adibito alle attività del PFI;
- contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. Redige un rapporto annuale dei tirocini promossi per evidenziare i risultati in termini di inserimento e reinserimento lavorativo. Rapporto inviato alla Regione e pubblicato sul sito internet del soggetto promotore.

Il **soggetto ospitante** garantisce la coerenza dello svolgimento dell'esperienza con gli obiettivi preposti nel piano formativo, attraverso una serie di compiti:

- la stipula della convenzione e definizione del PFI;
- la trasmissione al soggetto promotore delle comunicazioni obbligatorie (proroga, interruzione, infortunio);
- designa un tutor per l'affiancamento del tirocinante (con competenze professionali adeguate);

- garantisce in fase di avvio la formazione e l'informazione sui rischi di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (art. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008);
- mette a disposizione tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati e collabora attivamente alla stesura del Dossier individuale del tirocinante.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

In caso di soggetto ospitante multi localizzato, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

9. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elaborazione PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e il programma del tirocinio;
- monitora l'andamento di esso e si assicura del rispetto del PFI;
- provvede all'elaborazione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
- raccoglie dal tirocinante gli elementi sull'attività svolta ed eventuale prosecuzione dell'attività lavorativa (ad eccezione della Pubblica Amministrazione).

Il tutor del soggetto promotore può gestire fino ad un **massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente** (non previsto per i sog-

getti promotori che attivano tirocini per medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante).

Per quanto riguarda il **tutor del soggetto ospitante** è necessario che disponga delle esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Egli può gestire fino ad un **massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente**. In caso di **assenza** del tutor soggetto ospitante è necessario provvedere alla sua sostituzione, con un tutor che abbia competenze e conoscenze professionali simili. La variazione deve essere comunicata formalmente al soggetto promotore.

I compiti del tutor del soggetto ospitante sono:

- favorire l'inserimento del tirocinante all'interno dell'ambiente lavorativo;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività del PFI e si coordina con gli altri lavoratori;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio;
- collabora attivamente all'elaborazione del Dossier Individuale e alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante **collaborano** per:

- la definizione delle condizioni organizzative didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo;
- inoltre, garantiscono la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta.

Anche in questo caso, la Regione Calabria riporta senza modifiche il testo delle linee guida nazionali, perdendo forse occasione per rispondere ad esigenze effettive rispetto al tutoraggio e ai limiti numerici del rapporto tutor/tirocinanti assegnati.

10. Attestazione dell'attività svolta e competenze acquisite

La Regione Calabria ha recepito totalmente, all'art. 11, quanto indicato all'interno delle linee guida del 2017.

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello presentato dalla Regione. L'attestazione documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015, al fine di favorire la spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% del tirocinio in base alla durata prevista nel PFI.

Sia il Dossier individuale che l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

11. Indennità di partecipazione

La Regione Calabria ha fissato l'importo minimo dell'indennità di partecipazione al tirocinio in 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT. L'indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nei periodi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.

La Regione ricorda che dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

12. Monitoraggio

La Regione promuove il monitoraggio dei tirocini, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esempli-

ficativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini la Regione Calabria ha previsto un apparato sanzionatorio modulato a seconda della tipologia e della quantità delle violazioni riscontrate.

La Regione definisce violazioni non sanabili, quei casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento: ai soggetti titolati alla promozione; alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio; alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; alla durata massima del tirocinio; al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza; alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo. In questi casi il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e all'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

Le violazioni sanabili, contemplano invece i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabi-

liti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

<p>Principi comuni in materia di tirocini, definizioni, tipologie.</p>	<p><u>Principi comuni:</u> I tirocini extracurricolari sono una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale</p> <p><u>Definizione e tipologie</u> Non sono tirocini extracurricolari:</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - i tirocini curriculari, anche nelle modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; - i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale; - i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale; - i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'accordo 99/CSR del 22 gennaio 2015 recante <i>Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione.</i> <p>I destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di
--	---

	<p>cui all'art. 1, comma 1, l. n.68/1999, persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014).</p>
Durata del tirocinio	<p><u>Durata massima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio extracurricolare (proroghe comprese), a eccezione dei tirocini extracurricolari per soggetti disabili (24 mesi proroghe comprese) <p><u>Durata minima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 mesi; - 1 mese per soggetti che svolgono attività stagionali.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> a) Azienda Calabria Lavoro; b) Servizi per l'impiego; c) Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia; d) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; e) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; f) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore

	<p>(ITS);</p> <p>g) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;</p> <p>h) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;</p> <p>servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;</p> <p>i) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;</p> <p>m) soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto;</p> <p>n) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</p> <p>o) Parchi nazionali e Regionali situati in Calabria.</p> <p>La Regione si riserva la facoltà di individuare altri soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che potranno promuovere il tirocinio nel proprio territorio</p>
Soggetti ospitanti	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio
Modalità di attiva-	Stipulazione di una convenzione tra ente pro-

zione	motore ed ente ospitante che riguarda l'attivazione dei tirocini. Alla convenzione viene allegato un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor e tutor aziendale, tirocinante).
Garanzie assicurative	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile contro terzi: a carico dell'ente promotore, salvo diversa indicazione nella convenzione.
Comunicazioni obbligatorie	Il oggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.
Modalità di attuazione	<p>Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e deve seguire il percorso e le attività previste da esso.</p> <p>Funzioni soggetto promotore: supporto azienda ospitante e tirocinante nella fase di avvio e gestione del tirocinio; informativa preventiva al soggetto ospitante sulla disciplina applicata al tirocinio; individuazione dei tutor; predisposizione del piano formativo individuale, del Dossier individuale del tirocinante, e predisposizione dell'attestazione finale; azione di monitoraggio; segnalazione al soggetto ospitante circa il mancato adempimento degli obblighi previsti nel PFI e ai servizi ispettivi circa l'eventuale assegnazione del tirocinante ad attività diverse da quelle contemplate nel PFI; partecipazione al monitoraggio territoriale circa l'andamento dei tirocini attraverso la trasmissione di un rapporto sintetico di analisi dei tirocini avviati.</p>

	<p>Funzioni soggetto ospitante: stipula convenzione e partecipazione alla definizione del PFI; trasmissione a soggetto promotore delle comunicazioni; individuazione tutor; informativa su salute e sicurezza; partecipazione a stesura del Dossier individuale e dell'attestazione finale;</p> <p>Obblighi tirocinante: attenersi al PFI e svolgimento attività concordate con i tutor.</p>
Tutorship	<ul style="list-style-type: none"> - Tutor individuato dal soggetto promotore (max 20 tirocinanti). Funzioni: stesura del progetto formativo; coordinamento e programmazione; monitoraggio; comunicazione con tirocinante; redazione attestazione finale; - Tutor aziendale (max 3 tirocinanti). Funzioni: favorire inserimento tirocinante; promozione acquisizione competenze; aggiornamento documentazione; supervisione percorso formativo. - Aree di collaborazione: definizione profili organizzativi; garanzia monitoraggio e processo attestazione attività svolta.
Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite	<p>I Al tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% dell'attività prevista nel PFI, è rilasciata un'Attestazione finale, sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante, che documenta le attività effettivamente svolte al fine di favorire la spendibilità degli apprendimenti maturati.</p> <p>Sia il Dossier individuale che l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.</p>
Indennità di parteci-	L' indennità per la partecipazione al tirocinio

<p>pazione</p>	<p>non può avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili.</p> <p>L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.</p> <p>Durante il periodo di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.</p>
<p>Monitoraggio</p>	<p>Il monitoraggio è promosso tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO); - la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti; - il monitoraggio in itinere del percorso e della valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio. <p>Nell'ambito delle attività di monitoraggio la Regione pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi</p>

	dell'anno.
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>Le violazioni non sanabili si realizzano quando il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti promotori; - caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante; - proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; - durata massima del tirocinio; - numero di tirocini attivabili contemporaneamente; - numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza; - convenzione e piano formativo. <p>In questi casi il personale ispettivo procederà all'intimazione della cessazione del tirocinio e all'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.</p> <p>Le violazioni sanabili si realizzano nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor. - Violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. - Violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle nor-

	<p>me.</p> <p>In questi casi il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.</p> <p>In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).</p>
--	---

Sicilia

di Adele Corbo, Arianna D'Ascenzo, Carlotta Valsega

Introduzione

La direttiva della Giunta regionale n. 34205 del 12 settembre 2017 sancisce, rispettando il termine di sei mesi stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni, il recepimento delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento emanate il 25 maggio del 2017.

Nel caso della Regione Sicilia, occorre sottolineare che già la d.G.R. n. 292 del 19 luglio 2017 (a cui si fa riferimento nel testo sopra citato) esplicitava la volontà da parte della Giunta regionale di aggiornare e sostituire le linee guida del 2013, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro. Nello specifico è, allora, la direttiva del settembre 2017 a contenere i punti oggetto di modifica.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Primo fra tutti gli elementi di modifica troviamo le tipologie di tirocinio extracurricolare attivabili, ossia:

- tirocini formativi e di orientamento, che si caratterizzano in quanto rivolti a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi dall'attivazione, finalizzati a facilitare le scelte professionali e l'occupabilità nel mondo del lavoro;
- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, che si caratterizzano in quanto rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
- tirocini formativi o di orientamento e di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti destinatari della legge n. 68/99, ossia soggetti disabili.

In tal senso appare chiara la strategia di azione della Regione Sicilia la quale, non accogliendo le indicazioni contenute nelle nuove linee guida, decide di continuare a focalizzare l'attenzione sull'eterogeneità dei destinatari. Di conseguenza vengono mantenute le tipologie di tirocinio precedentemente adottate e proprie delle linee guida del 2013, senza operare così quell'omologazione sia tipologica (implicita) sia di destinatari che in qualche modo (soprattutto a livello della prima tipologia) elimina la valenza formativa del tirocinio e lo configura invece come strumento d'accesso o riabilitativo al mondo del lavoro. Si ricorda che le nuove linee guida pongono come elemento essenziale per rendere attivabile qualsiasi tipologia di tirocinio lo status di disoccupazione.

Per quanto attiene, invece, alla terza tipologia di tirocinio, occorre precisare come essa sia stata dedotta da un'affermazione contenuta nella direttiva, e quindi non inserita di fatto nell'elenco dei tirocini attivabili, in cui si dice «di contro, rientrano nelle recenti linee guida di cui alla presente direttiva quelli rivolti a soggetti facenti parte dei bacini dei soggetti destinatari della legge 68/99».

Inoltre, rispetto al recepimento delle linee guida del 2013, la presente direttiva sembra eliminare dalla terza tipologia le altre categorie, ivi comprese precedentemente, quali: soggetti svantaggiati,

soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e soggetti in percorsi di protezione sociale.

2. Durata

La durata di tale istituto rimane invariata per quanto attiene al limite massimo. Infatti, ferme restando le tipologie previste nelle linee guida del 2013, la Regione Sicilia fa corrispondere ad esse anche le rispettive durate pari ad un massimo di 6 mesi per la prima tipologia e pari ad un massimo di 12 per la seconda, proroghe comprese in entrambi i casi. Le linee guida del 2017 stabiliscono, invece, una durata massima comprensiva di rinnovi e proroghe pari a 12 mesi e 24 mesi per i tirocini rivolti a soggetti disabili. Ad essere accolta è ad ogni modo la durata minima (prima inesistente nel caso della Regione Sicilia) dei tirocini che risulta pari a 2 mesi, salvo per quei tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente per i quali è pari ad 1 mese.

3. Soggetti promotori

Per quanto riguarda i soggetti promotori la Regione sancisce, sempre nella direttiva del 12 settembre 2017, di non introdurre alcuna novità, confermando quanto già stabilito nelle precedenti direttive dirigenziali del 25 luglio 2013 con sua successiva integrazione datata 24 febbraio 2014. L'affermazione «Le nuove linee guida non introducono alcuna novità in merito agli Enti Promotori che rimangono pertanto quelli specificati nelle precedenti citate direttive dirigenziali» dimostra il mancato recepimento dell'elenco di enti promotori definito nelle nuove linee guida nazionali, soprattutto se si considerano i cambiamenti introdotti dal

d.lgs. n. 150/2015 di attuazione del c.d. Jobs Act: primi fra tutti l'introduzione dell'ANPAL tra gli enti promotori e il cambiamento dei requisiti giuridici in base ai quali conferire a un ente privato l'accreditamento ai servizi per il lavoro (non più unicamente ai sensi del d.lgs. 276/2003 come citato nelle direttive dirigenziali di Regione Sicilia del 2013 e 2014, ma ai sensi del d.lgs. 150/2015, che nell'art. 12, comma 1, comunque ribadisce per le Regioni la possibilità di definire le procedure per l'accreditamento ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 276/2003).

Nella direttiva del 2017 viene resa ancora più stringente la precisa volontà della Regione di conferire un ruolo di controllo preventivo ai Centri per l'Impiego: al fine di evitare l'abuso dello strumento di politica attiva infatti è demandato loro l'obbligo di approvare in via definitiva, in base alla documentazione inerente al singolo tirocinio fornita dall'ente promotore, se l'ente ospitante ha i requisiti richiesti per l'attivazione del tirocinio extracurricolare.

4. Soggetti ospitanti

Nulla viene precisato in merito agli enti ospitanti: la direttiva n. 34205 rimanda espressamente alle precedenti direttive del 25 luglio 2013 e 14 febbraio 2014, a dimostrazione della precisa intenzione di non accogliere le nuove linee guida emanate a livello nazionale e riaffermare quindi la competenza regionale.

I soggetti ospitanti rimangono quindi tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che rispettino i seguenti requisiti (meno stringenti rispetto a quanto stabilito nelle linee guida nazionali):

- non aver fruito di CIG (anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle dove si svolge il tirocinio) nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
- non utilizzare il tirocinante per sostituzioni maternità, malattia o ferie o di personale nei picchi di attività
- non inserire come tirocinante gli ex dipendenti in precedenza licenziati nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio
- non ricoprire allo stesso tempo il ruolo di soggetto promotore e ospitante.
- non superare i limiti numerici previsti dalla legge regionale 9/2013: è da notare come essi siano comunque superiori rispetto alle linee guida nazionali, soprattutto se si considerano le aziende con più di 21 dipendenti: 20% del numero di dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato contro il 10% stabilito dalle linee guida nazionali.

5. Modalità di attivazione

Come modalità di attivazione la Regione si limita a stabilire quanto già affermato nelle direttive del 2013 e 2014, confermando di non recepire le nuove linee guida nazionali e di anteporre la normativa regionale. Viene quindi confermato l'obbligo di firma di una convenzione (la quale può valere per più tirocini all'interno di un dato arco temporale) tra ente promotore ed ente ospitante, in cui vengono delineate precise regole da rispettare da parte di entrambi gli enti. Oltre alla convenzione, viene redatto un piano formativo sottoscritto dall'ente ospitante e dal tirocinante: la Regione, nella direttiva 7006/2014 si preme di precisare l'obbligo di attenersi, nella redazione della convenzione, al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al d.D.G. n. 3478/2013 o, qualora fosse impossibile trovare in sud-

detto Repertorio le competenze e capacità che il tirocinante andrà a maturare nel suo percorso formativo, alla Nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell'ISTAT, reperibile sul sito dell'ISTAT.

6. Garanzie assicurative

Anche per quanto riguarda le garanzie assicurative nessuna delibera regionale effettua delle precisazioni in merito: rimane in capo all'ente promotore l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e contro la responsabilità civile contro terzi, salvo facoltà delle Regioni di farsene carico.

7. Comunicazioni obbligatorie

La materia delle comunicazioni obbligatorie non è regolamentata né dalle direttive dianzi menzionate né dalle stesse linee guida del 25 maggio 2017, dovendosi pertanto ritenere operative le disposizioni contenute nelle linee guida del 24 gennaio 2013, che sanciscono l'obbligo di trasmissione, in capo al soggetto ospitante, delle comunicazioni di cui all'art. 9bis, comma 2 dl n. 510/1996, conv in l. n. 608/1996.

8. Modalità di attuazione

La delibera del 2017 non interviene specificatamente sulle modalità attuative del tirocinio, ivi compresi i profili relativi alla tutorship, l'attestazione dell'attività svolta e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la previsione dell'indennità di par-

tecipazione al tirocinante. In virtù della clausola residuale di rinvio alle direttive regionali precedentemente adottate, restano operative le disposizioni contenute nella direttiva del 12.02.2014, per gli aspetti ivi precisati, nonché negli accordi Stato-Regioni del e del recepiti dalle delibere.

9. Tutorship

In particolare, la direttiva del 2014 si focalizza sui requisiti dei tutor e sul riparto delle funzioni a questi ultimi assegnate. Pertanto, mentre il soggetto promotore è incaricato di individuare il tutor responsabile dell'attività didattica ed amministrativa, il tutor aziendale, scelto in base a specifiche competenze professionali, e per l'affiancamento di non più di tre tirocinanti, si occupa, invece, dell'attuazione del piano formativo nonché dell'inserimento del tirocinante nel luogo di lavoro. I due tutor, nel rispetto delle rispettive funzioni, collaborano per il proficuo raggiungimento delle finalità perseguite mediante il percorso formativo. La direttiva del 2014 precisa, inoltre, i limiti cui è subordinata l'attivazione del tirocinio, con l'esclusione dei tirocini in favore dei lavoratori disabili di cui alla l. n. 68/1999. In particolare, ogni tirocinante non può intraprendere più di un percorso di tirocinio per lo stesso profilo professionale nel medesimo settore economico, mentre al soggetto ospitante non è ammessa l'attivazione di più di due tirocini per lo stesso profilo professionale nell'arco di 24 mesi, salvo che il percorso non si sia trasformato in rapporto lavorativo. Per quanto riguarda, invece, le funzioni operative assegnate al soggetto promotore e al soggetto ospitante ai fini dell'attuazione del tirocinio, occorre far riferimento alle linee guida del 25 maggio 2017, con l'attribuzione al primo dell'attività di presidio circa la qualità dell'esperienza e dell'apprendimento at-

traverso il percorso formativo e al secondo del compito di assicurare il corretto svolgimento della formazione. Incombe, per altro verso, sul tirocinante l'obbligo di eseguire le attività concordate con i tutor, coerentemente con quanto stabilito nel piano formativo individuale.

10. Attestazione dell'attività svolta

Nessuna direttiva si occupa, invece, del tema dell'attestazione finale, cui invece dedicano una specifica disposizione le linee guida del 25.05.2017, prevedendo il rilascio, al termine del tirocinio, di un'attestazione firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, ai fini della documentazione dell'attività svolta con riferimento alle aree di attività contenute nella classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al DI 30.06.2015, che mira ad agevolare, pertanto, la spendibilità degli apprendimenti. Tale documentazione è utile anche nell'ambito dei servizi di validazione e certificazione delle competenze. L'attestazione è rilasciata a condizione della partecipazione del tirocinante pari al 70%.

11. Indennità di partecipazione

La direttiva del 12.02.2014 interviene anche sul tema dell'indennità di partecipazione cui il tirocinante ha diritto, quantificandola nell'ammontare minimo di 300 euro mensili, assorbiti nell'eventuale misura maggiore prevista da specifici programmi o progetti regionali ovvero nazionali. Viene, inoltre, precisato che il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di sospensione dell'attività aziendale del soggetto ospitante.

12. Monitoraggio

Relativamente al monitoraggio la direttiva emanata dalla Regione Sicilia non interviene a modificare quanto disciplinato precedentemente in sede di recepimento della linee guida del 2013.

In realtà, le recenti linee guida predispongono nuove indicazioni sulla base di quanto contenuto nel d.lgs. n. 150/2015. Infatti, si stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, assieme ad Inapp e Italia Lavoro, predispongano ogni anno un report di respiro nazionale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini.

In realtà, le recenti linee guida predispongono nuove indicazioni sulla base di quanto contenuto nel d.lgs. n. 150/2015. Infatti, si stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, assieme ad Inapp e Italia Lavoro, predispongano ogni anno un report di respiro nazionale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini. Tale operazione sarà svolta utilizzando dati sia disponibili a livello centrale sia forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome. Dalle linee operative suggerite, emerge la volontà del soggetto statale di attuare azioni di monitoraggio e di valutazione in modo tale da evitare l'emergere di fenomeni e/o elementi distorsivi, dovuti ad un uso improprio dell'istituto in esame.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Un punto molto sentito dalla Regione Sicilia riguarda proprio le misure di vigilanza, il controllo e la disciplina sanzionatoria in caso di illeciti. Come si legge nella delibera del settembre 2017 la

Regione, soprattutto a causa delle criticità emerse nel programma Garanzia Giovani, propone delle riformulazioni al fine di migliorare la qualità dei tirocini (considerati dalla Regione come «strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro») e far emergere eventuali situazioni di lavoro mascherato. In tale senso il legislatore regionale inasprisce le norme sanzionatorie: a seguito dell'attestazione di una violazione in atto e della reiterazione della stessa, la Regione prevede per i soggetto promotori e/o i soggetti ospitanti, un periodo di cessazione della possibilità di attivare tirocini non più per 12 mesi, ma da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi. Tuttavia non viene specificato, come fa invece il legislatore nazionale, con che criteri applicare il tale periodo di interdizione.

Tipologie di tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento, rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o in cassa integrazione; - tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti destinatari della legge n. 66/99, ossia soggetti disabili.
Durata	Durata massima: <ul style="list-style-type: none"> - 6 mesi proroghe comprese, prima tipologia; - 12 mesi proroghe comprese, seconda tipologia; - 24 mesi proroghe comprese, per la terza tipologia.
	Durata minima: <ul style="list-style-type: none"> - 2 mesi per tutte le tipologie (1 mese nel caso di

	soggetti ospitanti con attività stagionali).
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - Centri per l'impiego - Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 (ora ai sensi del d.lgs. n. 150/2015) - Soggetti accreditati all'attività di intermediazione dalla Regione Siciliana - Soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 - Istituti di istruzione universitaria abilitata al rilascio di titoli accademici - Istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - Provveditorati agli studi - Aziende sanitarie locali (per soggetti che hanno seguito percorsi riabilitativi, terapeutici e di inserimento sociale) - Ufficio scolastico regionale (anche nelle sue articolazioni territoriali) - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali qualora iscritte ad albi regionali specifici (se esistenti) - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione
Soggetti ospitanti	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.
Modalità di attivazione	Stipulazione di una convenzione tra ente promotore ed ente ospitante che può riguardare l'attivazione di più tirocini. Alla convenzione viene allegato un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor e tutor aziendale, tirocinante). Il Centro per l'Impiego con-

	ferma la possibilità di attivare il tirocinio.
Garanzie assicurative	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile contro terzi: a carico dell'ente promotore
Comunicazioni obbligatorie	Obbligo soggetto ospitante trasmissione comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9bis, comma 2 dl 510/1996, conv in l. n. 608/1996.
Modalità di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Funzioni soggetto promotore: supporto azienda ospitante e tirocinante nella fase di avvio e gestione del tirocinio; informativa preventiva al soggetto ospitante sulla disciplina applicata al tirocinio; individuazione dei tutor; predisposizione del piano formativo individuale, del Dossier individuale del tirocinante, e predisposizione dell'attestazione finale; azione di monitoraggio; segnalazione al soggetto ospitante circa il mancato adempimento degli obblighi previsti nel PFI e ai servizi ispettivi circa l'eventuale assegnazione del tirocinante ad attività diverse da quelle contemplate nel PFI; partecipazione al monitoraggio territoriale circa l'andamento dei tirocini attraverso la trasmissione di un rapporto sintetico di analisi dei tirocini avviati. - Funzioni soggetto ospitante: stipula convenzione e partecipazione alla definizione del PFI; trasmissione a soggetto promotore delle comunicazioni; individuazione tutor; informativa su salute e sicurezza; partecipazione a stesura del Dossier individuale e dell'attestazione finale; - obblighi tirocinante: attenersi al PFI e svolgimento attività concordate con i tutor. <p>limiti: per il tirocinante, 1 tirocinio per lo stesso profilo professionale e nello stesso settore economico; per il soggetto ospitante rispetto ai tirocini di</p>

	(re)inserimento professionale, non più di due tirocini nell'arco di 24 mesi salvo che il percorso non sia stato trasformato in rapporto lavorativo.
Tutorship	<ul style="list-style-type: none"> - Tutor individuato dal soggetto promotore. Funzioni: stesura del progetto formativo; coordinamento e programmazione; monitoraggio; comunicazione con tirocinante; redazione attestazione finale; - Tutor aziendale (max 3 tirocinanti). Funzioni: favorire inserimento tirocinante; promozione acquisizione competenze; aggiornamento documentazione; supervisione percorso formativo. - Aree di collaborazione: definizione profili organizzativi; garanzia monitoraggio e processo attestazione attività svolta
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	<p>Rilascio al termine del tirocinio di un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, ai fini della documentazione dell'attività svolta con riferimento alle aree di attività contenute nella classificazione dei Settori Economi Professionali di cui al DI 30.06.2015, che mira ad agevolare, pertanto, la spendibilità degli apprendimenti.</p> <p>Tale documentazione è utile anche nell'ambito dei servizi di validazione e certificazione delle competenze.</p> <p>L'attestazione è rilasciata a condizione della partecipazione del tirocinante pari al 70%.</p>
Indennità di partecipazione	Minimo 300 euro mensili (ovvero la misura superiore eventualmente prevista da specifici programmi e progetti regionali ovvero nazionali)
Monitoraggio	Centri per l'impiego: comunicano ai Servizi Centro per l'Impiego provinciale di appartenenza i dati per

	il monitoraggio
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	In caso di violazione: interdizione, dai 12 ai 24 mesi, dalla possibilità di attivare tirocini

Basilicata

di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Tommaso Grossi

Introduzione

La Regione Basilicata, con la **d.G.R. 24 ottobre 2017, n. 1130**, recepisce per tempo le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017. Di poco si discosta la normativa regionale da quella nazionale, limitandosi ad un recepimento quasi integrale delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

Il punto di maggiore distacco dal legislatore statale è segnato dalla disciplina della durata massima del tirocinio. Invece dei 12 mesi previsti dalle linee guida nazionali, il legislatore lucano prevede una durata massima del tirocinio pari a sei mesi solo per i tirocini nei confronti di lavoratori che già percepiscono forme di sostegno al reddito, di lavoratori a rischio disoccupazione e di lavoratori già occupati in cerca di altra occupazione. Una disposizione che non convince, dal momento che una durata massima di 6 mesi potrebbe andare a tutelare da eventuali abusi la categoria dei soggetti disoccupati, dove ad oggi confluiscono anche neo-laureati e neo-diplomati, i principali destinatari dei tirocini extra-curricolari.

Complessivamente, la deliberazione non presenta altri evidenti scostamenti rispetto alla disciplina nazionale, limitandosi per lo più a seguire pedissequamente le indicazioni dell'accordo.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

La Regione Basilicata, mantenendosi in linea con quanto normato a livello nazionale, specifica che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma è piuttosto una **misura di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, e di formazione in un contesto lavorativo**, mirata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Pur mantenendo all'apparenza sia la finalità formativa che la finalità occupazionale, il legislatore regionale nei fatti non coglie l'occasione per dare un impianto definitorio chiaro delle tipologie di tirocinio esistente.

Riprendendo le indicazioni delle linee guida, la Regione Basilicata si limita ad individuare i «**destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo)**», elencando come tali:

- a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
- b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;

- e) le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

I **16 anni** vengono inoltre indicati come **soglia di età minima** del tirocinante per poter attivare il tirocinio.

2. Durata del tirocinio

Discostandosi parzialmente da quanto normato a livello nazionale, viene indicata una durata massima del tirocinio di **6 mesi** per i **lavoratori che già percepiscono forme di sostegno al reddito**, per i **lavoratori a rischio disoccupazione** e per i **lavoratori già occupati in cerca di altra occupazione**. Viene mantenuta la durata massima di **12 mesi**, invece, per i **lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impegno**, nonché per le persone svantaggiate, per i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e le vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

Viene poi recepita la **durata minima** del tirocinio pari a **due mesi**, con le sole **eccezioni** dei soggetti ospitanti che svolgono **attività stagionali**, per i quali è prevista una durata minima del tirocinio di **un mese** e dei **tirocini extracurricolari estivi**, rivol-

ti a studenti, attivati dai Centri per l'impiego, per i quali è prevista una durata minima di 14 giorni e massima di tre mesi.

Dopo aver replicato le disposizioni in materia di sospensione e interruzione del tirocinio, la direttiva regionale si sofferma sul **numero massimo di tirocini** da poter svolgere con il medesimo tirocinante. Come da indicazioni nazionali, il numero massimo è **uno**, con possibilità di rinnovo di una sola volta e comunque sempre nell'ambito della durata massima prevista. La Regione si riserva, infine, la possibilità di finanziare tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore a quella massima stabilita ma comunque non superiori a 12 mesi.

3. Soggetti promotori

Anche rispetto all'indicazione dei soggetti promotori non si registra alcuna variazione rispetto a quanto stabilito a livello nazionale. I soggetti promotori indicati sono infatti:

- a) Centri per l'impiego;
- b) Agenzie regionale LAB;
- c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
- d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- f) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
- g) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ave esistenti;

- h) Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- i) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate In precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- j) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;
- k) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
- l) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale.

4. Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti sono le **imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali**. Per poter applicare la normativa della Regione Basilicata, il soggetto ospitante deve avere **sede operativa o sede legale** all’interno del territorio regionale. Le condizioni affinché uno dei soggetti sopra indicati possa ospitare un tirocinante sono le seguenti:

- deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo eventuali accordi sindacali che ammettano tale possibilità;
- nei 12 mesi precedenti al tirocinio nella medesima unità operativa in cui si svolge il tirocinio, per attività equivalenti a quelle as-

segnate al tirocinante, non devono essere stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamenti per superamento del periodo di comporta, licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, riduzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;

- non devono essere in corso di svolgimento procedure concorsuali, salvo eventuali accordi con i sindacati.

Nell'ipotesi di **soggetto ospitante multilocalizzato**, per poter applicare la normativa della Regione Basilicata, è necessario che questo abbia almeno una sede operativa o una sede legale all'interno del territorio regionale. Non è necessario tuttavia che il tirocinio si svolga in Regione, purché il soggetto ospitante al momento dell'attivazione del tirocinio comunichi al soggetto promotore la normativa scelta. Nell'ipotesi inversa, ovvero qualora il soggetto ospitante scelga una normativa regionale diversa per un tirocinio che si svolgerà in Basilicata, il soggetto ospitante è tenuto a comunicare la scelta alla Regione.

All'interno della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante è ad ogni modo obbligatorio indicare la normativa regionale applicata.

5. Modalità di attivazione

Il tirocinio viene attivato attraverso una **convenzione** tra soggetto promotore e ospitante a cui va allegato un **Piano Formativo Individuale**, contenente l'indicazione analitica degli obiettivi formativi per ciascun tirocinante che viene **sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti**: tirocinante, soggetto promotore e ospitante.

Anche la Regione Basilicata recepisce l'introduzione del Dossier Individuale del tirocinante, documento che raccoglie l'esperienza di tirocinio, includendo anche prove documentali dell'attività svolta che mostrino la coerenza del percorso con le competenze da acquisire individuate all'interno del PFI.

6. Garanzie assicurative

Il **soggetto promotore** garantisce il rispetto **dell'obbligo assicurativo del tirocinante** contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi.

La Regione limitatamente allo stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive, finanziate dal Fondo sociale europeo, si assume a proprio carico la spesa assicurativa INAIL e l'assicurazione civile per danni contro terzi in caso di tirocinanti disabili (per tirocini fuori dalle quote d'obbligo l. n. 68/1999). La Regione può assumere a proprio carico gli oneri derivanti dall'assicurazione INAIL del tirocinante e da quella per la responsabilità civile verso terzi, per iniziative di politica attiva (salvo disponibilità di fondi, come prima).

La copertura assicurativa del tirocinante, deve essere operativa anche nel caso di **svolgimento di attività fuori dalla sede definitiva** del tirocinio.

7. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini sono soggetti alla **comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante** ex art. 9-bis, comma 2 del d.l. n. 510/1996, *Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di*

interventi a sostegno del reddito e nel settore privato, convertito in l. n. 608/1996.

Le informazioni su convenzioni e progetti formativi di tirocinio sono rese disponibili dalla Regione alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'ANPAL e alle rappresentanze sindacali unitarie e/o aziendali o in mancanza, alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite il sistema regionale BASIL.

8. Modalità di attuazione

Il **soggetto promotore** deve:

- a) fornire supporto al soggetto ospitante e al tirocinante sia in fase di avvio che per la gestione delle procedure amministrative;
- b) informare sulla disciplina applicabile al tirocinio;
- c) individuare il tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- d) provvedere alla predisposizione PFI, alla stesura del Dossier individuale e al rilascio dell'Attestato finale;
- e) svolgere azione di presidio e monitoraggio per il buon andamento dell'attività;
- f) segnalare al soggetto ospitante un mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI, richiedere l'intervento dei servizi ispettivi se ritiene che ci sia l'eventualità che il tirocinante sia adibito ad attività non previste nel PFI o riconducibili ad un rapporto di lavoro;
- g) contribuire al monitoraggio territoriale dei tirocini. Redigere semestralmente un rapporto dei tirocini promossi, per evidenziare i risultati di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile sul sito internet del soggetto promotore.

Il **soggetto ospitante** deve garantire la coerenza dell'attività con gli obiettivi preposti nel PFI. I suoi compiti sono:

- a) stipula della convenzione con il soggetto promotore e collabora con lo stesso alla definizione del PFI;
- b) trasmissione al soggetto promotore le comunicazioni varie: proroga, interruzione, infortuni;
- c) designa il tutor che affiancherà il tirocinante sul luogo di lavoro, il quale deve essere in possesso delle competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) garantire al tirocinante, nella fase di avvio, la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008);
- e) se prevista, garantisce la sorveglianza sanitaria (art. 41 d.lgs. n. 81/2008);
- f) mettere a disposizione del tirocinante l'attrezzatura e l'equipaggiamento idoneo a svolgere le attività assegnate;
- g) assicurare la realizzazione del tirocinio in coerenza con il PFI;
- h) collaborare attivamente alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.

Il **tirocinante** ha l'obbligo di attenersi a quanto concordato nel PFI e a svolgere le attività concordate con il tutor.

9. Tutorship

I compiti svolti dal **tutor del soggetto promotore** sono:

- a) elaborazione del PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordinamento dell'organizzazione e del programma del tirocinio;

- c) monitoraggio della coerenza dell'andamento del tirocinio, assicurandosi la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) redazione del Dossier individuale e dell'Attestato finale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante;
- e) acquisisce dal tirocinante informazioni circa l'esperienza svolta, l'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante (non pubblica Amministrazione).

Il **tutor del soggetto promotore** ha un tetto massimo di tirocinanti che può seguire, fissato a **20 contemporaneamente**.

Il **tutor del soggetto ospitante** è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per la durata prevista dal PFI. Inoltre, egli deve essere in possesso delle **competenze professionali** utili al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Questo soggetto può gestire fino ad un **massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente**, ed in caso di sua assenza deve essere sostituito da chi è dotato da medesimi requisiti professionali.

La normativa regionale recepisce nel dettaglio le funzioni del **tutor del soggetto ospitante**, declinandole nel modo che segue:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante;
- b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività previste dal PFI, coordinandosi con gli altri lavoratori;
- c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso;
- d) collaborare attivamente alla redazione del Dossier individuale e alla stesura dell'Attestazione finale.

Come da indicazioni nazionali vi sono dei compiti che **i due tutor** devono svolgere **in collaborazione tra loro**. Si tratta di:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche ai fini formativi;

- b) monitorare lo stato di avanzamento del percorso mediante verifiche in itinere e a conclusione del processo;
- c) garantire la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

10. Attestazione attività svolta e competenze acquisite

A conclusione del tirocinio, in base al contenuto del PFI e del Dossier individuale, viene rilasciata al tirocinante **l'Attestazione finale**, firmata da entrambi i soggetti e conforme al modello adottato con provvedimento dall'Ufficio regionale competente in materia.

Questa Attestazione indica le attività effettivamente svolte con riferimento alla **classificazione dei Settori Economico Professionali** (d.i. 30 giugno 2015), per agevolare la leggibilità e spendibilità di ciò che è stato appreso.

Per il rilascio dell'attestazione il tirocinante deve aver **partecipato almeno al 70% della durata** prevista dal PFI.

Il Dossier e l'Attestazione finale (ai sensi del d.lgs. n. 13/2013) sono **documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze**.

Nello specifico, riguardo alle qualificazioni ed alle competenze ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Nelle more, si fa riferimento al *Repertorio regionale delle Qualificazioni della Basilicata*, istituito con d.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013.

11. Indennità di partecipazione

Ai soggetti destinatari dei tirocini extracurricolari è corrisposta **un'indennità di € 450,00** ed è riconosciuta la facoltà di concordare una indennità di valore superiore.

Le **ipotesi** in cui è ammissibile che **l'indennità mensile venga erogata in misura inferiore** a quella prevista sono le seguenti:

- 1) La partecipazione mensile alle attività di tirocinio è inferiore al 70% delle attività previste. In questa ipotesi l'indennità andrà riproporzionata all'effettiva partecipazione al tirocinio;
- 2) L'impegno in termini di orario previsto dal PFI è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati del contratto collettivo di riferimento. Anche in questo caso l'indennità va riproporzionata in base all'effettiva partecipazione al tirocinio.

La disciplina della corresponsione dell'**indennità nei periodi di sospensione del tirocinio e nei confronti di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito** è la medesima delle indicazioni nazionali.

Da evidenziare è l'espressa previsione di una **sanzione amministrativa**, che va dai 1000 ai 6000 euro, per il caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.

La corresponsione dell'indennità, infine, **non comporta la perdita dello stato di disoccupazione**, poiché l'attività non configura come lavorativa.

12. Monitoraggio

La Regione Basilicata, attraverso il **sistema delle comunicazioni obbligatorie**, si impegna a monitorare i requisiti di accesso all'esperienza di tirocinio, l'andamento del percorso e gli esiti oc-

cupazionali dei tirocinanti. Nel monitoraggio verrà posta particolare attenzione agli eventuali elementi non conformi alla disciplina oggetto della delibera (tuttavia, questi non vengono indicati neanche in via esemplificativa).

13. Misura di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Nel definire le misure sanzionatorie, anche la Basilicata, così come il legislatore nazionale, richiama e ribadisce la vigenza della sanzione per **omissione delle comunicazioni obbligatorie**, definita dalle linee guida 2013: la conversione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il legislatore regionale perde quindi l'occasione di eliminare il riferimento a norme ormai espressamente non in vigore e si rifà del tutto al dettato nazionale. Altra occasione mancata è il non aver delineato con maggiore precisione le ipotesi di responsabilità del soggetto promotore e del soggetto ospitante e quelle di responsabilità concorrente di entrambi i soggetti.

Infatti, limitandosi ad un mero recepimento senza novazione, il legislatore lucano distingue tra violazioni sanabili e non sanabili.

Le **violazioni non sanabili** si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di **soggetti promotori, soggetti ospitanti, condizioni di attivazione, limiti numerici e premialità, modalità di attivazione, garanzie assicurative**. La sanzione prevista per tali violazioni è **l'intimazione della cessazione del tirocinio**.

Le violazioni delle disposizioni riguardanti modalità di attuazione, tutorship, indennità di partecipazione, configurano invece **violazioni sanabili**. A queste ipotesi si aggiungono quelle in cui la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizio-

ni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o in cui si siano verificate violazioni della durata massima del tirocinio, in cui al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme. In questo caso sarà prima effettuato un **invito alla regolarizzazione della situazione**. Qualora tale invito non venga adempiuto, è prevista **l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi**, rivolta al soggetto promotore e/o ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Nel caso di reiterazione della violazione, sono previsti dei **periodi di interdizione via via crescenti**.

<p>Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie</p>	<p>I destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego; b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) i lavoratori a rischio di disoccupazione; d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; e) le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai
---	---

	sensi del d.lgs. n. 24/2014.
Durata	<p><u>Durata Massima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 mesi per i lavoratori che già percepiscono forme di sostegno al reddito, per i lavoratori a rischio disoccupazione e per i lavoratori già occupati in cerca di altra occupazione. - 12 mesi per i lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impegno, nonché per le persone svantaggiate, per i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e le vittime di tratta; - 24 mesi per i disabili; - 3 mesi per i tirocini estivi rivolti a studenti, attivati dai Centri per l'impiego. <p><u>Durata minima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - due mesi; - un mese nel caso di soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali; - due settimane nel caso di tirocini extracurricolari estivi rivolti a studenti, attivati dai Centri per l'impiego.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> a) Centri per l'impiego; b) Agenzie regionale LAB; c) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica); d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; e) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore

	<p>(ITS);</p> <p>f) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;</p> <p>g) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;</p> <p>h) Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili;</p> <p>i) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;</p> <p>j) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;</p> <p>k) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</p> <p>l) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale.</p>
Soggetti ospitanti	I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali.
Modalità di attivazione	Apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui va allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi.
Garanzie assicurative	Il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, anche per

	<p>quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi (sempre presso l'INAIL).</p> <p>La Regione può assumere a proprio carico gli oneri derivanti dall'assicurazione INAIL del tirocinante e da quella per la responsabilità civile verso terzi, per iniziative di politica attiva (salvo disponibilità di fondi, come prima).</p>
Comunicazioni obbligatorie	I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante .
Modalità di attuazione	<p>Il soggetto promotore deve: fornire supporto ai soggetti, predisporre la documentazione necessaria del tirocinio (PFI, Dossier Individuale, Attestazione finale), monitorare il buon andamento dell'attività di tirocinio.</p> <p>Il soggetto ospitante deve: collaborare alla redazione della convenzione di tirocinio, trasmettere le comunicazioni obbligatorie al soggetto promotore, designare il tutor che si occuperà dell'affiancamento del tirocinante, mettere a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività.</p>
Tutorship	<p>Tutor del soggetto promotore: può gestire fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente.</p> <p>Tutor del soggetto ospitante: può gestire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	L'Attestazione finale viene rilasciata al tirocinante che ha frequentato almeno il 70% della durata prevista dal PFI. Dossier e l'Attestazione finale sono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Con riguardo alle qualificazioni ed alle competenze si fa riferimento al <i>Repertorio regionale</i>

	<i>delle Qualificazioni della Basilicata.</i>
Indennità di partecipazione	<p>Ai soggetti destinatari dei tirocini extracurricolari è corrisposta un'indennità di € 450,00 mensile, sulla base della frequenza di almeno il 70% della durata complessiva. Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.</p> <p>L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, poiché l'attività non configura come lavorativa.</p>
Monitoraggio	A carico della Regione, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie .
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>Le violazioni non sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti promotori, - soggetti ospitanti, - condizioni di attivazione, - limiti numerici e premialità, - modalità di attivazione, - garanzie assicurative. <p>La sanzione prevista per tali violazioni è l'intimazione della cessazione del tirocinio.</p> <p>Le violazioni sanabili si realizzano quando il tirocinio viene attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di attuazione, - tutorship, - indennità di partecipazione, - ipotesi in cui la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, - ipotesi in cui si siano verificate violazioni della durata massima del tirocinio,

	<ul style="list-style-type: none">- ipotesi in cui al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme. <p>In questi casi sarà prima effettuato un invito alla regolarizzazione della situazione. Qualora tale invito non venga adempiuto, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. Nel caso di reiterazione della violazione, sono previsti dei periodi di interdizione via via crescenti.</p>
--	--

Veneto

di Rachele Berlese, Diana Larenza, Matteo Vaccari

Introduzione

Con la d.G.R. n. 1816 del 07 novembre 2017 entrano in vigore le nuove regole stabilite dalla Regione Veneto in materia di tirocini, volte a codificarne l'applicazione in modo da preservarne i contenuti formativi e di evitare abusi o scarsa qualità formativa. Le nuove disposizioni regionali specificano che il tirocinio è un contratto formativo, con relativo programma di apprendimento e tutoraggio, e non può quindi essere utilizzato per svolgere attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Né è possibile utilizzare i tirocinanti per sostituire personale in ferie, in maternità, in malattia, né per svolgere ruoli necessari all'organizzazione del lavoro.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

1.1. Principi comuni

Quanto all'**ambito di applicazione** (art. 2), il provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un

soggetto ospitante in una sede operativa ubicata in Veneto e nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre Regioni italiane (la normativa non si applica invece per quei tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il soggetto ospitante con sedi operative in più Regioni opti per la disciplina della Regione ove ha la sede legale).

Sono **esclusi** inoltre dall'ambito di applicazione della presente disciplina:

- i tirocini curricolari (per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa)
- i tirocini per l'accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore
- i tirocini per i migranti extracomunitari
- i tirocini transnazionali, realizzati nell'ambito di programmi comunitari
- i tirocini di inclusione sociale, regolati dalla d.G.R. n. 1406 del 9.09.2016.

Rispetto alla precedente normativa si nota una maggiore flessibilità di scelta in capo al soggetto ospitante, che può prediligere l'applicazione della presente disciplina anche per tirocini attivati in altre Regioni nel caso in cui abbia la sede legale in Veneto.

Quanto alla **ripetibilità** del tirocinio (art. 8), si precisa che ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all'art. 7. Tali disposizioni non si applicano ai tirocini estivi di orientamento e ai tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo per alcune categorie di soggetti (quali i disabili, soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica). Per le categorie particolari di persone svantaggiate, i

programmi regionali possono stabilire deroghe al divieto di ripetibilità del tirocinio.

Relativamente ai **limiti numerici di tirocini** attivabili (art. 5), è possibile ospitare un solo tirocinante nei seguenti casi: liberi professionisti, piccoli imprenditori, società senza dipendenti oppure unità operative con numero di dipendenti tra uno e cinque dipendenti; è possibile ospitare due tirocinanti in quelle unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti. Nelle unità operative con più di venti dipendenti, il numero di tirocini attivabili non può eccedere la misura del 10%.

Nel computo del numero di dipendenti, con la nuova normativa si deve tener conto anche dei dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; non si deve invece tener conto della presenza di eventuali apprendisti. Ciò evidenzia un sostanziale scostamento rispetto alla disciplina precedente ove nel calcolo del numero di lavoratori non rientravano i dipendenti a tempo determinato ed invece vi rientravano i lavoratori con contratto di apprendistato.

Altra novità della delibera, che mira a riconoscere il buon esito del tirocinio, consistente nell'introduzione del **concetto di premialità**, secondo cui ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi viene riconosciuta una deroga al limite sopra riportato proporzionata alla percentuale di assunzioni dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.

1.2. Definizione

Per “tirocinio” deve intendersi quella misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto.

Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo di istruzione, appartenenti alle diverse categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate (art. 3).

1.3. Tipologie

- **“tirocini curricolari”**: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;
- **“tirocini per l’accesso alla professione”**: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;

- **“tirocini extracurricolari”**: tutti quei tirocini che non possono essere definiti tirocini curricolari e tirocini per accesso alla professione;
- **“tirocini formativi e di orientamento”**: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. I soggetti che possono accedere a questa tipologia di tirocinio sono: i neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati e neo-dottorati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.
- **“tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”**: i tirocini finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione. A questa tipologia di tirocinio vi possono accedere i seguenti soggetti: disoccupati/inoccupati, lavoratori occupati in cerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi, disabili, soggetti in condizione di svantaggio, categorie particolari di persone svantaggiate e minori in dispersione scolastica.
- **“tirocini estivi di orientamento”**: tirocini extracurricolari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.

- **“tirocini per extracomunitari”**: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli artt. 40 e 44-*bis* del d.P.R. n. 394/1999;
- **“tirocini di inclusione sociale”** tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della d.G.R. n. 1406 del 9 settembre 2016.

La nuova dleibera richiama le nozioni di “tirocini formativi e di orientamento” e di “tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro” già presente nella precedente disciplina regionale, senza tener conto delle indicazioni delle nuove linee guida nazionali dello scorso 25 maggio 2017, nelle quali viene a mancare il quadro definitorio delle tre tipologie di tirocinio extra-curricolare.

Inoltre vale la pena sottolineare che, avendo riguardo ai soggetti promotori dei tirocini curriculari, tra questi vi rientrano anche «gli organismi di formazione professionale iscritti nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati». Tale disposizione pare essere più inclusiva rispetto al riferimento delle linee guida nazionali del maggio 2017, che riferendosi ai tirocini curriculari, cita soltanto a quelli promossi da «università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione e formazione».

2. Durata

La durata del tirocinio (art. 7), esplicitata all’interno del progetto formativo, deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire. La durata massima è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:

a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;

b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:

- per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio): massimo 6 mesi, proroghe comprese;

- per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;

- per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12 mesi;

- per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese;

c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.

La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l'impiego e svolte durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per 30 o più giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti oppure nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, mediante nota di comunicazione delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.

3. Soggetti promotori

Soggetto promotore è il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa (art. 1). Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio indicate:

Soggetti promotori	Tipologia di tirocinio
Servizi per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> - Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo - Tirocini estivi di orientamento
Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non sta-	<ul style="list-style-type: none"> - Tirocini formativi e di orientamento, limitatamente ai propri ex allievi - Tirocini estivi di orientamento, limitatamente ai propri allievi

tali che rilasciano titoli di studio avente valore legale	
Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)	- Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo
Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19, <i>Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati</i>	- Tirocini formativi e di orientamento, limitatamente agli ex allievi - Tirocini estivi di orientamento, limitatamente ai propri allievi
Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)	- Tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo
Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house	- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto	- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali	- Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio affidati da Pubbliche amministrazioni e presi in carico per effettuare

	un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo
--	---

I Servizi per l'Impiego e gli altri soggetti di cui al punto B (Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore, Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale) sono abilitati a promuovere tirocini anche presso unità operative situate fuori del territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.

E' utile notare alcune differenziazioni rispetto la normativa precedente: non è più possibile per i Centri per l'Impiego e per gli Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3), attivare **tirocini formativi e di orientamento**, che restano attivabili soltanto:

- dalle istituzioni formative universitarie e scolastiche, a cui nella nuova disciplina si aggiungono gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS);
- dagli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002, limitatamente ai propri ex allievi.

Si nota inoltre che «Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale» (prima indicate come «Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie»), oltre ai tirocini estivi di orientamento, potranno attivare anche tirocini formativi e di orientamento limitatamente ai propri ex allievi.

Rispetto alla previgente disciplina fanno inoltre il loro ingresso tra i soggetti promotori di **tirocini di inserimento/reinserimento** lavorativo l'ANPAL (anche attraverso propri enti in house) e le Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto.

4. Soggetti ospitanti

Si considerano “soggetti ospitanti” tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio (art. 1). Possono ospitare tirocinanti tutti soggetti ospitanti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con:

- la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*) con particolare riferimento, anche se l'elenco non può essere considerato esaustivo, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale;
- l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;
- la normativa di cui alla l. n. 68/1999 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*) nel momento di avvio del tirocinio.

Inoltre il soggetto ospitante non può aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

5. Modalità di attivazione: la convenzione

Il tirocinio è regolato da apposita convenzione (che può riguardare più tirocini) tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione. Lo schema da approvare dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti sezioni:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Modalità di attivazione;
- Valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- Monitoraggio;
- Decorrenza e durata della convenzione.

Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) che il tirocinante non verrà impiegato per:

- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

b) che non saranno ospitati tirocinanti:

- che hanno avuto con lo stesso soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;

- che hanno svolto presso il medesimo soggetto ospitante, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017);
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso in cui nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

La delibera propone un nuovo schema tipo di Convenzione, la quale deve esplicitare alcuni punti cardine per la tutela della buona riuscita e della qualità del tirocinio. Ciò avviene tramite le nuove disposizioni in termini di impedimenti e limiti per l'utilizzo del tirocinio, sia strutturali che professionali. Lo scopo è chiaramente combattere gli stage fittizi e l'abuso dello strumento, con particolare attenzione sia alla struttura ospitante (licenziamenti, Cig, sostituzioni) che al rapporto tra tirocinante e azienda ospitante (rapporti di lavoro precedenti, attività svolte).

6. Copertura assicurativa

Il quadro appare immutato rispetto a quanto stabilito nel 2013: i soggetti promotori sono tenuti a garantire ai tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso Inail, nonché presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art.11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere connesso alla copertura assicurativa.

7. Comunicazioni Obbligatorie

Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo così agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L.608/96 e s.m.i. è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.

Rispetto alla legge regionale del 2013, diviene esplicito l'obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria anche nei casi di interruzione e proroga, oltre che di avvio, per facilitare il monitoraggio sui tirocini.

8. Modalità di attuazione: il progetto formativo

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Per i tirocini attivati a favore dei soggetti in condizione di svantaggio, al fine dell'applicazione delle deroghe in termini di durata, ripetibilità, tipologia di mansione e indennità, il servizio sociale pubblico competente che ha in carico la persona, secondo le nuove disposizioni, dovrà sottoscrivere il progetto formativo, oppure attestare comunque, con idonea dichiarazione, di condiderne gli elementi.

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'importo dell'indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti nonché gli estremi delle polizze assicurative.

Inoltre il progetto deve contenere l'indicazione:

- degli obiettivi specifici del percorso formativo cui l'esperienza è finalizzata con riferimento alla Classificazione delle Professioni Istat 2011;
- delle attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività "ADA" e attività) contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015;
- della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).

I tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo, po-

tranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici.

Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

Oltre ai cambiamenti di tipo terminologico («orario giornaliero e settimanale» sostituisce «tempi di accesso ai locali») e di allineamento con le altre disposizioni della presente delibera (disciplina delle attività per disabili e svantaggiati), il cambiamento più rilevante è il riferimento alle ADA (Aree di Attività) contenute nel d.i. 30 giugno 2015, le quali sono aree di attività che contengono «sequenze di processo in un numero non predefinito e funzionale» alla descrizione di un processo di lavoro. «Per ogni ADA, oltre alle attività di lavoro, vengono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che contestualizzano un'attività di lavoro o un insieme di attività di lavoro di una ADA, nelle varie situazioni concrete possibili di lavoro, in funzione di diversi fattori quali, ad esempio, i risultati attesi in termini di prodotto o servizio, le condizioni di esercizio, i livelli di complessità, autonomia e responsabilità».

Il riferimento a tale decreto esplicita la volontà di collegare i tirocini con le indicazioni operative per l'allineamento con il sistema europeo EFQ, il riconoscimento delle qualifiche regionali in ambito nazionale e la certificazione dell'apprendimento non formale e informale, obiettivi condivisi e stabiliti dall'Unione Europea¹.

¹ Qui il testo completo: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2015/Decreto-Interministeriale-30-giugno-2015.pdf>

9. Tutorship

Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o **tutor didattico-organizzativo** e il soggetto ospitante un **tutor aziendale**, questi sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio. Il tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e al termine del tirocinio, redige **l'attestazione sull'attività e le competenze acquisite** dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale. Ogni tutor didattico-organizzativo del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente.

Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Nell'ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor aziendale, come definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di esercizio del tutorato.

La differenza rispetto al 2013 qui è notevole: si pone un limite a **40 tirocinanti** seguiti dallo stesso tutor del soggetto promotore e **3 tirocinanti** seguiti dallo stesso tutor aziendale, con lo scopo di

migliorare la qualità del tutoraggio e non fare del tutor soltanto un soggetto adibito alla firma della documentazione, ma ad una effettiva formazione per il tirocinante.

Rispetto al limite per i tutor dei soggetti promotori può causare un blocco delle attivazioni dei tirocini da parte dei CPI (oltre che di enti di formazione) di più piccole dimensioni, chiamati ad attivare più tirocini rispetto al personale addetto al tutoraggio, con il rischio di inserire figure fittizie che appongono la firma, ma con l'effettivo tutoraggio seguito da una diversa persona.

Rispetto al limite per i tutor aziendali si ritiene che un'unica persona non riesca a seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente in modo qualitativo, con il rischio però che vengano assegnati ragazzi a personale non propriamente competente e/o abituato a formare un ragazzo, a valutare le attività e competenze apprese, e a seguirlo nel suo percorso.

10. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del **dossier individuale**, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'**attestazione finale di tirocinio**, ovvero un documento in cui sono indicate le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività (ADA) contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali, al fine della spendibilità dell'attestazione stessa all'interno del mercato del lavoro. Tale attestazione finale deve essere sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

Sia il dossier individuale che l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di indi-

viduazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13.

La necessaria produzione del «dossier individuale del tirocinante» (che deve contenere le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale), costituisce una novità rispetto alla disciplina precedente. Tramite tale disposizione ed altre della presente delibera (come l'art. 12 che richiama il concetto di ADA, Aree di Attività), il legislatore regionale si avvicina all'obiettivo della validazione e certificazione delle competenze attraverso la definizione di un linguaggio e metodo comune.

11. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a **450,00 euro** lordi mensili, **riducibili** a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Nei periodi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. L'indennità è erogata per intero nel caso in cui l'orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell'orario pieno su base mensile, mentre, nel caso in cui sia previsto su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno, l'indennità è ridotta al 70%.

L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente. L'impegno a riconoscere l'indennità può essere assunto dalla Regione, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire

l'inclusione di particolari categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri soggetti.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste a carico del soggetto ospitante l'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla. In particolare, ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale, il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all'indennità minima di tirocinio; ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un'indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall'INPS non superiore a 600,00 euro mensili.

La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.

L'ammontare dell'indennità di partecipazione vede un leggero incremento rispetto alla normativa precedente che riconosceva come indennità minima una cifra corrispondente a 400 euro mensili riducibili a 300 nel caso di buoni pasto o mensa aziendale. L'indicazione della riduzione dell'indennità nel caso di svolgimento "part time" del tirocinio costituisce una novità nella modalità di calcolo del monte ore mensile, in quanto la normativa precedente precisava soltanto che nel caso di tirocini con un impegno mensile fino a 80 ore, l'indennità veniva ridotta.

12. Monitoraggio

La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione, cessazioni anomale, attività svolta non conforme al progetto formativo individuale, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore, concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi **protocolli di collaborazione** con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corrispondenza dell'indennità di tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l'abuso del tirocinio.

Per le **violazioni non sanabili**, che si verificano nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti (identità dei soggetti titolati alla promozione, caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, durata massima del tirocinio, numero di tirocini attivabili contemporaneamente e numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, convenzione richiesta e relativo piano formativo), sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le **violazioni sanabili**, che si verificano nei caso di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor oppure nel caso di violazioni della convenzione o del piano formativo (quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti) oppure nei casi in cui si verificano violazioni della durata massima del tirocinio (quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme), sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.

Ove tale invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione

del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La novità delle disposizioni in tema di monitoraggio e sanzioni risiede nell'aver previsto un elenco esplicito e tassativo di sanzioni per la casistica delle violazioni delle condizioni e dei limiti previsti in materia di tirocinio. In precedenza la normativa prevedeva un controllo da parte della Regione, anche tramite l'ausilio di Veneto Lavoro, e l'adozione di «provvedimenti restrittivi» non meglio esplicitati; con la nuova delibera invece, si prevedono sanzioni molto gravi, quali l'interdizione temporanea dall'attivazione di nuovi tirocini.

<p>Tipologie di tirocinio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro; - tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: i tirocini finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione; - tirocini estivi di orientamento: tirocini extracurricolari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, rego-
--------------------------------------	---

	<p>larmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - massimo 6 mesi proroghe comprese, prima tipologia; - massimo 6 mesi, proroghe comprese: per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi - massimo 18 mesi proroghe comprese per disabili, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68; - massimo 12 mesi per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: - massimo 9 mesi, proroghe comprese per categorie particolari di persone svantaggiate - massimo 3 mesi, proroghe comprese, per la terza tipologia.
	<ul style="list-style-type: none"> - minimo 2 mesi per tutte le tipologie (1 mese nel caso di soggetti ospitanti con attività stagionali e 14 giorni per tirocinio rivolto a studenti, promosso dai CPI e svolte durante il periodo estivo).
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi per l'Impiego - Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai

	<p>sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della l.r. 9 agosto 2002, n. 19, <i>Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati</i> - Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) - Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house - Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali
Soggetti ospitanti	Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio
Modalità attivazione	Stipulazione di una convenzione tra ente promotore ed ente ospitante che può riguardare l'attivazione di più tirocini. Alla convenzione viene allegato un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor e tutor aziendale, tirocinante).
Garanzie assicurative	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile contro terzi: a carico dell'ente promotore
Comunicazioni obbligatorie	Obbligo soggetto ospitante trasmissione comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9bis, comma 2 dl 510/1996, conv in l. n. 608/1996. Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regio-

	<p>ne il PFI di tirocinio, adempiendo agli obblighi di comunicazione nei confronti delle OO.SS., della DTL e della Regione.</p>
Modalità attuazione	<p>Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e deve seguire il percorso e le attività previste da esso.</p> <p>Funzioni soggetto promotore: supporto azienda ospitante e tirocinante nella fase di avvio e gestione del tirocinio; informativa preventiva al soggetto ospitante sulla disciplina applicata al tirocinio; individuazione dei tutor; predisposizione del piano formativo individuale, del Dossier individuale del tirocinante, e predisposizione dell'attestazione finale; azione di monitoraggio; segnalazione al soggetto ospitante circa il mancato adempimento degli obblighi previsti nel PFI e ai servizi ispettivi circa l'eventuale assegnazione del tirocinante ad attività diverse da quelle contemplate nel PFI; partecipazione al monitoraggio territoriale circa l'andamento dei tirocini attraverso la trasmissione di un rapporto sintetico di analisi dei tirocini avviati.</p> <p>Funzioni soggetto ospitante: stipula convenzione e partecipazione alla definizione del PFI; trasmissione a soggetto promotore delle comunicazioni; individuazione tutor; informativa su salute e sicurezza; partecipazione a stesura del Dossier individuale e dell'attestazione finale;</p> <p>Obblighi tirocinante: attenersi al PFI e svolgimento attività concordate con i tutor.</p>
Tutorship	<p>- Tutor individuato dal soggetto promotore (max 40 tirocinanti). Funzioni: stesura del progetto formativo; coordinamento e pro-</p>

	<p>grammazione; monitoraggio; comunicazione con tirocinante; redazione attestazione finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutor aziendale (max 3 tirocinanti). Funzioni: favorire inserimento tirocinante; promozione acquisizione competenze; aggiornamento documentazione; supervisione percorso formativo. - Aree di collaborazione: definizione profili organizzativi; garanzia monitoraggio e processo attestazione attività svolta.
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	<p>Il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando modello in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro.</p> <p>Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13.</p>
Indennità di partecipazione	<p>Minimo 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.</p> <p>Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un'indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall'INPS non superiore a 600,00 euro mensili.)</p>
Monitoraggio	Ente strumentale Veneto Lavoro
Misure di vigilanza, controllo ispett-	<p>Per le violazioni non sanabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tirocinio è attivato senza il rispetto delle

<p>tivo e disciplina sanzionatoria</p>	<p>condizioni e dei limiti previsti, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti titolati alla promozione; - caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante; - proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini durata massima del tirocinio; - numero di tirocini attivabili contemporaneamente; - numero o percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza; - convenzione richiesta e relativo piano formativo - Intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. <p>Per le violazioni sanabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor - violazioni della convenzione o del piano formativo - quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti; - violazioni della durata massima del tirocinio - quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme. - Invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. <p>Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista</p>
---	---

	<p>l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi.</p> <p>L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>
--	---

Lombardia

di Alessia Battaglia, Arianna D'Ascenzo, Gabriella Di Prisco

1. Introduzione

La d.G.R. n. X/7403 contiene gli indirizzi in materia di tirocini della Regione Lombardia. Così come per la disciplina previgente, **oggetto della deliberazione non sono soltanto i tirocini extracurricolari** (formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo), **ma anche i tirocini curricolari**. La deliberazione infatti contiene una parte riguardante la disciplina generale comune, una parte relativa ai tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati e una relativa ai soli tirocini curricolari.

L'innovazione più significativa apportata dalla Regione riguarda la **durata massima** del tirocinio. Questa, infatti, è **commisurata al livello EQF** delle competenze da acquisire nel corso del periodo formativo, a prescindere dunque dallo status soggettivo del tirocinante (laureato, disoccupato, percettore di forme di sostegno al reddito).

Viene poi introdotto il **divieto assoluto** di attivare un **tirocinio per lo svolgimento di mansioni già svolte da lavoratori licenziati** nei 12 mesi precedenti, **senza far salvi i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo**, clausola invece prevista dalle linee guida.

2. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

Per la Regione Lombardia i tirocini non sono rapporti di lavoro, ma in generale rappresentano una **metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva** finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La scelta di attenersi ad un oggetto della delibera così ampio, quale l'intera materia "tirocini" non è nuova per la Regione Lombardia che, anche nella precedente disciplina, non si limitava ad occuparsi dei soli tirocini extracurricolari, ma anche dei tirocini curricolari. **Oggetto della deliberazione** sono infatti:

- **Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)** rivolti a:
 - soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilascia-

to per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).

- **Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;**
- **Tirocini curricolari**, intesi come percorsi di formazione inseriti all'interno di un percorso di studio, ossia finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, anche se questo viene svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

Anche il legislatore lombardo rinuncia, dunque, alla possibilità di dare una definizione alle tipologie di tirocinio extracurricolare, la cui esistenza viene soltanto accennata (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) e sembra riportare ad un implicito riferimento alla normativa precedentemente vigente in cui, invece, le tre tipologie erano ben distinte e perseguivano funzioni diverse.

3. Durata del tirocinio

In materia di durata del tirocinio, la Regione Lombardia recepisce l'introduzione di una **durata minima** pari a **due mesi**, ridotta ad **un mese** per i soggetti ospitanti che svolgono **attività stagionale** e a **14 giorni** per i **tirocini extracurricolari estivi**. La durata minima dei tirocini curricolari è invece stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dai piani formativi.

La maggiore novità introdotta dalla Lombardia in materia di tirocini si ritrova nella disciplina della durata massima del tirocinio. Infatti, il **parametro di misura della durata massima dei tirocini extracurricolari è il livello EQF delle competenze** da acquisire attraverso il tirocinio e non la tipologia di destinatari a cui il tirocinio si rivolge, come stabilito dalle indicazioni nazionali.

Ciò fa sì che la durata sia slegata dallo status soggettivo del tirocinante (laureato, disoccupato, soggetto beneficiario di forme di sostegno al reddito), ma sia direttamente commisurata alle specifiche esigenze di apprendimento proprie delle competenze che caratterizzano una determinata professione. In Regione Lombardia l'individuazione del livello EQF corrispondente a ciascuna competenza è particolarmente facilitata. Infatti, all'interno del PFI deve essere indicata la figura professionale di riferimento, da individuare tra quelle già declinate in abilità e competenze dal **Quadro regionale degli Standard Professionali** e da questo già ricondotte al corrispondente livello EQF. Una previsione, in sintesi, a sempre maggior difesa dello strumento da eventuali abusi.

In particolare, le possibili **durate massime dei tirocini**, comprensive di proroghe, sono così declinate:

- **sei mesi** per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con **EQF livello 2 e 3**, prorogabile fino ad un massimo di **ulteriori sei mesi** qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con **EQF di almeno livello 4**;
- **dodici mesi** per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con **EQF di almeno livello 4**;
- **due mesi** per **tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo**;
- **stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio** o dei piani formativi per i **tirocini curricolari**.

4. Soggetti promotori

I soggetti promotori di tirocini in Regione Lombardia sono soltanto i seguenti:

- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l'impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Rispetto alle linee guida nazionali, dunque, sembra emergere che, per poter essere soggetto promotore di tirocini in Lombardia, sia necessario essere autorizzato regionale ai servizi per il lavoro, tant'è che neanche l'ANPAL figura tra i possibili soggetti promotori, se non per la promozione di programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini.

Conformandosi poi a quanto previsto dalle linee guida, la Regione prevede che **alcune tipologie di tirocini possano poi essere attivate soltanto da alcuni soggetti promotori:**

- i tirocini extracurricolari estivi rivolti a studenti possono essere attivati soltanto dai Centri per l'impiego;

- i tirocini in c.d. mobilità interregionale (tirocini che si svolgono presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale) possono essere attivati soltanto da istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM e centri per l'impiego. A tale tipologia di tirocini si applicherà la disciplina della Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ospitante ha la sede operativa o la sede legale.

5. Soggetti ospitanti

Anche in Lombardia per soggetto ospitante si intende **qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio**. La novità introdotta rispetto alle linee guida è che il **divieto di attivare tirocini per mansioni equivalenti a quelle svolte da lavoratori licenziati negli ultimi 12 mesi** pare essere **assoluto**, ossia non prevede eccezioni. Questo al contrario della normativa nazionale che invece fa salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. Infatti, le **condizioni per poter essere soggetto ospitante in Regione Lombardia** sono le seguenti:

- conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- conformità alla normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non è possibile accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;

- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non devono essere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga per mansioni medesime a quelle del tirocinio, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

6. Modalità di attivazione

Il tirocinio è svolto sulla base della **convenzione di tirocinio** e di **progetto formativo individuale**. La deliberazione contiene indicazioni piuttosto dettagliate sui contenuti obbligatori di ciascuno dei due documenti e sui requisiti per la loro regolarità formale. Anche la Lombardia recepisce poi l'indicazione sull'obbligatorietà del **Dossier Individuale**, documento introdotto per la prima volta in materia di tirocini dalle linee guida del 2017. Le attività indicate nel PFI infatti costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio attraverso la raccolta di evidenze documentali nel Dossier Individuale.

Nell'ipotesi di **soggetto ospitante multilocalizzato**, le indicazioni restano le medesime della precedente disciplina: si potrà scegliere alternativamente la normativa della Regione o Provincia autonoma in cui il tirocinio è realizzato o la normativa della Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ospitante ha la sede legale. Inoltre, in caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. La deliberazione indica poi i **limiti all'attivazione dei tirocini** tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano il divieto di attivare tirocini nei periodi di malattia, ferie, infortunio di altri lavoratori o nei periodi di picco delle attività, la possibilità di attivare un solo tirocinio con il medesimo tirocinante.

Vengono, infine, **confermati i limiti numerici relativi all'unità operativa** in cui si svolge il tirocinio, nonché i **meccanismi di premialità** introdotti *ex novo* dalle linee guida.

7. Garanzie assicurative

La Regione Lombardia mantiene la possibilità che **responsabile** delle garanzie assicurative **sia il soggetto ospitante, qualora previsto dalla convenzione**. Queste devono avere ad oggetto gli **infortuni sul lavoro** (assicurazione da stipulare presso l'INAIL) e la **responsabilità civile presso terzi**, da effettuare presso idonea compagnia assicuratrice.

Si specifica poi che la copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante.

8. Comunicazioni obbligatorie

Il tirocinio, pur **non costituendo un rapporto di lavoro**, è **soggetto a comunicazione obbligatoria** da parte del soggetto ospitante, il quale però può delegare tale obbligo ad altri soggetti, quale il soggetto promotore.

9. Modalità di attuazione

Il **soggetto promotore** deve:

- presidiare **la qualità dell'esperienza** di tirocinio, in particolare per le Garanzie assicurative e Tutorship;

- collaborare all'azione di monitoraggio e redigere annualmente un rapporto sintetico sui tirocini attivati, il quale viene pubblicato sul proprio sito internet (nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali).

Il **soggetto ospitante** presidia l'attuazione del tirocinio secondo il PFI, in particolare riferimento alla Tutorship e alle Garanzie assicurative.

Il **tirocinate** deve attenersi allo svolgimento di quanto previsto nel PFI e concordato con i tutor di entrambi i soggetti. Le **attività** che il tirocinante deve svolgere, devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, e **non possono essere riconducibili alla sfera privata o all'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.**

10. Tutorship

Le caratteristiche del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante in Regione Lombardia sono le seguenti:

Il tutor del soggetto promotore:

- elabora il progetto formativo (in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante), organizza e monitora il tirocinio e redige il Dossier individuale e l'attestazione finale;
- Deve possedere almeno uno dei seguenti **titoli di studio**: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP;
- predisporre un piano di attività che garantisca la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una **verifica almeno bisettimanale** con il tirocinante;
- può accompagnare fino a **20 tirocinanti contemporaneamente**. Limite che non opera per i soggetti promotori che at-

tivino tirocini con medesime finalità presso lo stesso soggetto ospitante.

Il tutor del soggetto ospitante:

- è responsabile dell'attuazione del PFI e dell'inserimento/affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la sua durata, aggiornando anche la documentazione del tirocinio;
- deve essere in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate per il raggiungimento degli obiettivi del PFI;
- può accompagnare fino ad un massimo di **3 tirocinanti contemporaneamente**;

Il tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore operano congiuntamente per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento per lo svolgimento delle attività e il loro monitoraggio;
- la compilazione dell'attestazione dell'attività svolta e competenze acquisite.

11. Attestazione attività svolta e competenze acquisite

Il **soggetto promotore** al termine del tirocinio:

- rilascia una propria attestazione di svolgimento del tirocinio in cui indica: tipologia, sede e periodo di svolgimento. Provvede inoltre alla registrazione dell'attività nel libretto formativo (se la partecipazione è stata di almeno il **70% della durata**);
- rilascia un attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali (d.d.u.o del 23 dicembre

2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011).

12. Indennità di partecipazione

Al tirocinante viene riconosciuta un'**indennità** di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio **che non potrà essere inferiore a:**

- **euro 500 mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa;
- **euro 350 euro mensili** qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore;
- **300 euro mensili**, qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica.

Qualora l'attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore si prevede la **corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa**.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile**, salvo, in caso di partecipazione inferiore a tale percentuale, salva la riduzione proporzionale dell'ammontare, e fermo restando il minimo di 300 euro mensili.

Nell'ipotesi di **sospensione del tirocinio**, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di **tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito**, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferi-

mento. L'indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

Nel caso di **tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito**, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale le **somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente**. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

13. Monitoraggio

La Regione promuove un **monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio**, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un **rapporto annuale**, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale competente.

La Regione si riserva di **effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore**, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i **provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITamento e sull'autorizzazione**. La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

14. Misura di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurricolare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (il rinvio è dunque alla disciplina precedente, seppur formalmente abrogata da quella in esame), sono previste le seguenti sanzioni:

a) Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano

formativo, sarà prevista **l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.**

b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un **invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.** Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista **l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.**

c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del **soggetto ospitante** anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.). La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi **protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L.**, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno

approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

<p>Tipologie di tirocinio</p>	<p>Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; • lavoratori a rischio di disoccupazione; • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; • soggetti disabili e svantaggiati. <p>Tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;</p> <p>Tirocini curriculari, intesi come percorsi di formazione inseriti all'interno di un percorso di studio, ossia finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, anche se questo viene svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.</p>
<p>Durata</p>	<p><u>Durata minima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese; • un mese per il tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente; • 14 giorni per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

	<ul style="list-style-type: none"> • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari. <p><u>Durata massima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4; • dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4; • due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo; • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.
<p>Soggetti promotori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM; • Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007; • Centri per l'impiego; • accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006; • autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561; • comunità terapeutiche e cooperative sociali,

	<p>purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.</p>
Soggetti ospitanti	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.</p>
Modalità di attivazione	<p>Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio attraverso la raccolta di evidenze documentali nel Dossier Individuale.</p>
Garanzie assicurative	<p>Il soggetto promotore o il soggetto ospitante, deve garantire l'attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL • Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi. <p>La copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante.</p>
Comunicazioni obbligatorie	<p>Il tirocinio, non costituendo un rapporto di lavoro non è soggetto a comunicazione obbligatoria del soggetto ospitante.</p>
Modalità di attuazione	<p>Il soggetto promotore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio; • collaborare all'azione di monitoraggio e redigere un rapporto sintetico sui tirocini attivati. <p>Il soggetto ospitante presidia dell'attuazione del tirocinio secondo il PFI.</p>

	<p>Le attività che il tirocinante deve svolgere, devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, e non possono essere riconducibili alla sfera privata o all'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.</p>
Tutorship	<p>Il tutor del soggetto promotore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP; • può accompagnare fino a 20 tirocinanti contemporaneamente. <p>Il tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	<p>L'attestazione di svolgimento del tirocinio è rilasciata dal soggetto promotore, in cui indica: tipologia, sede e periodo di svolgimento. Provvede alla registrazione dell'attività nel libretto formativo (se la partecipazione è stata di almeno il 70% della durata).</p> <p>Viene rilasciato un attestato delle competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali).</p>
Indennità di partecipazione	<p>Non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa; - euro 350 euro mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore;

	- 300 euro mensili , qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica.
Monitoraggio	La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio , anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale ed effettuati eventuali controlli .
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>a) violazioni non sanabili: intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>b) violazioni sanabili, invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. In caso di inadempimento, l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi sarà rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, a partire dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>c) In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.</p> <p>d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p>

Provincia autonoma di Trento

di Adele Corbo, Carlotta Valsega

1. Introduzione

Il 24 novembre 2017 la Provincia autonoma di Trento ha recepito l'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 emanando la delibera della giunta provinciale n. 1953. Diversamente dalle delibere delle regioni che hanno recepito le linee guida nazionali, il legislatore ha deciso di strutturare i contenuti della delibera provinciale in maniera peculiare, non rispettando pedissequamente i punti contenuti nelle linee guida nazionali: i punti dedicati al monitoraggio, alla vigilanza e controllo ispettivo sono inglobati nelle sezioni dedicate alle parti (soggetto dedicata alle misure di vigilanza e controllo ispettivo ma dedicando spazi specifici a diversi aspetti: è da segnalare l'ampio spazio dedicato al destinatario del tirocinio, ovvero il tirocinante: la Provincia è l'unico caso, all'interno del presente monitoraggio, a dedicare ampio spazio a diritti e obblighi che gli competono.

2. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

Il legislatore della provincia autonoma di Trento ribadisce che il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro. Dopo averlo definito come “finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”, compie una scelta ancora più netta rispetto a quella del legislatore nazionale. Se questi metteva in atto un’operazione di accorpamento, riunendo sotto la stessa etichetta “tirocinio extracurricolare” i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, il legislatore della Provincia compie un ulteriore passo la cui interpretazione non è immediata: sostituisce l’etichetta “tirocinio extracurricolare” con “tirocinio formativo e di orientamento”, che tradizionalmente indicava quella tipologia di tirocinio dedicata ai neolaureati e neodiplomati. Di conseguenza ci si chiede se questa scelta sia volta al qualificare anche le esperienze di tirocinio tradizionalmente finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro prima di tutto come esperienze formative.

I soggetti per i quali è possibile svolgere l’esperienza di tirocinio sono:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014).

3. Durata del tirocinio

La durata massima prevista per i tirocini viene differenziata a seconda della specifica tipologia: **12 mesi** (proroghe comprese) per i tirocini rivolti a disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, soggetti a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di un'altra occupazione, soggetti svantaggiati. Per i soggetti disabili la durata massima viene estesa a **24 mesi** (proroghe comprese).

La durata minima viene invece fissata a **due mesi**, eccetto il caso di:

- a) tirocini svolti presso soggetti ospitanti che lavorano stagionalmente, il cui limite minimo è fissato a un mese;
- b) tirocini per soggetti disabili iscritti alla l. n. 68/1999 promossi nell'ambito di convenzioni di programma con l'Agenzia del Lavoro.

4. Soggetti promotori

I soggetti promotori sono decisamente in numero minore rispetto a quelli previsti dalle linee guida nazionali, nello specifico:

- la provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche, e altri enti che rilasciano titoli di studio **solo per i neo-laureati e neodiplomati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi;**
- istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, **solo per soggetti disoccupati**
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.

Caso particolare è costituito dall'Agencia del Lavoro: essa è una struttura provinciale dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile alla quale la Provincia autonoma di Trento delega l'attuazione degli interventi di politica del lavoro nonché la gestione delle attività amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. Pur venendo citata al comma 2, art. 6 della delibera in analisi, l'Agencia del Lavoro non viene espressamente incluse nell'elenco dei soggetti promotori. Non è ben chiaro quindi

Per quanto riguarda i tirocini in c.d. **mobilità interregionale** (tirocini che si svolgono presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale) la Provincia si allinea parzialmente a quanto previsto dalle linee guida nazionali: possono infatti essere attivati soltanto dalle università, istituzioni universitarie e istituzioni scolastiche e formative anche paritarie (purché siano paritarie). L'allineamento è parziale perché vengono incluse: la Provincia stessa, le comunità terapeutiche, le cooperative sociali (iscritte al registro delle cooperative della Provincia di Trento) e gli enti

non a scopo di lucro finalizzati alla tutela di soggetti disabili, svantaggiati (coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità) e richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.

A tale tipologia di tirocini si applicherà la disciplina (ivi compresa l'indennità di partecipazione) della Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ospitante ha la sede operativa o la sede legale.

5. Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti comprendono qualsiasi soggetto, persona fisica che eserciti attività produttiva o professionale o persona giuridica (di natura pubblica o privata).

Il legislatore vieta il soggetto ospitante di inserire tirocinanti in sostituzione del personale in malattia, maternità, ferie o assenza per congedo e nei periodi di picco delle attività produttive. Inoltre è fatto divieto di inserire tirocinanti per la medesima unità operativa e attività equivalenti a quelle di dipendenti che:

- abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio.

6. Modalità di attivazione

La delibera in analisi, dedica uno spazio specifico alla convenzione e al piano formativo individuale, documenti necessari per l'attivazione del tirocinio.

La convenzione deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante, deve riportare i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio. La convenzione non è vincolata al singolo tirocinio: può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale.

Il legislatore prevede infine la possibilità di stipulare convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

Il piano formativo individuale (di seguito PFI) invece è concordato tra le tre parti coinvolte nel tirocinio: il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante (o da chi ne fa le veci nel caso in cui il tirocinante sia incapace o minore). Nella delibera il legislatore definisce in dettaglio i dati obbligatori che il PFI deve contenere. La corretta stesura del PFI è fondamentale anche in vista della fase di attestazione delle attività svolte al termine del tirocinio e di inserimento dello stesso nel dossier individuale, nel rispetto dei contenuti minimi di cui ai modelli approvati dalla Giunta provinciale.

7. Garanzie assicurative

La Provincia demanda *in primis* al soggetto promotore la responsabilità sull'assicurazione contro gli **infortuni sul lavoro** presso

l'INAIL e la **responsabilità civile verso terzi**, da effettuare presso idonea compagnia assicuratrice.

Solamente nel caso in cui sia espressamente previsto dalla convenzione, il **responsabile** delle garanzie assicurative **può essere il soggetto ospitante**.

Si specifica poi che la copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le eventuali attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante, purché rientranti nel piano formativo individuale.

8. Comunicazioni obbligatorie

In merito alle comunicazioni obbligatorie, la delibera n. 1953/2017 conferma in primo luogo quanto già stabilito nel 2013, per cui il tirocinio, pur non costituendo rapporto di lavoro, è soggetto alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. Ciò nonostante la convenzione può prevedere che il soggetto promotore sostituisca il soggetto ospitante, nonostante rimanga in capo al soggetto ospitante l'obbligo di effettuare la comunicazione (art. 9, comma 2). Quest'ultimo aspetto veniva completato dal dettaglio (non richiamato poi nel 2017) secondo cui ciò non poteva verificarsi se soggetto il promotore fosse stato una Provincia.

Sempre a livello dell'articolo 9, comma 3, si esprime l'obbligo a carico del soggetto ospitante di inviare copia della convenzione individuale e del progetto formativo, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento (fatta eccezione per i tirocini promossi dall'Agenzia del lavoro, per cui non risulta necessario).

9. Modalità di attuazione

Sulla scia di quanto stabilito nel 2013, l'articolo 4 (commi 1 e 2) della delibera in esame precisa come le modalità di attuazione del tirocinio siano comprese e definite nel progetto formativo individuale (PFI), il quale contiene anche gli obiettivi formativi da raggiungere.

Questo, infatti, concordato tra concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, deve riportare:

- l'orario giornaliero e settimanale, che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso;
- la figura professionale di riferimento e le attività previste ad oggetto del tirocinio, facendo riferimento, in attesa della piena operatività della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ove confluisce anche il repertorio provinciale delle professioni di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 10/2013, alle attività previste dal Repertorio delle Professioni INAPP;
- l'ammontare dell'indennità e le garanzie assicurative.

I soggetti promotori sono tenuti a:

- redigere il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI,

- di provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale;
- erogare l'indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto ospitante da convenzione o progetto;

I soggetti ospitanti invece, sono tenuti a:

- rispettare i limiti previsti dall'articolo 8 della delibera in analisi nel calcolo della quota massima di tirocinanti da inserire nell'unità produttiva.
- collaborare con il soggetto promotore alla definizione del PFI e alla stipula della convenzione;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo.
- garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, DPI ecc. idonei nello svolgimento delle attività assegnate;
- informare periodicamente il tutor del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm e relative disposizioni provinciali.

Tra gli obblighi del tirocinante viene confermata la novità introdotta dall'accordo Stato-Regioni, ovvero dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

10. Tutorship

In linea con quanto stabilito nel 2013, la delibera 1953/2017, pur non dedicando esplicitamente un articolo alla tutorship, riconosce a livello degli articoli 6 (comma 5) e 7 (comma 9) la necessità che ad ogni tirocinante vengano affidati sia un tutor, messo a disposizione del soggetto promotore, sia un referente del tirocinio, messo a disposizione dal soggetto ospitante, entrambi con compiti specifici.

Nel primo caso, il tutor designato dal soggetto promotore, oltre ad essere responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga nel rispetto delle attività previste nel progetto individuale. A tal fine ad esso viene attribuita la responsabilità di:

- monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI;
- provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale.

Il tutor del soggetto promotore non può accompagnare nell'esperienza di tirocinio più di 20 tirocinanti nello stesso momento, qualora questi fossero ospitati presso diversi soggetti; fanno eccezione i tirocini promossi dagli enti pubblici, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati.

Nel secondo caso, il tutor ha il compito di:

- definire, in collaborazione con il tutor designato dal soggetto ospitante, le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento;
- seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio; aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registro ecc.);
- collaborare con il tutor del soggetto promotore alla redazione del Dossier individuale, al monitoraggio del percorso formativo, anche con modalità di verifica in itinere e, a conclusione, redigere l'attestazione finale in collaborazione con il tutor del soggetto promotore.

Si prevede che ogni tutor possa seguire fino ad un massimo di **tre tirocinanti contemporaneamente**. Inoltre, nel caso di assenza prolungata il tutor del soggetto ospitante deve essere sostituito con previa comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore e che il tirocinante non possa essere presente presso il soggetto ospitante in assenza del tutor o di altro personale aziendale.

11. Attestazione attività svolta e competenze acquisite

Il soggetto promotore ha l'obbligo di rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio il dossier individuale, basato sulle attività inserite nel PFI e un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Per ottenere tale attestazione, il tirocinante deve garantire la presenza per almeno il **70%** delle ore previste nel PFI.

12. Indennità di partecipazione

Prendendo a riferimento quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012, vediamo che l'articolo 10 della delibera in oggetto chiarisce non solo che nella convenzione o nel PFI è riportata l'indicazione se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tale caso, la misura di compartecipazione (art. 2), ma anche i dettagli della stessa indennità nei vari commi.

Si prevede, anzitutto, che tale importo non possa essere inferiore a € 300,00 lordi mensili o € 70,00 lordi settimanali e non possa essere superiore a € 600,00 lordi mensili o € 140,00 settimanali.

Ciò vale anche per i progetti (previsti da leggi comunitarie, statali, regionali) volti a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale, per i quali non possono essere stabiliti importi superiori ai limiti sopracitati.

Al tirocinante possono, inoltre, essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, i quali, si sottolinea, sono aggiuntivi e non sostitutivi dell'indennità (es. vitto). Nel caso in cui, poi, il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante. L'erogazione dell'indennità a favore del tirocinante si realizza a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile; mentre, durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni rispetto all'indennità di partecipazione. La convenzione, infatti, può prevedere l'esenzione, totale o parziale, dall'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, in relazione alle loro difficoltà di inserimento lavorativo e, qualora già beneficiari di sussidi economici, nei confronti di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Nel caso, invece, di tirocini

a favore di lavoratori, disoccupati o sospesi, beneficiari di sostegno al reddito, mentre i soggetti promotori non possono assumere l'indennità di partecipazione a proprio carico, i soggetti ospitanti possono assumere a proprio carico l'indennità di partecipazione, cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre la concorrenza dell'importo minimo di 300 euro mensili.

13. Monitoraggio

Il legislatore non si sofferma su questo aspetto. Solo all'art. 6 c. 5 si legge che parte del monitoraggio è demandata al soggetto promotore. Al fine di monitorare l'andamento dei tirocini il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato all'Agenzia del lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

14. Misura di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Mentre nel 2013, la Provincia autonoma di Trento si limitava a disporre che, in caso di mancato rispetto delle modalità e degli obiettivi del PFI, senza che ciò non integrasse violazioni più gravi previste dalla normativa statale, i soggetti promotori dovessero formulare un richiamo al soggetto ospitante, assegnandogli un congruo periodo di tempo per adempiere ed in caso di inadempimento il progetto individuale perdeva validità, con l'articolo 12

della delibera del 2017 la disciplina sanzionatoria diviene estremamente dettagliata.

In primo luogo, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio da parte del soggetto ospitante comporta (ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92) una sanzione amministrativa, il cui ammontare, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, va da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

In merito alle violazioni, viene operata una distinzione tra quelle non sanabili e quelle sanabili. Si prevede, infatti, per le violazioni **non sanabili** (come, a titolo esemplificativo, nel caso di attivazione del tirocinio senza il rispetto della proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, della durata massima del tirocinio, del numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, ecc.), **l'intimazione della cessazione del tirocinio** da parte del servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. Mentre, per le **violazioni sanabili**, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.

Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di

nuovi tirocini. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 18 mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.

Inoltre, l'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

Tipologie di tirocinio	Tirocini formativi e di orientamento , rivolti a: a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015; d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014).
Durata	<u>Durata minima:</u> - due mesi per i tirocini extracurriculari , ad eccezione del, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese; - un mese per il tirocinio svolto presso: soggetti ospitanti che operano stagionalmente ;

	<p>soggetti disabili ex. l. 68/99 promossi nell'ambito di convenzioni di programma con l'Agenzia del lavoro</p> <p><u>Durata massima:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodici mesi per: tirocini extracurricolari rivolti a soggetti di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi - ventiquattro mesi tirocini extracurricolari rivolti a soggetti svantaggiati di cui alla lettera e) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi - ventiquattro mesi tirocini extracurricolari rivolti a soggetti disabili di cui alla lettera e) dell'art. 2 c. 2 della delibera in analisi
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - La provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione; - Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche, e altri enti che rilasciano titoli di studio solo per i neolaureati e neodiplomati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi; - Istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, solo per soggetti disoccupati - comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti
Soggetti ospitanti	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.</p>
Modalità di attuazione	<p>Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. Le</p>

	attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio attraverso la raccolta di evidenze documentali nel Dossier Individuale .
Garanzie assicurative	<p>Il soggetto promotore o, se previsto dalla convenzione, il soggetto ospitante, deve garantire l'attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL - Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi. <p>La copertura assicurativa deve coprire il tirocinante anche per le attività svolte fuori dalla sede del soggetto ospitante, qualora previste dal PFI.</p>
Comunicazioni obbligatorie	Il tirocinio, pur non costituendo un rapporto di lavoro è soggetto a comunicazione obbligatoria del soggetto ospitante.
Modalità di attuazione	<p>I soggetti promotori sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; - individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI, - di provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale; - erogare l'indennità di partecipazione, ove tale

	<p>adempimento non sia previsto in capo al soggetto ospitante da convenzione o progetto;</p> <p>I soggetti ospitanti invece, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare i limiti previsti dall'articolo 8 della delibera in analisi nel calcolo della quota massima di tirocinanti da inserire nell'unità produttiva. - collaborare con il soggetto promotore alla definizione del PFI e alla stipula della convenzione; - favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; - designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo. - garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, DPI ecc. idonei nello svolgimento delle attività assegnate; - informare periodicamente il tutor del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso; - essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm e relative disposizioni provinciali. <p>Tra gli obblighi del tirocinante viene confermata la novità introdotta dall'accordo Stato-Regioni che comporta una sua maggiore responsabilizzazione, ovvero dare tempestiva e motivata comunicazione</p>
--	--

	scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
Tutorship	<p>Il tutor del soggetto promotore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI; - provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale. <p>Il tutor del soggetto ospitante invece deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI; - provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale.
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	Attestato rilasciato dal soggetto promotore e inserimento delle attività svolte nel dossier individuale del tirocinante. L'attestato può essere rilasciato solo qualora il tirocinante svolga il 70% del periodo previsto nel PFI del tirocinio.
Indennità di partecipazione	Non inferiore a 300 euro lordi mensili e non superiore a 600 euro lordi mensili
Monitoraggio	Il soggetto promotore redige un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento la-

	<p>vorativo. Il Rapporto è inviato all'Agenzia del lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p>
<p>Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria</p>	<p>Violazioni non sanabili: intimazione della cessazione del tirocinio da parte del servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>Violazioni sanabili: invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.</p> <p>Laddove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 18 mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.</p>

Marche

di Rachele Berlese, Arianna D'Ascenzo, Diana Larenza

1. Introduzione

La Regione Marche, con **d.G.R. 1474 dell'11 dicembre 2017**, recepisce ed attua l'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, revocando così la precedente d.G.R. n. 1134/2013. Con l'intento di contenere eventuali abusi, la delibera precisa che l'istituto del Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

La normativa regionale riprende sostanzialmente il contenuto delle linee guida nazionali. Tra i punti di distacco rispetto alla normativa nazionale, vi è la disciplina della durata massima del tirocinio. Invece dei 12 mesi previsti dalle linee guida nazionali, il legislatore regionale prevede infatti una durata ordinaria massima del tirocinio pari a sei mesi per la quasi totalità delle categorie di soggetti cui è rivolto. Tuttavia, un punto di contatto con la legislazione nazionale si ha laddove il legislatore regionale prevede che, la durata del tirocinio possa essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante.

Occorre rilevare che alcune occasioni sono state perse dal legislatore regionale. In particolare, si rinuncia alla possibilità di dare una definizione di tirocinio curriculare e di declinare le eventuali tipologie in cui si articola il tirocinio extra-curricolare, non rispecchiando in questo aspetto l'impostazione delle linee guida nazionali.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

1.1. Principi comuni

Riprendendo l'espressione delle linee guida, la delibera definisce il **tirocinio extracurricolare** come una misura formativa di politica attiva, che ha lo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Quanto **all'ambito di applicazione**, l'art. 2 della delibera precisa che l'oggetto del provvedimento sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento ovvero di inserimento/reinserimento lavorativo), che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche. Invece non rientrano nell'oggetto del provvedimento:

- i tirocini curricolari (promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale), ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in

quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.

- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.
- i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale.
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'accordo 99/CSR del 5 agosto 2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", recepite con la Deliberazione di Giunta n. 395 del 13 maggio 2015.

Inoltre, resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, disciplinati dall'accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 ("Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" ed attualmente recepito con Deliberazione di Giunta n. 293/2016).

L'art. 3, ancora una volta riprendendo le disposizioni delle linee guida, precisa che i **destinatari** dei tirocini extracurricolari sono:

- a) soggetti in stato di disoccupazione
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, che possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.lgs. n. 66/2003 (in

queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno)

- e) i soggetti disabili (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999), le persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014.

Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

1.2. Definizione

Il **tirocinio extra-curricolare** è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e non si configura come un rapporto di lavoro.

1.3. Tipologie

La delibera non precisa (come fa la normativa nazionale) quali siano le varie tipologie di tirocinio extra-curricolare, ma si limita a dare una definizione di **tirocinio estivo**, ovvero quello promosso

durante le vacanze estive e rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, avente fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrente al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro). Tale tipologia di tirocinio è promossa durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati.

2. Durata

La **durata ordinaria** per i tirocini extracurricolari disciplinati dall'art. 3, lettere a), b), c) e d), comprensiva di proroghe è di sei mesi. La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, **può essere elevata** in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante.

La durata è di **dodici mesi**, elevabile fino a ventiquattro mesi, nel caso di tirocini a favore di soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014.

La durata del tirocinio è concordata tra il soggetto promotore, il tirocinante ed il soggetto ospitante, in considerazione delle finalità del progetto formativo e di inserimento lavorativo.

L'eventuale **proroga**, entro i limiti massimi stabiliti, è valutata dal soggetto promotore ed è concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante.

La **durata minima** del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. Nel caso invece dei **tirocini estivi** la durata minima è di 14 giorni e la durata massima è di 3 mesi.

Come nel caso della normativa nazionale, il tirocinante ha diritto ad una **sospensione** del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione è indicato nel PFI e non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Riprendendo totalmente la disciplina nazionale dell'istituto dell'interruzione del tirocinio, la delibera prevede che il tirocinante possa **interrompere** il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore; inoltre, il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere altresì interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroga e comunque nel rispetto dei limiti di durata previsti dal presente articolo e di quanto stabilito dal successivo articolo 10, relativo ai limiti numerici e i criteri di premialità. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di indicati dall'art. 10 (1 tirocinante per le unità operative da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato; 2 tirocinanti per le unità operative da 0 a 6 dipendenti a tempo indeterminato o determinato e dieci per cento (10%) di tirocini per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, sempre purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Il **meccanismo della premialità**, introdotto con le Nuove linee guida del 2017 e ripreso dalla delibera delle Marche, prevede che per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota prevista, sia subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi per un tirocinante.

3. Soggetti promotori

Riprendendo totalmente le linee guida nazionali, il legislatore regionale definisce un elenco di soggetti promotori dei tirocini:

- a. Centri per l'Impiego (la competenza del tirocinio è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. In caso di tirocini svolti in più sedi operative, il Centro per l'impiego competente per la promo-

zione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente).

- b. Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla d.G.R. n. 1583/2014 e s.m.i.
- c. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.
- d. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.
- e. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
- f. Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti.
- g. Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche.
- h. Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma, 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.
- i. Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

I tirocinanti e i soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di tirocinio.

La delibera precisa che la Regione Marche con successivo atto, stabilirà le procedure per l'iscrizione dei soggetti promotori in un apposito elenco pubblicato on line nel sito istituzionale della Regione Marche.

Si precisa inoltre che gli Enti promotori hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente i tirocini promossi agli atti, e di inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi, alla Regione Marche.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche da parte di altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui all'elenco sopra riportato.

4. Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti i tirocini extracurricolari sono i soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nella Regione Marche e può essere costituita dalle sedi operative del soggetto ospitante.

Così come nelle linee guida, vengono specificati alcuni requisiti e condizioni necessarie per poter ospitare tirocinanti. In particolare, il soggetto ospitante:

- deve garantire la regolarità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di assunzioni obbligatorie
- deve garantire l'applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.
- non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

- che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
- Non potrà attivare tirocini (fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali), per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui è stato effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporta, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto e risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro.
- Non potrà attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- Non potrà attivare tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- Non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell’ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell’ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).

Infine si precisa che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

All'art. 8, la delibera regola l'ipotesi di tirocinio presso **soggetto ospitante multilocalizzato** (anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, in diverse Regioni e Province autonome): in questa ipotesi il soggetto ospitante ha la facoltà di scegliere la regolamentazione della delibera, qualora abbia nel territorio della Regione Marche, una sede legale o operativa. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Marche la scelta operata. La scelta effettuata dall'ente ospitante deve essere indicata nella Convenzione in modo da agevolare le consequenziali e necessarie attività ispettive e di accertamento. Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolge in parte in una Regione, in parte in altra Regione, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

5. Modalità di attivazione: la convenzione

I tirocini sono attivati sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Ogni Convenzione può riguardare più progetti di tirocinio, anche con finalità diverse.

La Convenzione ha una durata massima di trentasei mesi e deve contenere le seguenti informazioni:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante
- Modalità di attivazione
- Valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, secondo le modalità indicate nel presente atto
- Monitoraggio
- Decorrenza e durata della Convenzione.

Alla Convenzione deve essere allegato un PFI - Progetto Formativo Individuale - per ogni tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi previsti.

Il PFI deve comunque contenere:

A - Dati identificativi del

- Soggetto promotore
- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Tutor del soggetto promotore
- Tutor del soggetto ospitante

B - Elementi descrittivi del tirocinio

- Finalità
- Settore dell'attività economica del soggetto ospitante (se trattasi di azienda la classificazione ATECO)
- Area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT)
- Sede operativa del tirocinio
- Estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste
- Durata e periodo di svolgimento con indicazione delle ore giornaliere e settimanali
- Entità dell'indennità

6. Copertura assicurativa

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI. La Regione Marche può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette copertu-

re assicurative. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative Convenzioni si definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

7. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dal DL n. 510/1996, art. 9 bis comma 2. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria

8. Modalità di attuazione: il progetto formativo

Il tirocinio si attua in base ad un **progetto formativo individuale (PFI) è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.** Il soggetto promotore consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il PFI.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare e documentare l'esperienza stessa di tirocinio nel Dossier individuale e nell'Attestazione finale. Spetta al soggetto promotore presiedere e monitorare l'esperienza di tirocinio, e valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante, nonché favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative. Gli altri compiti comprendono:

- Fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi.
- Individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante.
- Provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio.
- Segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
- Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione Marche.

Spetta al soggetto ospitante garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI, in particolare deve: Stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI.

- Trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni.
- Designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i

propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI.

- Garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
- Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- Collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante.

9. Tutorship

Durante il percorso formativo il tirocinante è accompagnato da **due tutor**, individuati all'interno della convenzione di tirocinio rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. L'art. 16 della delibera elenca nel dettaglio quali sono le funzioni assegnate a ciascun tutor, ripercorrendo nel complesso quanto previsto dalle linee guida del 2017.

Il tutor **indicato dal soggetto promotore** svolge le seguenti funzioni:

- Elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante.

- Coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio.
- Monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante.
- Provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.
- Acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di **venti tirocinanti contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivano tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Marche si riserva comunque di prevedere **limiti diversi con riguardo a tirocini finanziati attraverso appositi Avvisi pubblici**.

Il **tutor individuato dal soggetto ospitante** è il **responsabile dell'inserimento e affiancamento del** tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI.

Il tutor del soggetto ospitante deve infatti possedere **esperienze e competenze professionali adeguate** per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un **massimo di tre tirocinanti contemporaneamente**. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor indicato dal soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante.
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante.
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio.
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio.
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo.
- garantire il processo di tracciabilità, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

10. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'**Attestazione finale**, compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante sulla base del [modello](#) adottato con decreto dirigenziale n. **430/SIM/2017** e reperibile alla pagina del sito regionale dedicata. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute

nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante dovrà aver svolto **almeno il 75% della durata del tirocinio prevista nel PFI.**

Il Dossier individuale e l'Attestazione finale del tirocinio costituiscono **documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze** ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

11. Indennità di partecipazione

L'art. 18 della delibera prevede che per la partecipazione al tirocinio sia corrisposta al tirocinante un'**indennità mensile, minima, di euro 400,00.** Nel caso in cui l'orario settimanale del tirocinio sia pari o superiore alle 30 ore, l'**indennità minima di partecipazione è elevata ad euro 500,00.**

L'indennità è erogata per intero **a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%.**

L'indennità di partecipazione non è dovuta:

- durante il periodo di sospensione del tirocinio;
- nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, in accordo con la normativa nazionale di riferimento.

Per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito l'indennità di tirocinio è corrisposta per **il periodo coincidente**

con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a **concorrenza con l'indennità minima** prevista.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la **facoltà ai soggetti ospitanti** di erogare **un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito**, anche oltre l'indennità minima di partecipazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale **reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente** (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

Dal punto di vista giuridico, **la partecipazione al tirocinio non è configurabile quale attività lavorativa**, ed infatti **non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante**.

La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** ai sensi della Legge n. 92/2012.

12. Monitoraggio

La Regione Marche promuove il monitoraggio dell'esperienza di tirocinio tramite il **sistema informativo regionale** e il sistema delle **comunicazioni obbligatorie**, valutando gli esiti anche in termini di **inserimenti lavorativi**. Gli esiti del monitoraggio effettuato sono pubblicati e comunicati alla **Commissione regionale Lavoro**. La delibera specifica inoltre che è intenzione della Regione porre particolare attenzione alla rilevazione di eventuali distorsioni e/o strumentalizzazioni nell'uso dell'istituto del tirocinio, con riguardo alle attività svolte, se non conformi al PFI, alle cessazioni anomale, alle mansioni cui i tirocinanti vengono adibiti, alla reiterazione del soggetto ospitante a copertura di spe-

cifica mansione, all'impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, all'incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore e alla concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

13. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

La Regione Marche si riserva di promuovere **misure finalizzate ad evitare l'abuso dello strumento del tirocinio**, anche attraverso **campagne informative e/o formative** anche di concerto con le parti sociali, ferme restando la competenza statale in materia di vigilanza in ordine alla corretta **qualificazione dei rapporti di tirocinio** e le disposizioni previste in caso di **omissione delle comunicazioni obbligatorie e in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione**.

Per le **violazioni non sanabili**, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla delibera agli artt. 3 (*Destinatari dei tirocini extracurricolari*); 6 (*Soggetti promotori*); 7 (*Soggetti ospitanti*); 9 (*Condizioni di attivazione*) 10 (*Limiti numerici e primalità*); 11 (*Modalità di attivazione del tirocinio*) e 12 (*Garanzie assicurative e Comunicazioni obbligatorie*) sarà comunicata **l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche** (Struttura regionale o Soggetto promotore), e **l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini**.

Per le violazioni sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio si svolga senza il rispetto delle condizioni previste dalla delibera agli artt. 13 (*Modalità di attuazione: il soggetto promotore*), 14

(*Modalità di attuazione: il soggetto ospitante*), 15 (*Modalità di attuazione: il tirocinante*), 16 (*Tutoraggio*) e 19 (*Monitoraggio*), se la durata residua del tirocinio consenta di **ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti**, sarà intimata, da parte della Regione Marche e/o dell'Ente promotore, **la regolarizzazione senza sanzioni**.

Ove **l'intimazione non venga adempiuta**, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di **seconda violazione nell'arco di 24 mesi** dalla prima interdizione, l'interdizione successiva avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi **di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione**, l'interdizione avrà durata di 12 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di **riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato** operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Regione Marche dichiara infine l'impegno a promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tipologie di tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> - tirocinio estivo, quello promosso durante le vacanze estive e rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, avente fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di stu-
-------------------------------	---

	<p>di e non concorrente al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro). Tale tipologia di tirocinio è promossa durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati.</p>
<p>Durata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La durata ordinaria per i tirocini extracurricolari disciplinati dall'art. 3, lettere a), b), c) e d), comprensiva di proroghe è di sei mesi. - La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, può essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante. - La durata è di dodici mesi, elevabile fino a ventiquattro mesi, nel caso di tirocini previsti alla lettera e) dell'art. 3 (a favore di soggetti disabili, persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014). <ul style="list-style-type: none"> - La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. Nel caso invece dei tirocini estivi la durata minima è di 14

	giorni e la durata massima è di 3 mesi.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - Centri per l'Impiego (la competenza del tirocinio è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. In caso di tirocini svolti in più sedi operative, il Centro per l'impiego competente per la promozione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente). - Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla d.G.R. n. 1583/2014 e s.m.i. - Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM. - Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale. - Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). - Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. - Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche. - Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma, 1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto. - Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Soggetti ospitanti	I soggetti ospitanti i tirocini extracurricolari sono i soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o

	privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici.
Modalità attivazione	<p>I tirocini sono attivati sulla base di apposite Convenzioni (di durata massima di 36 mesi) stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Ogni Convenzione può riguardare più progetti di tirocinio, anche con finalità diverse e deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante • Modalità di attivazione • Valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, secondo le modalità indicate nel presente atto • Monitoraggio • Decorrenza e durata della Convenzione. <p>Alla Convenzione deve essere allegato un PFI - Progetto Formativo Individuale - per ogni tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi previsti.</p>
Garanzie assicurative	<p>Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.</p>
Comunicazioni obbligatorie	<p>Comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dal DL n. 510/1996, art. 9 bis comma 2.</p>
Modalità attuazione	<p>Il tirocinio si attua in base ad un progetto for-</p>

ne	<p>mativo individuale (PFI) sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il PFI.</p> <p>Funzioni del soggetto promotore: presiedere e monitorare l'esperienza di tirocinio, e valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante, nonché favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative. Fornire un'informazione preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio; individuare un tutor; promuovere il buon andamento del tirocinio; segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio; contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.</p> <p>Funzioni del soggetto ospitante: garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI; stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; designare un tutor; garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assegnate; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio</p>
----	--

	<p>dell'Attestazione finale.</p> <p>Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante.</p>
Tutorship	<ul style="list-style-type: none"> • Tutor individuato dal soggetto promotore (può accompagnare al massimo 20 tirocinanti contemporaneamente). Funzioni: Elaborazione del PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; stesura del progetto formativo; coordinamento e programmazione; monitoraggio; composizione del Dossier individuale; predisposizione della Attestazione finale. • Tutor individuato dal soggetto ospitante (può accompagnare al massimo 3 tirocinanti contemporaneamente). Funzioni: favorire inserimento tirocinante; promozione attività previste dal PFI; aggiornamento documentazione; composizione del Dossier individuale e predisposizione dell'Attestazione finale. È il responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante. • Aree di collaborazione: definizione profili organizzativi; monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo; documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.
Attestazione attività svolta e competenze acquisite	<p>Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante compilata sulla base del modello adottato con decreto diri-</p>

	genziale n. 430/SIM/2017.
Indennità di partecipazione	<p>Indennità mensile, minima, di euro 400,00. Nel caso in cui l'orario settimanale del tirocinio è pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è elevata ad euro 500,00.</p> <p>L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%.</p>
Monitoraggio	<p>La Regione Marche verifica l'accesso allo strumento del tirocinio, promuove il monitoraggio dell'esperienza di tirocinio, verifica e valuta gli esiti anche in termini di inserimenti lavorativi tramite il sistema informativo regionale ed il sistema delle comunicazioni obbligatorie.</p>
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>Per le violazioni non sanabili, è comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche (Struttura regionale o Soggetto promotore), e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>Per le violazioni sanabili, se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, è intimata, da parte della Regione Marche e/o dell'Ente promotore, la regolarizzazione senza sanzioni.</p> <p>Ove l'intimazione non venga adempiuta, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione</p>

	<p>successiva avrà durata di 18 mesi.</p> <p>In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 12 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>
--	---

Piemonte

di Giulia Tiberi

1. Introduzione

Il tirocinio, ai sensi della d.G.R. 22 dicembre 2017, n. 85-6277 è una **misura formativa di politica attiva**, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e non si configura come un rapporto di lavoro.

Dopo aver individuato i **destinatari** della nuova disciplina, la delibera contiene l'elenco di tutte le tipologie di tirocini ai quali non si applicheranno le nuove regole.

Tra gli aspetti più rilevanti va menzionato il fatto che **la durata** dei tirocini sia rimasta a **sei mesi**, comprese le proroghe, con due eccezioni, per le persone svantaggiate e per i disabili, secondo quanto già contenuto nella preesistente d.G.R. n.74-5911, anziché essere estesa a dodici, come previsto dalle Linee-guida 2017.

Inoltre, sono previste delle **limitazioni aggiuntive, per quanto riguarda i soggetti ai quali può essere attivato un tirocinio**, in particolare per coloro che abbiano già prestato lavoro occasionale o accessorio presso la stessa azienda o professionisti abilitati

all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Va segnalato anche che **l'indennità di partecipazione** corrisposta al tirocinante a tempo pieno non sarà inferiore ai 600 euro, eventualmente proporzionalmente ridotta in base alle ore impiegate fino ad un minimo di 300 euro per 20 ore, per cui rispetto alle indicazioni nazionali, la somma è superiore.

Nonostante la nuova disciplina riproduca le sanzioni previste all'interno delle Linee-Guida, vengono inserite ulteriori ipotesi con le relative sanzioni, volte a colpire le recidive.

La Regione Piemonte si impegna, infine, in una serie di attività di **monitoraggio e diffusione dei dati** relativi all'attivazione dei tirocini e al loro corretto utilizzo.

2. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

Dopo aver specificato la **finalità del tirocinio**, ossia quella di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante, attraverso un contatto diretto con il soggetto ospitante, si sottolinea che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e si individuano le materie non oggetto della seguente disciplina.

Si ricalca la previsione delle linee guida, **escludendo dall'applicazione di questa delibera:**

- i tirocini curricolari;
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'apposita disci-

plina di recepimento dell'accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 e tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

I soggetti destinatari della nuova normativa regionale vengono individuati in maniera più dettagliata rispetto alle Linee-Guida nazionali, pur riprendendone tutte le varie ipotesi di tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015;
- soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione, ai soggetti disabili e svantaggiati.

Inoltre si specifica che, per poter svolgere il tirocinio, è necessario aver compiuto i 16 anni di età ed aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.

3. Durata del tirocinio

In ordine alla **durata del tirocinio** è opportuno segnalare che **la Regione Piemonte ha mantenuto quanto già stabilito dalla D.G.R n.74-5911 del 2013** che attuava le Linee-Guida del 2013. Pertanto la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari non può essere superiore a sei mesi, ad esclusione di quelli per i soggetti svantaggiati che possono arrivare a 12 mesi, mentre per i soggetti disabili di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

Nonostante il mancato recepimento dei nuovi limiti di durata massima, **vengono riprese le previsioni relative**: alla durata minima del tirocinio che non può essere inferiore a due mesi; alla durata effettiva del tirocinio; alla sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore, in caso di infortunio o malattia di lunga durata o per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi; all'interruzione del tirocinio, dove viene specificato, a differenza delle linee-guida, che le motivazioni dell'interruzione debbono risultare da apposita relazione.

4. Soggetti promotori

I soggetti che sono individuati come promotori dei tirocini sono gli stessi previsti a livello nazionale, con la sola eccezione della lettera h) dell'art.4 che attribuisce la facoltà di attivare tirocini anche ai Comuni, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ad Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) del D.lgs. n. 276/2003, purché siano autorizzati ai sensi del medesimo D.lgs. n. 276/2003, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative.

5. Soggetti ospitanti

Tenendo conto del fatto che le linee-guida attribuiscono alle Regioni e alle Province Autonome la possibilità di specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante, sulla

base della generica indicazione da esse fornita, la nuova delibera Piemonte individua i **seguenti soggetti**:

- le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio;
- le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente.

Si inserisce il seguente **limite alla possibilità che un soggetto possa ospitare**: deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oltre che con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi, come previsto anche dalle linee-guida) ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e smi, impegnandosi a fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione al tirocinante.

Tutte le altre limitazioni per il soggetto di ospitare un tirocinante sono le stesse previste a livello nazionale.

La disciplina applicabile in caso di **soggetto ospitante multicalizzato**, che nelle linee-guida è inserita nell'art. 9 riguardante le modalità di attuazione, è invece oggetto di specifico articolo nella nuova delibera della Regione Piemonte. Di fatto, in entrambi i casi è previsto che il tirocinio possa essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (come, peraltro, stabilito dall'art. 2, comma *5ter* del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazione in legge n. 99/2013). Pertanto, qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa da quella prevista per la Regione Piemonte per un tirocinio attivato presso una unità operativa in Piemonte, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

6. Modalità di attivazione

Tutto quanto attiene **ai limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è ripreso dalle linee-guida ad eccezione di due aspetti**. Infatti viene inserita la previsione in virtù della quale, nel caso in cui il **tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti**, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio. L'altro elemento di non continuità con le indicazioni nazionali, è il **mancato riferimento all'opportunità di svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente**, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, mentre viene consentito il tirocinio in costanza di rapporto di lavoro.

Il tirocinio, per poter essere attivato, deve essere svolto secondo le indicazioni contenute nel PFI. Tuttavia ci sono delle **condizioni preesistenti all'attivazione** che possono limitarla o impedirle. Oltre a quelle previste dalle linee guida nazionali, la D.G.R Piemonte ne introduce di nuove:

- non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione oppure prestazioni di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54-bis del D.l. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attivi-

tà tipiche ovvero riservate alla professione; in caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso il tirocinio, solo nell'ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo.

I tirocini vengono attivati mediante convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e, nella nuova disciplina del Piemonte, viene individuata in 24 mesi, la durata di tali convenzioni, che possono avere ad oggetto più tirocini.

Sulla base delle indicazioni di contenuto date dalle linee-guida nazionali, la Regione, ha provveduto a dettagliare i vari elementi essenziali che il PFI deve contenere.

In materia di orario di lavoro vengono indicate delle specifiche prescrizioni ad integrazione di quanto già contenuto nelle linee guida. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a svolgere e non è consentito il suo inserimento in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità in relazione alle esigenze formative purché venga adeguatamente motivato e specificato nel PFI.

7. Garanzie assicurative

Le disposizioni in materia di garanzie assicurative vengono riprese dalle linee-guida con delle precisazioni.

In particolare, in caso di infortunio, **viene individuato l'obbligo di denuncia secondo le modalità indicate dall'INAIL** a carico del soggetto (promotore o ospitante) che ha aperto la posizio-

ne assicurativa. Per quanto riguarda la facoltà delle Regioni e delle Provincie Autonome di assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative in questione, è stabilito che la Regione possa farlo nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

8. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante **un'indennità** che, rispetto alla previsione minima delle Linee-guida di 300 euro, in Piemonte **non può essere di importo inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali**, che può diminuire proporzionalmente all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. Viene comunque consentito alle parti coinvolte di concordare un'indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati. L'unico riferimento che viene fatto al rapporto tra indennità di partecipazione e misure di sostegno al reddito è che l'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche a coloro che percepiscono ammortizzatori sociali, e le due somme possono essere cumulabili.

9. Modalità di attuazione e tutorship

La disciplina delle **attribuzioni del soggetto promotore, del soggetto ospitante e delle figure di tutor** che operano all'interno delle due realtà, è inserita in tre articoli differenti pur riprendendo pedissequamente quanto previsto dalle linee-guida.

Va segnalata un'unica previsione integrativa che riguarda il rapporto numerico tra tutor del soggetto promotore e tirocinante il quale non dovrebbe essere superiore a 1/20 ma potrà essere derogato esclusivamente per i tirocini attivati dai Centri per l'impiego (CPI) della Regione Piemonte nell'ambito di iniziative di politica attiva promosse e finanziate dalla Regione Piemonte, da ANPAL e/o da altri soggetti pubblici, fino all'attuazione del Piano Nazionale di Rafforzamento degli organici dei CPI con l'entrata in servizio delle risorse umane aggiuntive previste dallo stesso Piano.

10. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'**attestazione finale**, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione. Per tutto quanto attiene questo aspetto, viene perfettamente ribadito quanto contenuto nelle nuove Linee-guida 2017.

11. Monitoraggio

La Regione Piemonte tramite il sistema regionale dei tirocini e attraverso le comunicazioni obbligatorie **svolgerà l'attività di verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, di monitoraggio in itinere del percorso e degli inserimenti lavorativi post tirocinio**, secondo quanto previsto dalle linee-guida in materia di monitoraggio. In particolare porrà attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante

a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

La Regione Piemonte si impegna inoltre a divulgare, tramite i canali istituzionali e il sistema informativo regionale, gli esiti di tale attività di monitoraggio e i dati relativi all'attivazione dei tirocini.

12. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Insieme alle nuove regole previste dalle linee-guida in materia di vigilanza e di sanzioni, la delibera inserisce ulteriori precisazioni:

- nel caso seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
- nel caso di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
- anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L. è disposta l'interdizione all'attivazione di tirocini per il soggetto ospitante.

Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini ed impedire distorsivi e strutturali ricorsi a tale strumento, la Regione Piemonte si impegna, inoltre, a stipulare appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

13. Disposizioni finali e transitorie

A conclusione delle previsioni normative, la Delibera stabilisce che **la disciplina contenuta nell'Allegato 1 della d.G.R. 74-5911 del 3 giugno 2013 si intende integralmente revocata e sostituita** dalla presente e che i tirocini già avviati, ossia con data di inizio tirocinio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disciplina saranno regolati dalla D.G.R 74-5911 del 3 giugno 2013 fino alla loro conclusione, proroghe comprese.

Tipologie di tirocinio	<p>Tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti in stato di disoccupazione ; - soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; - lavoratori a rischio di disoccupazione; - soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione; - soggetti disabili e svantaggiati. <p>Per poter svolgere il tirocinio, è necessario aver compiuto i 16 anni di età ed aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente.</p>
Durata	Durata massima , comprensiva di proroghe, di 6 mesi per tutte le ipotesi ad eccezione di:

	<ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi per soggetti svantaggiati; - 24 mesi per soggetti disabili. <p>Durata minima 2 mesi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL); - istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM nonché istituzioni scolastiche statali e non statali e fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) che rilasciano titoli con valore legale, con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio; - soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento della qualifica; - soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali - i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) del D.Lgs. 276/03, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 276/03 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;

	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ovvero accreditati ai servizi per il lavoro che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte; - agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Soggetti ospitanti	<ul style="list-style-type: none"> - le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio; - le Associazioni e Fondazioni purché abbiano almeno un dipendente. <p>In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla Regione.</p>
Modalità di attivazione	<p>I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, che possono avere massima durata di 24 mesi e riguardare più tirocini. Alla convenzione è allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) che deve contenere alcuni elementi essenziali.</p> <p>Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40; l’orario sarà indicato nel PFI.</p> <p>I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.</p>
Indennità di partecipazione	<p>Indennità corrisposta di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; può diminuire</p>

	<p>proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali con facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore.</p> <p>L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.</p> <p>Nei periodi di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.</p> <p>L'indennità è corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito.</p>
Tutorship	<p>Il tutor individuato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; - monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale; - acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione <p>Il tutor del soggetto ospitante svolge le se-</p>

	<p>guenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorisce l'inserimento del tirocinante; - promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; - collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale. <p>Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento; - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo; garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.
Garanzia assicurativa	<p>Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.</p> <p>La copertura deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI. In caso</p>

	di infortunio, l'obbligo di denuncia all'INAIL è a carico del soggetto che ha aperto la posizione assicurativa.
Attestazione dell'attività svolta	Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale , firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Regione purché abbia partecipato almeno al 75% della durata prevista nel PFI.
Monitoraggio	La Regione monitora il rispetto delle finalità e delle regole che disciplinano il tirocinio impegnandosi a divulgare i dati relativi a tale attività e alle attivazioni di tirocini.
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Piemonte provvede ad inserire ipotesi di violazioni non sanabili con la sanzione dell' 'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Piemonte e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini e sanabili , con la sanzione dell'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Liguria

di Alessia Battaglia, Gabriella Di Prisco, Carlotta Valsega

1. Introduzione

La **d.G.R. 28 dicembre 2017, n. 1186**, della Regione Liguria, avente ad oggetto *Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari approvata con DGR 1052/2013* interviene, seppur con circa un mese di ritardo dalla data di scadenza imposta dal legislatore nazionale, a disciplinare la materia dei tirocini extracurricolari alla luce delle linee guida ministeriali del maggio 2017.

La Regione Liguria sceglie di non discostarsi dalle indicazioni nazionali, se non per l'aspetto che riguarda la durata massima dei tirocini. Mentre, infatti, le linee guida consentono che i tirocini possano arrivare ad avere una durata massima di dodici mesi, la regione impone come limite massimo i sei mesi.

Da valorizzare, infine, la scelta della Regione Liguria di riportare in calce alla deliberazione un elenco di **definizioni dei termini utilizzati all'interno della stessa**, contenente anche le definizioni delle diverse tipologie di tirocinio. Definizioni scomparse, invece, nelle linee guida nazionali.

2. Principi comuni in materia di tirocini, definizione e tipologie

Dopo aver inquadrato i tirocini nel novero delle misure di politica attiva, la deliberazione della regione Liguria limita il proprio campo di applicazione ai **tirocini extracurricolari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo** attivati nell'ambito del territorio regionale, includendo anche i soggetti non cittadini dell'Unione Europea¹. Di ciascuna tipologia di tirocinio viene, inoltre, data una definizione in calce alla deliberazione.

I **destinatari** dei tirocini extracurricolari sono tutti i soggetti in età lavorativa che abbiano assolto l'obbligo scolastico che appartengano ad una delle seguenti categorie:

- a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) lavoratori occupati che siano in cerca di occupazione;
- e) persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. 68/1999; persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della l. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sen-

¹ N.B. Non sono però inclusi i tirocini transnazionali o presso un ente sovranazionale e i tirocini a favore di cittadini extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso di cui all'art. 40, comma 9, lett. A) del d.P.R. n.394 del 31 agosto 1999.

- si del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs.24/2014;
- f) altri soggetti privi di occupazione;
 - g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

3. Durata del tirocinio

In materia di **durata massima** dei tirocini, la Regione Liguria derogò alla previsione nazionale dei dodici mesi e la fissa a **sei mesi** per i tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d). La durata massima è invece pari a **dodici mesi** per:

- i soggetti elencati alla lett. e) dell'art. 2, comma 1, lett. e);
- i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo;
- per le persone disabili. In questo caso la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

La **durata minima** del tirocinio è invece pari a **due mesi**.

Com'è evidente, il problema definitorio delle diverse tipologie di tirocinio non è indifferente, in quanto i limiti della durata massima variano a seconda che si tratti di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo o di tirocini formativi e di orientamento.

4. Soggetti promotori

Ai soggetti promotori indicati dalle linee guida nazionali la regione Liguria aggiunge anche soggetti riconosciuti dalla Regione stessa, come emerge dall'**elenco** che segue:

- a) servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015 ivi compresi i

servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla l. 68/1999;

- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell' AFAM nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 75 della l.r. 18/2009;
- f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari di cui all'art. 53 della l. r. 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari), per i tirocini promossi a favore dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2;
- g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
- h) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 28 l.r. 30/2008;
- i) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9., co. 1, lett. h) del d. lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c) d), e) e f bis) del d. lgs. n. 276/2003 purchè abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale;

- j) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'art. 9 della l. r. 20/2008;
- k) l'agenzia regionale ALFA nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla l.r. 30/2016;
- l) l'ANPAL.

Inoltre, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono promuovere tirocini anche presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale, purché la disciplina del tirocinio sia quella della regione in cui ha sede il soggetto ospitante.

5. Soggetti ospitanti

Può essere soggetto ospitante **qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con un'unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.**

6. Modalità di attivazione

Gli elementi necessari per attivare un tirocinio extracurricolare in Liguria sono una **convenzione** tra soggetto ospitante e soggetto promotore e un **progetto formativo individuale** tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

La convenzione ha ad oggetto i reciproci obblighi di soggetto promotore e soggetto ospitante, le modalità di attivazione, valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, il monitoraggio. Deve essere indicata inoltre la decorrenza e la **durata massima** della convenzione stessa che **non** può essere **superiore a 36 mesi**, in modo da consentire al soggetto promotore di attivare più

tirocini con il medesimo soggetto ospitante attraverso la medesima convenzione.

Tuttavia, per poter attivare un tirocinio, è necessario rispettare alcune **condizioni**, espressamente indicate dalla deliberazione regionale. In particolare, sussiste il **divieto di attivare tirocini** nei casi in cui il soggetto ospitante:

- sia interessato da **procedure di ammortizzatori sociali**. In questo caso non è possibile attivare tirocini nelle attività coinvolte dalle suddette procedure, salvo i casi di accordo con i sindacati;
- abbia in corso **procedure concorsuali**, salvo nel caso di accordi sindacali;
- nei dodici mesi precedenti, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (o accordi sindacali), si sono effettuati, per lo svolgimento delle medesime mansioni, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo, per volontà del datore di lavoro;
- intenda coprire posizioni organizzative;
- intenda sostituire lavoratori subordinati nei momenti di picco dell'attività;
- utilizzi tirocinanti per attività per cui non sia necessaria la formazione o non coerenti con gli obiettivi formativi del PFI;
- realizzi più tirocini con il medesimo soggetto, salvo motivate proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima.

Il **tirocinio**, inoltre, **non può essere attivato** se il tirocinante ha già svolto attività lavorativa nelle **mansioni equivalenti** a quelle previste dal tirocinio, per una **durata superiore a 30 giorni presso il soggetto ospitante, nei 2 anni precedenti alla possibile attivazione**

Nel caso di **soggetto ospitante multilocalizzato**, ossia con più sedi territoriali, questi può attivare tirocini presso una sede operativa nel territorio della Liguria, **scegliendo se applicare la normativa della Regione Liguria o quella della Regione in cui si trova la sede legale**. Anche in quest'ultimo caso il soggetto promotore dovrà essere tra quelli indicati dall'art. 4.

All'interno sia della convenzione che del PFI è comunque obbligatorio specificare la regolamentazione regionale cui si fa riferimento.

7. Garanzie assicurative

Il tirocinante deve essere **assicurato contro gli infortuni del lavoro presso l'INAIL, per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice**. L'assicurazione deve coprire il tirocinante per lo svolgimento di tutte le attività previste dal PFI, comprese quelle svolte al di fuori dal luogo indicato per lo svolgimento del tirocinio.

Il soggetto responsabile delle garanzie assicurative deve essere indicato all'interno della convenzione. L'art. 5 della deliberazione rimette la garanzia dell'obbligo assicurativo in capo al soggetto promotore, tuttavia questa previsione può essere derogata all'interno della convenzione, specificando che l'obbligo verrà assunto dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante ha, inoltre, l'onere di garantire un'adeguata formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve essere garantita al tirocinante la sorveglianza sanitaria.

8. Comunicazioni obbligatorie

Nonostante il tirocinio non configuri un rapporto di lavoro subordinato, è necessario effettuare le comunicazioni obbligatorie.

In particolare, queste sono **necessarie per l'avvio, la proroga, l'infortunio, la cessazione e la trasformazione dei tirocini.**

Devono avvenire mediante trasmissione telematica e secondo le modalità disposte, valide anche come assolvimento agli obblighi di comunicazione nei confronti di: Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e altre forme previdenziali sostitutive.

9. Modalità di attuazione

Durante l'intero percorso di tirocinio, soggetto promotore e soggetto ospitante collaborano per garantire un percorso di tirocinio mirato e coerente.

In particolare, è **compito del soggetto ospitante** garantire la genuinità del tirocinio promuovendo tirocini di qualità, monitorando l'esperienza di tirocinio e segnalando al soggetto ospitante, ed eventualmente agli organi ispettivi competenti, i casi di mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI.

Tra i **compiti** espressamente affidati dalla deliberazione al **soggetto ospitante** vi sono quelli di assegnare un tutor che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro, di provvedere alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, infortunio, cessazione e trasformazione del tirocinio, mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.

10. Tutorship

Il tirocinante ha diritto ad essere seguito nel suo percorso da un tutor presso il soggetto promotore e un tutor presso il soggetto ospitante.

I requisiti minimi del **tutor del soggetto promotore** sono il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Il **numero massimo** di tirocinanti che il tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente deve essere **compatibile con l'organizzazione interna del soggetto promotore**, tale da garantirne una corretta gestione.

Il **tutor del soggetto ospitante** è individuato tra i lavoratori e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI. Nel caso in cui il tutor non sia a contratto indeterminato, la sua permanenza deve coprire l'intera durata del tirocinio. Questi può seguire **massimo 3 tirocinanti contemporaneamente**.

11. Attestazione attività svolta e competenze acquisite

Sulla scorta di quanto contenuto nelle linee guida del 2017, la delibera della giunta regionale n. 1186, in merito all'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante e delle competenze acquisite, introduce il **Dossier del tirocinante**, quale documento principe per tracciare, mediante la raccolta di evidenze documentali, le esperienze fatte.

Il Dossier, che si aggiunge all'Attestazione finale, viene **compilato dal tutor del soggetto promotore, con la partecipazione del tutor del soggetto ospitante**, seguendo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e, a conclusione del tirocinio, con-

servato agli atti del soggetto promotore. La medesima procedura vale anche per l'**Attestazione finale**, la quale, rilasciata al termine del tirocinio con una **partecipazione pari almeno al 70%** rispetto alla durata dello stesso, indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nella classificazione dei Settori Economico Professionali (si veda il decreto interministeriale del 30 giugno 2015), con lo scopo di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Non solo, l'importanza di entrambi i documenti emerge in riferimento al fatto che essi costituiscano documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (d.lgs. n. 13/2013), organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

12. Indennità di partecipazione

La delibera della giunta regionale n. 1186 contiene, al comma 15, le disposizioni relative all'indennità di partecipazione a favore del tirocinante, che risulta, al mese e per tutta la durata del tirocinio, di importo non inferiore a **500 euro lordi o 400 euro lordi se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a 100 euro**.

Si specifica che l'erogazione di tale importo minimo è prevista per l'attivazione di un tirocinio a tempo pieno secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento; mentre, nel caso di tirocini part-time, vi è la possibilità che esso venga riproporzionato secondo le ore effettivamente svolte dal tirocinante.

Il documento in esame, inoltre, chiarisce le regole che vanno a stabilire la corresponsione dell'indennità al tirocinante. Infatti, essa viene **erogata interamente solo nel caso di una partecipazione alle attività previste pari almeno al 70% su base mensile**. Nel caso in cui fosse pari o superiore al 50% su base mensile, l'indennità è prevista nella misura del 50%, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati; invece, nel caso di una partecipazione inferiore al 50% sempre su base mensile, l'indennità non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati. Anche nel caso di un'eventuale sospensione (art. 17, comma 1), la corresponsione dell'indennità di partecipazione non è obbligatoria per tutta la durata del periodo.

Si ravvisano, tuttavia, delle **eccezioni** rispetto a quanto sinora riportato. Infatti, nel caso di **tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito**, in assenza di rapporto di lavoro, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, è corrisposta al tirocinante **un'indennità fino a concorrenza dell'indennità minima** stabilita (art. 15, comma 1). Ciononostante, i soggetti ospitanti possono decidere di erogare un'indennità di partecipazione, che vada a sommarsi al sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima.

Nel caso, invece, di tirocini attivati a favore dei **soggetti, a cui si fa riferimento all'art. 2 comma 1, lettera e)**, si prevede che l'indennità di partecipazione possa anche essere **inferiore** all'importo mensile stabilito all'art. 15, comma 1. Affinché la previsione si realizzi, è necessario sia che questa venga **esplicitata e motivata** all'interno della convenzione di tirocinio (art. 14) sia che la sua qualificazione e modalità di erogazione vengano dettagliate nel piano formativo individuale (art. 13). Inoltre, tale deroga al comma 1 dell'art. 15 risulta applicabile anche ai soggetti svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.

La delibera in esame disciplina altre due casistiche, ossia il caso in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione e il caso in cui il tirocinio sia attivato dall'ANPAL. Nel primo (stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento) si prevede che le convenzioni possano essere attivate solo nel caso in cui vi sia la possibilità di finanziarle mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Nel secondo, per ciò che attiene ai tirocini attivati dall'ANPAL nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro su base mensile. In ultimo, è interessante notare come al comma 8 dell'articolo 15 venga specificato il profilo fiscale dell'indennità di partecipazione, considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Tuttavia, né la partecipazione al tirocinio né la percezione dell'indennità comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, non configurandosi il tirocinio quale attività lavorativa.

13. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio di cui si fa carico la Regione Liguria viene descritta e disciplinata all'articolo 19 della delibera n. 1186, in cui si chiarisce anzitutto che essa verrà realizzata, avvalendosi eventualmente dei propri enti *in house* e del sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), per: la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti; il monitoraggio in itinere del percorso; la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi dopo la fine del

tirocinio. La Regione si impegna, inoltre, a porre attenzione alla rilevazione di elementi distorsivi possibilmente presenti nell'attuazione del tirocinio (comma 2); a tal scopo si specifica che il **soggetto promotore dovrà redigere ogni anno un report** in cui si analizzino i tirocini promossi mettendone in evidenza i risultati anche in relazione all'inserimento/re-inserimento lavorativo e che dovrà altresì essere pubblicato sul sito web dello stesso (comma 4). Così come il soggetto promotore, anche la **Regione Liguria** con cadenza annuale darà riscontro dell'andamento dei tirocini nel proprio territorio tramite un **rapporto**, anch'esso reso noto sul sito web istituzionale della Regione. I risultati contenuti nel rapporto verranno inoltre trasmessi annualmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità da questo stabilite al fine di consentire l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale nel quadro delle attività di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro previste dal d.lgs. n. 150/2015 (comma 3). Infine, l'ultimo comma dell'articolo in commento rende nota l'esistenza di un'ulteriore procedura di controllo, per cui gli esiti delle attività sinora descritte risultano oggetto di relazione semestrale da parte del **Comitato Regionale per il Lavoro** per ciò che attiene alle successive valutazioni riguardo all'efficacia delle disposizioni contenute nella presente disciplina.

14. Misura di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

In merito alle misure di vigilanza, l'articolo 20 della delibera n. 1186 specifica che la Regione Liguria si impegna a **promuove misure finalizzate ad evitare l'uso improprio del tirocinio**,

anche attraverso campagne di informazione e formazione con il coinvolgimento delle parti sociali. Lo stesso impegno da parte della Regione Liguria viene espresso anche in relazione al controllo ispettivo e alla disciplina sanzionatoria. Infatti, al comma 2 dell'articolo 20 si afferma che la stessa, dopo intesa con l'Ispettorato del Lavoro competente e di concerto con le parti sociali e secondo modalità e tempi demandati a successivo provvedimento regionale, disciplina le procedure sanzionatorie applicate in caso di un evidente uso distorto dello strumento del tirocinio in violazione più o meno grave della presente disciplina, ricorrendo anche all'interdizione della facoltà di attivare tirocini. È bene sottolineare che all'interno dell'articolo in esame si specifica che gli interventi regionali sono realizzati considerando le competenze statali e nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legislazione nazionale in materia.

<p>Tipologie di tirocinio</p>	<p>Tirocini extracurricolari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) lavoratori occupati che siano in cerca di occupazione; e) persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. 68/1999; persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della l. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di gra-
--------------------------------------	--

	<p>ve sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs.24/2014;</p> <p>f) altri soggetti privi di occupazione;</p> <p>g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.</p>
Durata	<p><u>Minima</u>: due mesi.</p> <p><u>Massima</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d); • dodici mesi per i soggetti elencati alla lett. e) dell'art. 2, comma 1, lett. e); per i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo; per le persone disabili, per le quali poi la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
Soggetti promotori	<p>a) servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015 ivi compresi i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla l. 68/1999;</p> <p>b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;</p> <p>c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;</p> <p>d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);</p> <p>e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzio-</p>

	<p>ne o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 75 della l.r. 18/2009;</p> <p>f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'art. 53 della l. r. 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per i tirocini promossi a favore dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2;</p> <p>g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale;</p> <p>h) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 28 l.r. 30/2008;</p> <p>i) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9., co. 1, lett. h) del d. lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c) d), e) e f bis) del d. lgs. n. 276/2003 purchè abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale;</p> <p>j) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'art. 9 della l. r. 20/2008;</p> <p>k) l'agenzia regionale ALFA nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla l.r. 30/2016;</p> <p>l) l'ANPAL.</p>
Soggetti ospitanti	Qualsiasi datore di lavoro , pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con un'unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un de-

	terminato periodo nell'ambiente di lavoro.
Modalità di attivazione	Mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, cui va allegato un progetto formativo individuale tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Al termine dell'esperienza sarà compilato un Dossier individuale del tirocinante funzionale all'attestazione delle competenze acquisite.
Garanzie assicurative	Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni del lavoro presso l'INAIL, per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Comunicazioni obbligatorie	Le comunicazioni obbligatorie di avvio, sono valide anche come assolvimento agli obblighi di comunicazione nei confronti di: Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e altre forme previdenziali sostitutive
Modalità di attuazione	Soggetto promotore e soggetto ospitante collaborano per garantire un percorso di tirocinio mirato e coerente. Ciascuno dei due ha compiti specifici ben definiti dalla deliberazione stessa.
Tutorship	<p>Il tutor del soggetto promotore, deve possedere un diploma di laurea o un diploma di istruzione secondaria superiore.</p> <p>Il numero massimo di tirocinante che il tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente deve essere compatibile con l'organizzazione interna del soggetto promotore, tale da garantirne una corretta gestione.</p> <p>Il tutor del soggetto ospitante è individuato tra i lavoratori e deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI.</p> <p>Il tutor del soggetto ospitante può seguire massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.</p>

Attestazione attività svolta e competenze acquisite	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier individuale • Attestazione finale
Indennità di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> • Importo non inferiore a 500 euro lordi o 400 euro lordi (se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a 100 euro) su base mensile, con una partecipazione pari almeno al 70% del tirocinio • Importo pari al 50% con una partecipazione pari o superiore al 50% tirocinio <p>Importo non dovuto in caso di partecipazione inferiore al 50% o di sospensione del tirocinio</p>
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Report annuale soggetto promotore • Report annuale Regione Liguria
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	<p>La Regione Liguria interviene a sostegno e con attività aggiuntive rispetto a quanto deciso in materia a livello nazionale.</p>

Molise

di Adele Corbo

Per quanto riguarda la Regione Molise non si può affermare che sia avvenuto il definitivo recepimento delle linee guida regionali. Nella d.G.R. n. 252 del 7 luglio 2017, la Regione si dimostra solo parzialmente adempiente. Si leggano le proposte della delibera:

recepire l'accordo del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: *Approvazione "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"*, (art. 1, comma 34, della l. 28 giugno 2012, n.92), allegato al presente atto **di cui costituisce parte integrante e sostanziale;**

[...] stabilire, nelle **more dell'approvazione di apposita Direttiva regionale attuativa** delle sopracitate linee Guida, che in materia si applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee guida e viene utilizzata la modulistica alle stesse allegate;

[...] stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al citato accordo del 25 maggio 2017, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata DGR n. 252 del 07-07-2017 3/5 con d.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013.

La Regione al momento si limita a far coincidere la normativa regionale con le linee guida nazionali contenute nell'accordo del 25

maggio 2017, precisando tuttavia che, per quanto non previsto espressamente nelle citate linee guida, vale ancora quanto regolato dalla d.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013.

Il definitivo recepimento dell'accordo del 25 maggio 2017 si avrà solo quando, successivamente alla delibera in analisi, seguirà una direttiva attuativa con le integrazioni e/o modifiche specifiche per la Regione.

Sezione B.

**Le linee guida del 2017
a confronto con le nuove normative regionali**

**Confronto fra il d.G.R. del 9 agosto 2017 n. 533
emanato dalla Regione Lazio in tema di tirocini e
le linee guida in merito emanate dalla
Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017**

di Giada Benincasa

In fase di applicazione delle disposizioni contenute nelle linee guida 2017 sui tirocini, il contenuto della normativa in materia dei tirocini della Regione Lazio riprende grosso modo quanto disciplinato dalle linee guida nazionali di maggio 2017. Merita di essere segnalata una modifica piuttosto rilevante: nel d.G.R. n. 533/2017 la durata del tirocinio extracurricolare è pari a sei mesi, invece dei dodici previsti dalla normativa nazionale. Si tratta di una misura importante in quanto tende ad evitare che questo diventi un mero strumento di risparmio sul costo del lavoro, rispettando la finalità formativa del tirocinio extracurricolare.

D'altro canto, sembrano essere tante le occasioni perse dal legislatore regionale: in particolare si rinuncia alla possibilità di dare una definizione di tirocinio curricolare, declinandone le varie tipologie in cui si articola, e la possibilità di individuare le ipotesi che danno luogo a violazioni sanabili e non sanabili con le relative responsabilità del soggetto promotore e del soggetto ospitante

SCHEDA DI COMMENTO	
Disposizioni in materia di tirocini ai sensi del d.G.R. del 9 agosto 2017 n. 533, Regione Lazio	
Contenuto	Potenzialità/criticità
Art. 1 Disposizioni generali	Indicazioni classiche in materia di tirocini, specificando che si tratta di misure di politica attiva e che non costituiscono rapporto di lavoro, analogamente a quanto disposto dalle LG al punto 1.
Art. 2 Destinatari	La delibera regionale delinea i destinatari dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) seguendo la linea di indirizzo del legislatore nazionale (punto 1 LG).
Art. 3 Durata del tirocinio	<p>La Regione Lazio riduce la durata massima del tirocinio a 6 mesi (le LG al punto 2 prevedono una durata massima di 12 mesi).</p> <p>Viene recepito il limite di durata minima di due mesi (eccetto soggetti che svolgono attività stagionali: limite di durata minima di 1 mese).</p> <p>Il d.G.R. n. 533/2017 specifica – diversamente dalle LG – che il tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, ha durata minima di 14 giorni e durata massima di tre mesi.</p> <p>Vengono replicate le disposizioni delle LG in materia di sospensione e interruzione del tirocinio.</p> <p>Come da indicazioni nazionali, il numero massimo di tirocini da poter svolgere con il medesimo tirocinante è uno, con possibilità di rinno-</p>

	<p>vo di una sola volta e comunque sempre nell'ambito della durata massima prevista.</p> <p>La Regione si riserva, infine, la possibilità di finanziare tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore a quella massima stabilita ma comunque non superiori a 12 mesi.</p>
<p>Art. 4 Soggetti promotori</p>	<p>La Regione Lazio recepisce l'elenco definito dalle LG al punto 3 e lo integra inserendo tre soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della d.G.R. 15 aprile 2014, n. 198 e s.m.i.; - centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, comma 2, l.r. 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.; - aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della d.G.R. n. 511/2013. <p>La Regione introduce poi l'obbligo per i soggetti promotori di adottare un proprio codice etico al fine di attivare tirocini di qualità e si riserva di individuare principi e modalità di applicazione a cui tale codice dovrà conformarsi.</p> <p>Il soggetto ospitante è libero di scegliere il soggetto promotore cui affidarsi per l'attivazione del tirocinio.</p>
<p>Art. 5 Soggetti ospitanti</p>	<p>Il d.G.R. n. 533/2017 recepisce esattamente il punto 4 delle LG 2017, affermando che i soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quando previsto dall'art. 1, comma 4, lett. b).</p>

<p>Art. 6 Soggetto ospitante multilocalizzato</p>	<p>Nel caso in cui il soggetto ospitante sia multilocalizzato, la Regione rimette al soggetto ospitante la scelta se applicare la normativa di Regione Lazio nel caso in cui questo abbia almeno una sede legale o una sede operativa sul territorio regionale, anche qualora lo svolgimento del tirocinio sia previsto presso un'altra Regione.</p>
<p>Art. 7 Condizioni di attivazione</p>	<p>La Regione Lazio, recependo in modo conforme il punto 5 delle LG 2017, conferma che il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI, ed elenca le condizioni per le quali i tirocini possono o non possono essere attivati.</p>
<p>Art. 8 Limiti numerici e premialità</p>	<p>La Regione Lazio specifica le quote di contingentamento prevista dalle LG 2017 al punto 6. Aggiunge che sono espulsi, dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante, gli apprendisti. Specifica inoltre che la Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1, lett. c). In tali tasi la percentuale di cui al comma 1, lett. c) non può superare il 30%.</p>
<p>Art. 9 Modalità di attivazione</p>	<p>La Regione Lazio specifica che sulla base di un codice etico di cui all'art.4, comma 4, s'impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. Rifacendosi al punto 7 delle LG 2017, il d.G.R. n. 533/2017 disciplina che la modalità tramite cui viene attivato il tirocinio è mediante la stipula di apposite convenzioni tra soggetto pro-</p>

	<p>motore e soggetto ospitante. Queste convenzioni riguardano tirocini aventi diverse finalità. I contenuti della convenzione di tirocinio sono: gli obblighi dei soggetti (promotore e ospitante), le modalità di attivazione, la valutazione e l'attestazione degli apprendimenti, il monitoraggio, la decorrenza e durata convenzione. Alla convenzione viene allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi (elencazione del contenuto del PFI).</p>
<p>Art. 10 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico</p>	<p>La Regione Lazio disciplina che il soggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie. Tramite il sistema regionale informatico, la Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e PIF di tirocinio a diversi soggetti come: l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, le rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, o le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il fine di evitare l'abuso dello strumento.</p>
<p>Art. 11 Garanzie assicurative</p>	<p>Il d.G.R. n. 533/2017, recependo le LG 2017 al punto 8, disciplina che il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo assicurativo può essere assolto sia dal soggetto ospitante che parimenti, dal soggetto promotore.</p> <p>La Regione Lazio specifica inoltre che nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e programmazione di politiche attive finanziate da Fondo sociale Europeo, può assumere a proprio carico la spesa INAIL e assicurazione per</p>

	danni contro terzi, per tirocinanti disabili impegnati in tirocini al di fuori delle quote d'obbligo ex l. n. 68/1999.
Art. 12 Modalità di attuazione	Recependo il punto 9 delle LG 2017, la Regione Lazio disciplina i compiti del soggetto promotore e di quello ospitante.
Art. 13 Tutorship	Il d.G.R. n. 533/2017 recepisce le LG 2017 al punto 10, riportando i compiti affidati al tutor del soggetto promotore prevedendo un limite di massimo 20 tirocinanti contemporaneamente. La Regione Lazio afferma inoltre che può prevedere diversi limiti per tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici. Viene recepita poi la disciplina riguardante il tutor del soggetto ospitante.
Art. 14 Attestazione dell'attività svolta	La deliberazione regionale si attiene alle indicazioni nazionali, riconoscendo il diritto del tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio prevista nel PFI ad un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e documenti le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico professionali, di cui al d.m. 30 giugno 2015.
Art. 15 Indennità di partecipazione	Specificando le LG 2017 (punto 12), il d.G.R. n. 533/2017 prevede che L'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di 800 euro lordi mensili e va erogata per intero se si è partecipato almeno al 70% dell'attività di tirocinio prevista mensilmente. Le ipotesi in cui è ammissibile

	<p>che l'indennità mensile venga erogata in misura inferiore a quella prevista sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione mensile alle attività di tirocinio è inferiore al 70% delle attività previste. In questa ipotesi l'indennità andrà riproporzionata all'effettiva partecipazione al tirocinio; - l'impegno in termini di orario previsto dal PFI è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati del contratto collettivo di riferimento. Anche in questo caso l'indennità va riproporzionata in base all'effettiva partecipazione al tirocinio. <p>La disciplina della corresponsione dell'indennità nei periodi di sospensione del tirocinio e nei confronti di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito è la medesima delle indicazioni nazionali.</p> <p>Per ciò che riguarda la sanzione amministrativa per il caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, richiamando la l. n. 92/2012, la Regione Lazio prevede una sanzione di misura variabile da un minimo di 1000 ad un massimo di 6000 euro.</p>
<p>Art. 16 Monitoraggio</p>	<p>Le indicazioni in materia di monitoraggio riprendono quelle ministeriali (punto 13 LG 2017). La Regione si impegna a verificare il possesso dei requisiti d'accesso da parte dei tirocinanti, a monitorare l'esperienza di tirocinio e a valutare gli inserimenti lavorativi post tirocinio, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie. Particolare attenzione verrà data alla presenza di eventuali elementi distorsivi, di cui alcuni vengono elencati a titolo esemplificativo.</p>

<p>Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria</p>	<p>Perdendo l'occasione per definire e declinare le nuove categorie di violazioni introdotte con le linee guida del 2017 (punto 14), il legislatore regionale si limita a riprendere le indicazioni nazionali distinguendo tra violazioni sanabili e violazioni non sanabili.</p>
<p>Art. 18 Disposizioni finali e transitorie</p>	<p>La Regione Lazio con il d.G.R. n. 533/2017 specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al comma 3. - i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al comma 1 restano disciplinati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale. - gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino alla loro naturale scadenza. - la presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal comma 3 del presente articolo. - nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. - il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

Confronto fra la normativa emanata dalla Regione Sicilia in tema di tirocini e le linee guida in merito emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017

di Antonella Mauro

La normativa emanata dalla Regione Sicilia per il recepimento delle linee guida 2017 sui tirocini si presenta ancora fortemente ancorata alle disposizioni precedentemente adottate in ottemperanza alle linee guida 2013 relative al medesimo tema.

La delibera in esame, infatti, proclama in esordio la propria funzione integrativa (e modificativa, anche se le modifiche sono in realtà molto limitate) della direttiva dirigenziale n. 43881 del 25 luglio 2013 e della successiva integrazione di cui alla nota n. 7006 del 12 febbraio 2014.

La struttura del provvedimento è frammentaria: vengono disciplinati solo alcuni aspetti specifici.

Con riferimento ai contenuti, di fatto, il recepimento delle nuove linee guida è limitato alle misure di vigilanza, controllo ispettivo e sanzioni, mentre sono costati i rimandi alla normativa regionale vigente e precedente alle nuove linee guida.

La portata innovativa della normativa regionale in esame è, quindi, esigua.

Le ragioni sottese ad una simile scelta, sia dal punto di vista strutturale che dei contenuti, si possono ipoteticamente individuare

nella volontà di discostarsi esplicitamente dalle ultime linee guida riguardo ad aspetti ritenuti di particolarmente sensibili, ribadendo la continuità con la normativa regionale già in vigore.

Si evidenzia, infine, che tale modalità di recepimento crea una stratificazione normativa che potrebbe risultare una complicazione per gli operatori, nonché dei dubbi circa l'idoneità dell'atto ad integrare un vero e proprio recepimento delle nuove linee guida (l'allineamento con le linee guida 2017 può dirsi più nominale più che sostanziale).

SCHEDA DI COMMENTO	
Disposizioni in materia di tirocini ai sensi del d.G.R. del 19 luglio 2017 n. 292	
Aspetti disciplinati	Contenuto
Tipologie di tirocinio	Non vengono accolte le indicazioni contenute nelle nuove LG, permangono le precedenti tipologie.
Durata	Non si riscontrano variazioni rispetto alla disciplina previgente. Non trovano accoglimento i maggiori limiti massimi previsti dalle LG 2017. Viene invece recepito il requisito del limite minimo di 2 mesi (o di 1 mese nel caso in cui il soggetto ospitante sia esercente un'attività stagionale)
Enti promotori	La nuova normativa regionale non recepisce le indicazioni delle LG 2017 in materia di enti promotori. Vengono invece espressamente richiamate invece le disposizioni adottate sulla base delle precedenti LG.

Limiti numerici	La nuova normativa regionale non recepisce le indicazioni delle LG 2017 in materia di limiti numerici. Vengono invece espressamente richiamate invece le disposizioni adottate sulla base delle precedenti LG.
Progetto formativo	La disciplina non è stata innovata. È stato previsto solo un obbligo di coerenza, con riferimento alla sezione relativa ai profili professionali, di quanto previsto nel Repertorio Qualificazioni delle Regione Sicilia.
Vigilanza e disciplina sanzionatoria	Viene richiamata la disciplina relativa alle sanzioni prevista dalle LG 2017. Non viene esplicitamente recepita ma la normativa regionale vi si riferisce nel disporre l'obbligo di comunicazione agli ITL competenti per consentire agli stessi di svolgere le necessarie attività di controllo.

Confronto fra la normativa (di prossima applicazione, 2018) emanata dalla Regione Veneto in tema di tirocini e le linee guida in merito emanate dalla Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017

di Carlo Rodella

In fase di applicazione delle disposizioni contenute nelle linee guida 2017 sui tirocini, le criticità maggiori si riscontrano nella trasposizione delle norme riguardanti le modalità di attuazione (punto 9 LG) e la tutorship (punto 10 LG): le norme di cui al punto 13 (Tutorato) della normativa in fase di approvazione da parte della Regione Veneto snelliscono tale sezione, forse eccessivamente. Si evidenziano, come migliorie rispetto alle linee guida: l'innalzamento dell'indennità minima prevista, i limiti introdotti alla durata massima dei tirocini, le sanzioni in caso di violazioni reiterate nell'applicazione della normativa.

SCHEDA DI COMMENTO	
Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della l.r. 13 marzo 2009 n. 3 – d.G.R. n. ... (non ancora emanato)	
Contenuto	Potenzialità/criticità
Art. 1 Definizioni	Non è previsto il riferimento contenuto al punto 1 delle LG su «arricchimento del bagaglio culturale» e «acquisizione di competenze professionali»; vi è solamente il riferimento al «inserimento e reinserimento lavorativo».
Art. 2 Ambito di applicazione	Corretta applicazione
Art. 3 Tirocinanti	Corretta applicazione
Art. 4 Soggetti ospitanti	Non è previsto il divieto di attivare tirocini in caso di procedure di CGI straordinaria in corso. Viene introdotto il vincolo aggiuntivo della corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi stipulati in essere, da parte del soggetto ospitante, per poter attivare il tirocinio.
Art. 5 Limiti numerici e premialità.	Introduzione della possibilità ulteriore per attivare un tirocinio da parte di liberi professionisti, piccoli imprenditori e società senza dipendenti. Introduzione di due ulteriori deroghe premiali, a seconda dei lavoratori impiegati, in base alla percentuale di tirocinanti passati presso il soggetto ospitante e poi assunti in organico.
Art. 6	Introduzione, fra i soggetti promotori, anche

Soggetti promotori	di Unità locali socio sanitarie e di Cooperative sociali iscritte al relativo Albo regionale.
Art. 7 Durata	Riduzione da 12 mesi a 6 mesi per la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento; riduzione da 12 mesi a 6 mesi per la durata massima dei tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo; riduzione da 24 mesi a 18 mesi per la durata massima dei tirocini per disabili; riduzione da 12 mesi a 9 mesi per la durata massima dei tirocini per categorie particolari di persone svantaggiate.
Art. 8 Ripetibilità del tirocinio	Corretta applicazione
Art. 9 Impegno orario	Corretta applicazione
Art. 10 Copertura assicurativa	Corretta applicazione
Art. 11 Convenzioni	Introduzione del divieto di sostituire tramite tirocinio i lavoratori assenti con conservazione del posto di lavoro; introduzione del divieto di inserire tramite tirocinio risorse per le quali non sia necessario un periodo formativo. Non è previsto il divieto di inserire tramite tirocinio risorse in sostituzione di lavoratori licenziati per superamento del periodo di comporta.
Art. 12 Progetto formativo	Corretta applicazione
Art. 13: Tutorato	Innalzamento a 40 tirocinanti da poter seguire per il tutor didattico, rispetto ai 20 previsti dalle LG. Snellimento di tutte le disposizioni

	contenute nei punti 9 e 10 delle LG (potenziali criticità).
Art. 14 Indennità di partecipazione	Innalzamento a 450 euro dai 300 euro previsti dalle LG dell'indennità, riducibile a 350 se corrisposta insieme a buoni pasto o al servizio mensa.
Art. 15 Attestazione finale del tirocinio	Corretta applicazione
Art. 16 Comunicazioni agli organi competenti	Corretta applicazione
Art. 17 Controlli, sanzioni	Innalzamento della sanzione dell'interdizione dai 18 mesi previsti dalle LG a 24 mesi, in caso di seconda e reiterata violazione dei vizi nell'utilizzo del tirocinio; innalzamento della sanzione dell'interdizione dai 24 mesi previsti dalle LG a 30 mesi, in caso di terza e reiterata violazione dei vizi nell'utilizzo del tirocinio.
Art. 18 Monitoraggio	Corretta applicazione
Art. 19 Norme finali	N.E.

**La normativa in materia di tirocini nella Regione
Lazio: confronto tra la normativa antecedente
(Allegato A d.G.R. n. 199/2013)
e quella attualmente in vigore
(Allegato A d.G.R. n. 533/2017)**

di Federica Capponi

1. Introduzione

La Regione Lazio con il d.G.R. n. 533/2017 ha recepito le linee guida in materia di tirocini contenute nell'accordo Stato-Regione-Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017. La nuova disciplina sostituisce quanto contenuto nel previgente d.G.R. n. 199/2013. Nel presente contributo si propone un confronto tra le attuali disposizioni e le previgenti, nonché un'analisi degli aspetti di novità più rilevanti contenute nella nuova normativa regionale.

2. Tabella di confronto tra le due discipline normative e analisi delle novità di maggior rilievo

Si propone di seguito una tabella che mette a confronto le due discipline appena citate, analizzando le novità introdotte per ogni singolo aspetto regolatorio.

SCHEMA DI CONFRONTO		
Regione Lazio:		
Allegato A d.G.R. n. 199/2013 e Allegato A d.G.R. n. 233/2017		
Contenuti della normativa previgente Allegato A d.G.R. n. 199/2013	Contenuti della normativa in vigore Allegato A d.G.R. n. 233/2017	Principali novità introdotte dall'Allegato A d.G.R. n. 233/2017
<p>Art. 1 Disposizioni generali</p> <p>1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro.</p> <p>3. Sono previste le seguenti tipologie:</p> <p>a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto</p>	<p>Art. 1 Disposizioni generali</p> <p>1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>2. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro.</p> <p>3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.</p> <p>4. Non rientrano tra le materie oggetto della presente regolamentazione:</p> <p>a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, isti-</p>	<p>Le nuove disposizioni generali prevedono le tipologie di tirocini escluse dalla regolamentazione del d.G.R., facendo salvo quanto disposto per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla d.G.R. 30 dicembre 2015, n. 511, <i>Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.</i></p>

<p>con quest'ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi;</p> <p>b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono le persone disoccupate, anche in mobilità, le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;</p> <p>c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, l. 12 marzo 1999, n. 68, <i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>, e s.m.i.; - delle persone svantaggiate ai sensi della l. 8 novembre 1991, n. 381, <i>Disciplina delle Cooperative sociali</i>, e s.m.i.; - delle persone richiedenti asilo, come definite nel d.P.R. 16 settembre 2009, n. 303; - delle persone titolari di protezione internazionale. 	<p>tuzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ossia tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;</p> <p>b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinarie, nonché i periodi di pratica professionale;</p> <p>c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;</p> <p>d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui alla d.G.R. 3 febbraio 2015, n. 32, <i>Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"</i>. Revoca d.G.R. n. 92 del 20 febbraio 2007;</p> <p>5. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone</p>	
---	--	--

	<p>prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, di cui alla d.G.R. 30 dicembre 2015, n. 511, <i>Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale.</i></p>	
<p>Art. 2 Tipologie escluse 1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente atto: a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; c) i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione; d) i tirocini per soggetti extra-comunitari promossi all'interno</p>	<p>Art. 2 Destinatari 1. Destinatari dei tirocini extra-curriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono: a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego; b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) i lavoratori a rischio di disoccupazione; d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; e) le persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti prote-</p>	<p>Non si riscontrano particolari differenze.</p>

<p>delle quote di ingresso; e) i tirocini estivi.</p> <p>2. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del d.i. 25 marzo 1998, n. 142 e della l. n. 381/1991 per le finalità dell'art. 1, comma 1, lett. b) della medesima legge.</p>	<p>zione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.</p>	
<p>Art. 3 Soggetti promotori</p> <p>1. I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:</p> <p>a) Centri per l'Impiego; b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30</i>, e s.m.i.; c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della d.G.R. 1° giugno 2012, n. 268; d) agenzie regionali per il lavoro; e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; f) istituzioni scolastiche statali e</p>	<p>Art. 4 Soggetti promotori</p> <p>1. I tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti:</p> <p>a) centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di</p>	<p>Si fa espresso riferimento ad Anpal e al Ministero del Lavoro quali soggetti promotori.</p>

<p>non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;</p> <p>g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008;</p> <p>h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, comma 2, l.r. 7 agosto 1998, n. 38, <i>Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro</i>, e s.m.i.;</p> <p>i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della d.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;</p> <p>j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lett. j), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome;</p> <p>k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Con-</p>	<p>formazione professionale o di orientamento ai sensi della d.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;</p> <p>f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;</p> <p>g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla Regione;</p> <p>h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;</p> <p>i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della d.G.R. 15 aprile 2014, n. 198, <i>Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta regionale, 9 gennaio 2014, n. 4</i>, e s.m.i.;</p> <p>j) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, comma 2, l.r. 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;</p> <p>k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici,</p>	
---	--	--

<p>siglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della l. 27 giugno 1996, n. 243, <i>Disciplina delle cooperative sociali</i>, e s.m.i. o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;</p> <p>l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;</p> <p>m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;</p> <p>n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.</p>	<p>riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della d.G.R. n. 511/2013;</p> <p>l) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003;</p> <p>m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco regionale pubblicato on-line sul canale <i>Lavoro</i> del portale della Regione Lazio.</p> <p>3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 9 tra i soggetti dell'elenco di cui al comma 2.</p> <p>4. I soggetti promotori devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità.</p> <p>La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.</p> <p>5. Il Ministero del lavoro e del-</p>	
---	---	--

	<p>le politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti <i>in house</i> ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 2. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al comma 2.</p> <p>6. Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Lazio sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel Lazio è quella disciplinata dal presente atto.</p>	
<p>Art. 4 Soggetti ospitanti 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo re-</p>	<p>Art. 5 Soggetti ospitanti 1. I soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo re-</p>	<p>Nella nuova normativa di recepimento delle linee guida sono presenti maggiori precisazioni sulle eventuali condizioni preclusive per</p>

<p>stando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lett. b), presso cui viene realizzato il tirocinio.</p> <p>2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al comma 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 11, 12, 13.</p> <p>3. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati all'art. 7 e quanto previsto dal comma 4.</p> <p>4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale. Il soggetto ospitante può attivare con il medesimo tirocinante le diverse tipologie di tirocinio, indicate nell'art. 1, comma 3. In tal caso il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo complessivo non eccedente i dodici mesi.</p> <p>5. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>stando quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. b).</p> <p>2. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al comma 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 18, comma 5.</p> <p>3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i.</p> <p>4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.</p> <p>5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività</p>	<p>l'ente ospitante, tra il caso in cui si abbiano in corso procedure concorsuali, a meno che non vi sia un accordo con le organizzazioni sindacali. Inoltre è introdotta all'art. 6 la possibilità per l'ente ospitante multilocalizzato di poter scegliere la disciplina regionale da applicare, che può essere riferita o alla Regione in cui il tirocinio si svolge o in cui l'ente ha una sede legale o operativa. Se la disciplina applicata è di una Regione diversa dalla Regione Lazio, deve essere chiaramente indicato nella convenzione quale disciplina stanno applicando.</p>
---	---	---

<p>di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, <i>Attuazione dell'art. 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>, e s.m.i. e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/1999.</p> <p>6. Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa.</p> <p>7. Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.</p> <p>8. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.</p> <p>9. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio</p>	<p>equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licenziamento per giustificato motivo oggettivo; - licenziamenti collettivi; - licenziamento per superamento del periodo di comportamento; - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; - licenziamento per fine appalto; - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. <p>6. È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.</p> <p>7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.</p> <p>8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per</p>	
--	---	--

<p>stesso.</p> <p>10. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:</p> <p>a) utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratti a termine;</p> <p>b) ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.</p> <p>11. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.</p> <p>12. La Regione può con appositi accordi definire con le altre Regioni o Province Autonome disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.</p> <p>13. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normati-</p>	<p>attività tipiche ovvero riservate alla professione.</p> <p>Art. 6 Soggetto ospitante multilocalizzato</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha facoltà di scegliere la presente regolamentazione qualora abbia nel territorio della Regione Lazio una sede legale o una sede operativa anche qualora lo svolgimento del tirocinio è previsto presso un'altra Regione. In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Lazio, tramite il soggetto promotore, la scelta della disciplina regionale di riferimento.</p> <p>2. Qualora un soggetto ospitante scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui</p>	
---	---	--

<p>va di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.</p>	<p>svolgimento è previsto presso una unità operativa nel Lazio, comunica alla Regione Lazio la scelta operata.</p> <p>3. Il computo di cui all'art. 8 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.</p> <p>4. La disciplina che il soggetto ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.</p>	
<p>Art. 5 Durata dei tirocini</p> <p>1. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono realizzate nei limiti massimi di durata seguenti:</p> <p>a) per i tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), durata non superiore a sei mesi;</p> <p>b) per i tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), durata non superiore a dodici mesi;</p> <p>c) per i tirocini di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), durata non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili. I tirocini</p>	<p>Art. 3 Durata del tirocinio</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extra-curriculari:</p> <p>1) non può essere superiore a sei mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), e d);</p> <p>2) non può essere superiore a dodici mesi per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.</p> <p>2. La durata minima del ti-</p>	<p>Nella nuova previsione normativa regionale si introducono i termini minimi di durata del tirocinio (due mesi, salvo precise eccezioni). Si stabilisce inoltre che la durata deve essere indicata nel PFI e deve essere congrua agli obiettivi formativi perseguiti tramite il tirocinio. Specifiche previsioni disciplinano l'interruzione anticipato del tirocinio per volontà del tirocinante o dell'ente ospitante, nonché rispetto all'orario previsto per lo svolgimento delle attività del tirocinio.</p>

per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi, limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, comma 1, lett. a) della l. n. 68/1999.

2. Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio sono comprensive delle eventuali proroghe del progetto formativo.

3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l'eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo di cui all'art. 6, comma 3.

rocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni per un massimo di tre mesi.

3. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno **del PFI e deve essere congrua** rispetto agli obiettivi formativi da conseguire.

4. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 1 e 2.

5. Il tirocinante deve **dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto**

	<p>promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.</p> <p>6. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.</p> <p>7. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.</p> <p>8. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista dal comma 1.</p> <p>9. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima di cui al comma 1. In caso di rinnovo</p>	
--	---	--

	<p>di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.</p> <p>10. La Regione può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore rispetto a quanto previsto dal comma 1 e comunque non superiore a 12 mesi.</p>	
<p>Art. 6 Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo</p> <p>1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell'allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4.</p> <p>2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi.</p> <p>3. Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione di cui al comma 1 e definito secondo lo schema allegato sub 2 e da consegnare al tirocinante preventivamente all'inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo contiene:</p>	<p>Art. 7 Condizioni di attivazione</p> <p>1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie. <p>2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.</p> <p>3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tiroci-</p>	<p>Nella nuova normativa regionale si individuano i casi di incompatibilità rispetto alla situazione soggettiva del tirocinante e si aggiornano gli elementi che compongono il PFI.</p>

<p>a) i dati identificativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del soggetto promotore; 2. del soggetto ospitante; 3. del tirocinante, 4. del tutor individuato dal soggetto promotore; 5. del tutor individuato dal soggetto ospitante; <p>b) gli elementi descrittivi del tirocinio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tipologia di tirocinio 2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda), 3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), 4. sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, 5. estremi identificativi delle assicurazioni, 6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio, 7. entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; <p>c) specifiche del progetto formativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate 	<p>nante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015 e dall'art. 1 d.l. n. 25/2017 conv. dalla l. n. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.</p> <p>4. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54-<i>bis</i> del d.l. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.</p> <p>Art. 9 Modalità di attivazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all'art.4, comma 4, s'impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, possono riguardare 	
---	--	--

<p>nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, l. n. 92/2012, <i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>, e dell'eventuale livello EQF;</p> <p>2. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;</p> <p>3. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;</p> <p>d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.</p> <p>4. Relativamente alle informazioni previste al comma 3, lett. c), punto 1, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui alla l. n. 92/2012, art. 4, comma 67, si fa riferimento al Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla d.G.R. 11 settembre 2012, n. 452.</p> <p>5. Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di convenzione e di progetto formativo di cui agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di Lavoro.</p>	<p>più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento).</p> <p>3. Le convenzioni di cui al comma 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:</p> <p>a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;</p> <p>b) modalità di attivazione;</p> <p>c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;</p> <p>d) monitoraggio;</p> <p>e) decorrenza e durata della convenzione.</p> <p>4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI (con l'indicazione analitica degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.</p> <p>5. Il PFI contiene:</p> <p>a) i dati identificativi:</p> <p>1) del soggetto promotore;</p> <p>2) del soggetto ospitante;</p> <p>3) del tirocinante;</p> <p>4) del tutor individuato dal soggetto promotore;</p> <p>5) del tutor individuato dal soggetto ospitante;</p>	
---	--	--

	<p>b) gli elementi descrittivi del tirocinio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) finalità del tirocinio; 2) settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda); 3) area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT); 4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio; 5) estremi identificativi delle assicurazioni; 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della collocazione temporale, 7) entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; <p>c) specifiche del progetto formativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015; 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; 3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; 	
--	--	--

	<p>d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.</p> <p>6. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.</p> <p>7. Il soggetto promotore consegna la convezione e il PFI al tirocinante prima dell'inizio del tirocinio stesso.</p> <p>8. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale, di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.</p> <p>9. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.</p> <p>10. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale</p>	
--	--	--

	<p>delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla d.G.R. n. 511/2013.</p>	
<p>Art. 7. Limiti numerici</p> <p>1. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi indicati al comma 2. I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell'attivazione. Al computo concorrono:</p> <p>a) i lavoratori subordinati;</p> <p>b) i soci dipendenti delle società cooperative.</p> <p>2. Sulla base del numero dei lavoratori computati ai sensi del comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:</p> <p>a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico;</p> <p>b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità;</p> <p>c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a</p>	<p>Art. 8 Limiti numerici e premialità</p> <p>1. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:</p> <p>a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;</p> <p>b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla</p>	<p>La nuova normativa regionale introduce maggiori specifiche relativamente alle quote di contingentamento ed esclude esplicitamente dalla base di computo gli apprendisti. Inoltre prevede la possibilità per la Regione di stipulare protocolli d'intesa con l'ente stipulante per avviare tirocini sperimentali, anche in deroga alle suddette quote di contingentamento. Vieta, infine, espressamente che il tirocinante possa essere adibito ad attività nell'orario notturno.</p>

<p>venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.</p> <p>3. Sono esclusi dai limiti del comma 2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. c).</p>	<p>data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;</p> <p>c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.</p> <p>2. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.</p> <p>3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al comma 1, lett. c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso de-</p>	
---	---	--

	<p>ve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal comma 4.</p> <p>4. I soggetti ospitanti di cui al comma 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 1:</p> <p>a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;</p> <p>b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;</p> <p>c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;</p> <p>d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.</p> <p>5. I tirocini attivati ai sensi del comma 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.</p> <p>6. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.</p> <p>7. Un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 66/2003.</p>	
--	--	--

	<p>È fatto divieto di adibizione del tirocinante di svolgere attività in orario notturno.</p> <p>8. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e).</p> <p>9. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al comma 1, lett. c). In tali tasi la percentuale di cui al comma 1, lett. c) non può superare il 30%.</p>	
<p>Art. 8 Garanzie assicurative</p> <p>1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all'art. 6, comma 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.</p> <p>2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per</p>	<p>Art. 11 Garanzie assicurative</p> <p>1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.</p> <p>2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione</p>	<p>Non sono presenti particolari novità, eccetto la previsione espressa che nella convenzione di tirocinio si possa imputare l'assoluzione dell'obbligo assicurativo alternativamente all'ente ospitante o all'ente promotore.</p>

<p>danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.</p> <p>3. La Regione, nei limiti dello stazionamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al comma 1 per iniziative di politica attiva.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.</p> <p>5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.</p>	<p>delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla l. n. 68/1999.</p> <p>3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al comma 1 per iniziative di politica attiva.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.</p> <p>5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.</p>	
--	---	--

<p>Art. 9 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico</p> <p>1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, <i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.</p> <p>2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.</p>	<p>Art. 10 Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico</p> <p>1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510/1996, <i>Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 296/2006, art. 1, comma 1180.</p> <p>2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'ANPAL e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.</p>	<p>Non sono presenti particolari differenze, eccetto l'aggiornamento dei soggetti (Ispettorato del lavoro e ANPAL) nei confronti dei quali la Regione è tenuta a rendere accessibile i tirocini attivati e i relativi PFI.</p>
<p>Art. 10 Modalità di attuazione</p> <p>1. Al soggetto promotore spetta il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In</p>	<p>Art. 12 Modalità di attuazione</p> <p>1. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il pe-</p>	<p>Nella nuova normativa regionale sono ulteriormente specificati i compiti dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti. In particolar</p>

<p>particolare il soggetto promotore:</p> <p>a) favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;</p> <p>b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;</p> <p>c) promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;</p> <p>d) rilascia l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;</p> <p>e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini.</p> <p>2. Il soggetto ospitante garantisce la regolare attuazione dell'esperienza di tirocinio. In</p>	<p>riodo in tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:</p> <p>a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;</p> <p>b) fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;</p> <p>c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;</p> <p>d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;</p> <p>e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;</p> <p>f) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere</p>	<p>modo, si pone particolare attenzione all'attività di monitoraggio che deve essere svolta dall'ente promotore, il quale dovrà rendere nota preventivamente la disciplina applicabile al singolo tirocinio; monitorare che il tirocinio rispetti quanto previsto dal PFI e non si concretizzi in attività di lavoro, caso in cui dovrà denunciare il proprio fondato sospetto agli organi ispettivi di competenza; infine dovrà redigere con cadenza bimestrale e inviare alla Regione un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi al fine di evidenziarne il raggiungimento degli obiettivi di inserimento o reinserimento lavorativo.</p>
--	--	---

<p>particolare il soggetto ospitante:</p> <p>a) stipula la convenzione con il soggetto promotore e in collaborazione con lo stesso definisce il progetto formativo;</p> <p>b) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del piano formativo con funzioni di inserimento e di affiancamento sul luogo di realizzazione del tirocinio per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;</p> <p>c) effettua le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, comma 1;</p> <p>d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;</p> <p>e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</p> <p>f) trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisi-</p>	<p>che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;</p> <p>g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>2. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; - trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comu- 	
--	---	--

<p>te;</p> <p>g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal d.lgs. n. 81/2008.</p>	<p>nicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale; - collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14. 	
---	---	--

	3. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.	
<p>Art. 11 Tutoraggio</p> <p>1. Il tutor designato dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;</p> <p>b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;</p> <p>c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;</p> <p>d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;</p> <p>e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione delle competenze.</p> <p>2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e ne favorisce l'inserimento nel luogo di lavoro;</p> <p>b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le pre-</p>	<p>Art. 13 Tutorship</p> <p>1. Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;</p> <p>b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;</p> <p>c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;</p> <p>d) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;</p> <p>e) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.</p> <p>2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompa-</p>	<p>Nella nuova disciplina regionale sono previste ulteriori specifiche rispetto ai compiti del Tutor individuato dall'ente ospitante e del Tutor individuato dall'ente promotore. In particolare si specifica che il Tutor dell'ente promotore non può seguire più di venti tirocinanti, salvo specifiche deroghe previste dalla norma in analisi.</p>

<p>visioni del progetto formativo, anche coordinandosi con gli altri lavoratori del soggetto ospitante;</p> <p>c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;</p> <p>d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.</p> <p>3. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.</p> <p>4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:</p> <p>a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;</p> <p>b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;</p> <p>c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.</p>	<p>gnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Lazio può prevedere limiti diversi in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.</p> <p>3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.</p> <p>4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:</p>	
---	---	--

	<p>a) favorisce l'inserimento del tirocinante;</p> <p>b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;</p> <p>c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;</p> <p>d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.</p> <p>5. Il tutor del soggetto promotore e il <i>tutor</i> del soggetto ospitante collaborano per:</p> <p>a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;</p> <p>b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;</p> <p>c) garantire la tracciabilità della documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.</p>	
Art. 12 Attestazione delle competenze	Art. 14 Attestazione dell'attività svolta	Nella nuova normativa vigente si presta particolare

<p>1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6.</p> <p>2. L'esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 276/2003. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.</p> <p>3. Nelle more dell'attuazione del libretto formativo del cittadino di cui al comma 2, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte ai sensi</p>	<p>1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello adottato con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro.</p> <p>2. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al d.i. 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.</p> <p>3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.</p> <p>4. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici</p>	<p>attenzione all'Attestazione finale, che sarà redatto secondo un modello predisposto dalla Regione, e, insieme al Dossier individuale, rappresenterà documentazione valida per la certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013. La norma specifica che i tre documenti che rendono l'attività svolta durante il tirocinio (PFI, Dossier individuale e Attestazione finale) rappresentano lo standard minimo di servizio a livello nazionale.</p>
---	---	--

<p>dell'art. 6, comma 3, lett. c).</p>	<p>titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.</p> <p>5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.</p>	
<p>Art. 13 Indennità di partecipazione</p> <p>1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00.</p> <p>2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.</p> <p>3. L'indennità di cui al comma 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l'attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.</p>	<p>Art. 15 Indennità di partecipazione</p> <p>1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è corrisposta un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile pari a euro 800.</p> <p>2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.</p> <p>3. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al</p>	<p>Nella nuova normativa regionale sono introdotte ulteriori specifiche relativamente all'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante. In particolare è elevato l'ammontare minimo dell'indennità, che passa da 400 euro mensili a 800 euro mensili. Inoltre si specifica l'applicabilità di sanzioni amministrative nel caso in cui tale indennità non venga corrisposta.</p>

<p>4. Nell'ipotesi di sospensione di cui all'art. 5, comma 3, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 1.</p> <p>5. Nel caso di tirocinanti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) e di disabili di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, comma 1, lett. a) della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un'indennità pari all'importo minimo di cui al comma 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli artt. 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2.</p> <p>6. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 912.</p> <p>7. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto</p>	<p>50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.</p> <p>4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.</p> <p>5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 1 per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.</p> <p>6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 1 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. È riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di</p>	
--	--	--

<p>dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.</p> <p>8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>9. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.</p>	<p>erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.</p> <p>7. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.</p> <p>8. Nel caso di persone disabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, comma 1, lett. a) e comma 1-<i>bis</i> della l. n. 68/1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, un'indennità, eventualmente</p>	
--	--	--

	<p>integrabile da parte di altri soggetti, fra i quali anche quelli di cui agli artt. 4 e 5, pari all'importo minimo di cui al comma 1. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore delle persone disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2.</p> <p>9. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, d.p.r. n. 912/1986.</p> <p>10. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.</p> <p>11. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981.</p> <p>12. In coerenza con quanto definito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un mas-</p>	
--	--	--

	simo di 6.000 euro.	
<p>Art. 14 Vigilanza, controllo e sanzioni</p> <p>1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla l. r. 18 settembre 2007, n. 16, <i>Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare</i>, ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7.</p> <p>2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.</p> <p>3. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al d.lgs. 24 aprile 2004, n. 124, <i>Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della l. 14 febbraio 2003, n. 30</i>, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, comporta la sospensione della possibilità</p>	<p>Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria</p> <p>1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Lazio promuove misure finalizzate a evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.</p> <p>2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7, 8, 9, e 11, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>3. Per le violazioni sanabili, in</p>	<p>Nella nuova normativa regionale è introdotta una disciplina dettagliata del regime di interdizione dell'ente promotore od ospitante qualora non si attenga a quanto disposto in materia di tirocini e di legittimo utilizzo degli stessi, ciò in un'ottica di leale collaborazione con l'I.N.L. per il contrasto del ricorso abusivo al tirocinio.</p>

<p>di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.</p> <p>4. La sospensione, di cui al comma 3, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.</p> <p>5. La sospensione, di cui comma 3 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al d.lgs. n. 124/2004 emerga il mancato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1.</p>	<p>violazione di quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 15, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.</p> <p>5. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>6. L'interdizione della attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di ri-</p>	
---	---	--

	<p>qualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).</p> <p>7. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.</p>	
	<p>Art. 16 Monitoraggio</p> <p>1. La Regione Lazio tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli inserimenti lavorativi post tirocinio. Nell'attività di monitoraggio la Regione Lazio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo,; rei-</p>	<p>La nuova normativa regionale prevede un articolo apposito per il monitoraggio dei tirocini, in cui, oltre a ribadire l'attività di monitoraggio ai fini della prevenzione o sanzione dell'uso distorto dei tirocini, si introduce un ulteriore adempimento per la Regione, che sarà tenuta a pubblicare ogni 4 mesi sul proprio sito e trasmettere annualmente al Ministero del Lavoro e all'ANPAL un report circa l'andamento dei tirocini promossi nella Regione.</p>

	<p>terazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.</p> <p>2. La Regione Lazio pubblica sul proprio sito il report sull'andamento dei tirocini ogni quattro mesi e trasmette ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL il report al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro nazionale in coerenza con la previsione del d.lgs. n. 150/2015.</p>	
	<p>Art. 18 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al comma 3.</p> <p>2. I tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al comma 1 restano disciplinati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino</p>	<p>Le disposizioni finali, oltre a prevedere il giorno a partire dal quale avrà vigenza la norma regionale, prevedono anche disposizioni relative al caso di un tirocinio che prevede attività da svolgere in più Regioni (la Regione competente sarà quella in cui è avvenuta l'attivazione) e l'incompatibilità del ruolo</p>

	<p>alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.</p> <p>3. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>4. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal comma 3 del presente articolo.</p> <p>5. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.</p> <p>6. Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.</p>	<p>di soggetto promotore con quella di soggetto ospitante.</p>
--	---	--

La normativa in materia di tirocini nella Regione Veneto: confronto tra la normativa attualmente vigente (Allegato A d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013) e quella di prossima entrata in vigore (Allegato A d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018)

di Enrico Angelo Pititto

1. Introduzione

Il presente contributo si concentra sulla normativa applicabile e su quella di futura applicazione in materia di tirocini, con riferimento alla Regione Veneto. Tale analisi intende mettere a confronto le disposizioni di cui all'Allegato A della d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013 (attualmente vigenti), emanate sulla scorta delle linee guida del 24 gennaio 2013, e, evidenziandone le principali novità, quelle di cui all'Allegato A della d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017 di prossima entrata in vigore (dal 1° gennaio 2018), adottate a seguito delle linee guida del 25 maggio 2017.

2. Tabella di confronto tra le due discipline normative

In primo luogo si propone di seguito una tabella che mette a confronto le due discipline appena citate.

SCHEMA DI CONFRONTO	
Regione Veneto: Allegato A d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013 e Allegato A d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017 (in vigore dal 1° gennaio 2018)	
Contenuti normativi Allegato A d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013	Contenuti normativi Allegato A d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017
<p>Art. 1 Definizioni: 1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:</p> <p>1) “tirocinio”: esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;</p> <p>2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale,</p>	<p>Art. 1 Definizioni: 1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:</p> <p>1) “tirocinio”: misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;</p> <p>2) “tirocini curricolari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una</p>

<p>da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;</p> <p>3) "tirocini per l'accesso alla professione": periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;</p> <p>4) "tirocini formativi e di orientamento": i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;</p> <p>5) "tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo": i tirocini finalizzati ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori so-</p>	<p>istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;</p> <p>3) "tirocini extracurricolari": i tirocini che non possono essere definiti tirocini curricolari e tirocini per accesso alla professione sono tirocini extracurricolari;</p> <p>4) "tirocini per l'accesso alla professione": periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;</p> <p>5) "tirocini formativi e di orientamento": i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;</p>
--	---

<p>ciali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;</p> <p>6) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini non curricolari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;</p> <p>7) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli artt. 40 e 44-<i>bis</i> del d.P.R. 394/1999;</p> <p>8) “disabili”: soggetti iscritti all’elenco provinciale disabili come previsto della l. n. 68/1999;</p> <p>9) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella l. n. 381/1991, nonché soggetti in situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’art. 22 della l. 8 novembre 2000 n. 328, per i quali un servizio pubblico definisca l’opportunità di un tirocinio con funzione anche riabilitativa;</p> <p>10) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 9, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del re-</p>	<p>6) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;</p> <p>7) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini extracurricolari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;</p> <p>8) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli artt. 40 e 44-<i>bis</i> del d.P.R. 394/1999;</p> <p>9) “tirocini di inclusione sociale” tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della d.G.R. n. 1406 del 9.09.2016;</p>
---	---

<p>golamento comunitario 800/2008 ed individuati nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione o dalle Province;</p> <p>11) "migranti extracomunitari": soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli artt. 40 e 44-bis, del d.P.R. 394/1999;</p> <p>12) "studente": soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;</p> <p>13) "neo qualificato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;</p> <p>14) "neo diplomato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>15) "neo laureato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;</p> <p>16) "neo dottorato": soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;</p> <p>17) "ex allievo": soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studio;</p> <p>18) "soggetto promotore": il sog-</p>	<p>10) "lavoratori a rischio di disoccupazione": i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso;</p> <p>11) "disabili": soggetti iscritti nell'elenco provinciale disabili come previsto della l. n. 68/1999;</p> <p>12) "soggetti in condizione di svantaggio": soggetti appartenenti alle categorie definite nella l. n. 381/1991, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (d.lgs. n. 286/1998), e vittime di tratta (d.lgs. n. 24/2014); nonché i lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (attualmente l. 15 marzo 2017 n. 33);</p> <p>13) "categorie particolari di persone svantaggiate": soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto</p>
--	---

<p>getto che promuove l'esperienza di tirocinio progettando i contenuti, lo svolgimento, assumendo la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;</p> <p>19) "soggetto ospitante": tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;</p> <p>20) "tutor aziendale": soggetto interno all'azienda esperto, con competenze professionali in grado di garantire il buon esito dell'inserimento del tirocinante, di promuovere l'acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la documentazione relativa il tirocinio;</p> <p>21) Referente del soggetto promotore o "tutor didattico-organizzativo": la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all'apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché a garantire il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante;</p> <p>22) "progetto formativo": il progetto che delinea il percorso for-</p>	<p>12, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. In tali progetti o programmi la Giunta regionale potrà regolare deroghe alla presente disciplina per gli aspetti che riguardano la durata del tirocinio, i limiti numerici, il divieto di ripetibilità del tirocinio, il profilo professionale e l'indennità di partecipazione al tirocinio, così come disciplinato dai successivi articoli;</p> <p>14) "migranti extracomunitari": soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli artt. 40 e 44-bis, del d.P.R. n. 394/1999;</p> <p>15) "minori in dispersione scolastica": minori segnalati ai CPI dagli organi competenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione o minori che abbiano compiuto 16 anni e si trovino nella condizione di cui all'art. 1, comma 2, d.P.C.M. 9.12.1999 n. 535. I tirocini a favore di tali soggetti potranno essere attivati solo dai CPI ai sensi della competenza loro assegnata dal d.lgs. n. 76/2005;</p>
---	--

<p>mativo del soggetto durante il periodo di tirocinio;</p> <p>23) “libretto formativo”: libretto personale del lavoratore, come definito nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che registra le competenze acquisite durante la formazione formale, non formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché certificate o almeno riconosciute in un documento di attestazione degli apprendimenti acquisiti;</p> <p>24) “attestazione delle competenze”: documento rilasciato dal soggetto promotore, al termine del tirocinio, che, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, riporta i risultati conseguiti dal tirocinante, specificando le competenze eventualmente acquisite.</p>	<p>16) “studente”: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;</p> <p>17) “neo qualificato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;</p> <p>18) “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p>19) “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea o un master realizzato da una Università;</p> <p>20) “neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;</p> <p>21) “ex allievo”: soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studio;</p> <p>22) “soggetto promotore”: il soggetto che promuove l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;</p> <p>23) “soggetto ospitante”: tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;</p> <p>24) “tutor aziendale”: soggetto interno all’azienda esperto, con</p>
--	--

	<p>competenze professionali in grado di garantire il buon esito dell'inserimento del tirocinante, di promuovere l'acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la documentazione relativa al tirocinio;</p> <p>25) “referente del soggetto promotore” o “tutor didattico-organizzativo”: la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all'apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché di garantire il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante;</p> <p>26) “progetto formativo individuale”: il progetto, concordato tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione del tirocinio;</p> <p>27) “dossier individuale del tirocinante”: il dossier, a cura del soggetto ospitante, che contiene le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale.</p> <p>28) “attestazione finale” del tiroci-</p>
--	--

	<p>nio: documento rilasciato al tirocinante, sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in cui sono indicate e vengono documentate le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali.</p>
<p>Art. 2 Ambito di applicazione: 1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto.</p> <p>2. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l'accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari e i tirocini transnazionali, realizzati nell'ambito di programmi comunitari.</p>	<p>Art. 2 Ambito di applicazione: 1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre Regioni italiane.</p> <p>2. La presente disciplina non si applica per i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante con sedi operative in più Regioni opti per la disciplina della Regione ove ha la sede legale.</p> <p>3. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l'accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonchè i tirocini transnazionali, realizzati</p>

	nell'ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai sensi della d.G.R. n. 1406 del 9.09.2016.
<p>Art. 3 Tirocinanti: 1. Possono effettuare un'esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l'obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neo qualificati, Neo diplomati, Neo laureati, Neo dottorati: Tirocini formativi e di orientamento; - Disoccupati / Inoccupati, Lavoratori sospesi, Disabili, Soggetti in condizione di svantaggio, Categorie particolari di persone svantaggiate: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo; - Studenti: Tirocini estivi di orientamento. 	<p>Art. 3 Tirocinanti: 1. Possono effettuare un'esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa che hanno assolto l'obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neo qualificati, Neo diplomati, Neo laureati, Neo dottorati: Tirocini formativi e di orientamento; - Disoccupati/Inoccupati, Lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione, Lavoratori a rischio di disoccupazione, Lavoratori sospesi, Disabili, Soggetti in condizione di svantaggio, Categorie particolari di persone svantaggiate, Minori in dispersione scolastica: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo - Studenti che abbiano assolto all'obbligo di Istruzione: Tirocini estivi di orientamento
<p>Art. 4 Soggetti ospitanti: 1. Possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al d.lgs. n.</p>	<p>Art. 4 Soggetti ospitanti: 1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola a) con la normativa di cui al d.lgs.</p>

<p>81/2008 (<i>Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>), con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 (<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>) e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.</p>	<p>n. 81/2008 (<i>Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>) con particolare riferimento, anche se l'elenco non può essere considerato esaustivo, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale.</p> <p>b) con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;</p> <p>c) con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 (<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>) nel momento di avvio del tirocinio</p> <p>d) di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.</p>
<p>Art. 5 Limiti numerici: 1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:</p> <p>a) Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: un tirocinante;</p> <p>b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque: un tirocinante;</p>	<p>Art. 5 Limiti numerici e premialità: 1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:</p> <p>a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l'attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;</p>

<p>c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti;</p> <p>d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>2. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1 della l. n. 68/1999 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.</p>	<p>b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;</p> <p>c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: due tirocinanti;</p> <p>d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>2. Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti;</p> <p>3. Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, han-</p>
---	---

	<p>no assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none">- un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;- due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;- tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;- quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi; <p>4. I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attiva-</p>
--	--

	<p>re 1 tirocinante oltre il limite sopra fissato;</p> <p>5. I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare, in deroga ai limiti sopra determinati,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tirocinante oltre il limite nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi; - Due tirocinanti oltre il limite nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi <p>6. Sono esclusi dai limiti sopra riportati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i tirocini attivati a favore dei soggetti indicati all'art. 1, punti 11 e 12 della presente disciplina e presi in carico da una Pubblica Amministrazione; 2. I tirocini attivati a favore dei soggetti di cui al punto 13 possono essere esclusi solo se previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi;
--	--

	<p>3. I tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica di cui all'art. 1 punto 15;</p> <p>4. I tirocini di inclusione sociale (d.G.R. n. 1406/2014);</p> <p>5. I tirocini curricolari;</p> <p>6. I tirocini per accesso alle professioni;</p> <p>7. I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.</p>
<p>Art. 6 Soggetti promotori: 1. Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi per l'Impiego delle Province: Tirocini formativi e di orientamento, Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, Tirocini estivi di orientamento; - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della l.r. 13 marzo 2009 n. 3): Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio, Tirocini formativi e di orientamento; - Organismi di formazione profes- 	<p>Art. 6 Soggetti promotori: 1. Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:</p> <p>A – Servizi per l'Impiego: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, Tirocini estivi di orientamento;</p> <p>B – Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale: Tirocini formativi e di orientamento limitatamente ai propri ex allievi, Tirocini estivi di orientamento limitatamente ai propri allievi;</p> <p>C – Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi</p>

<p>sionale accreditati ai sensi della l.r. 9 agosto 2002 n. 19, <i>Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati</i>: tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi), tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi), tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi;</p> <p>- Università: Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi), Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi), Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi;</p> <p>- Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.): Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo;</p> <p>- Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie: Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti;</p> <p>- Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per effettuare un percorso di</p>	<p>della l.r. 13 marzo 2009 n. 3): Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;</p> <p>D – Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della l.r. 9 agosto 2002 n. 19, <i>Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati</i>: tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi), tirocini estivi di orientamento limitatamente ai propri allievi;</p> <p>E – Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.): Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo;</p> <p>F – Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;</p> <p>G – Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;</p> <p>H – Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali: Tirocini di inserimento/reinserimento lavorati-</p>
--	---

<p>inserimento/reinserimento sociale e lavorativo.</p>	<p>vo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio affidati da Pubbliche amministrazioni e presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo.</p> <p>2. I soggetti di cui ai punti A e B del precedente comma sono abilitati a promuovere tirocini anche presso unità operative situate fuori del territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.</p>
<p>Art. 7 Durata: 1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:</p> <p>a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;</p> <p>b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese; - per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della l. 19 marzo 1999 n. 68; - per soggetti in condizione di 	<p>Art. 7 Durata: 1. La durata del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.</p> <p>2. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:</p> <p>a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;</p> <p>b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della so-

<p>svantaggio: massimo 12 mesi; - per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese; c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.</p> <p>2. La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.</p> <p>3. Il tirocinio è sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.</p>	<p>sospensione sia superiore a quella del tirocinio): massimo 6 mesi, proroghe comprese; - per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della l. 19 marzo 1999 n. 68; - per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12 mesi; - per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese; c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.</p> <p>3. La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l'impiego e svolte durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.</p> <p>4. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o su-</p>
--	---

	<p>periore a 30 giorni solari;</p> <p>5. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.</p> <p>6. La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.</p> <p>7. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.</p> <p>8. Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea comunicazione.</p> <p>9. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto mediante nota di comunicazione delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.</p>
Art. 8 Ripetibilità del tirocinio:	Art. 8 Ripetibilità del tirocinio:

<p>1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio.</p> <p>2. Tale disposizione non si applica ai tirocini estivi di orientamento, ai tirocini per soggetti di cui ai punti 8, 9 e 10 dell'art. 1, nonché, per una sola volta, ai tirocini di breve durata realizzati all'interno di percorsi di riqualificazione professionale.</p>	<p>1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all'art. 7 relativo alla durata del tirocinio, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini estivi di orientamento, e ai tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo per i soggetti di cui ai punti 11, 12 e 15 dell'art. 1. I programmi regionali possono stabilire deroghe al divieto di ripetibilità del tirocinio per i soggetti di cui al punto 13 dell'art. 1.</p>
<p>Art. 9 Impegno orario: 1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.</p>	<p>Art. 9 Impegno orario: 1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.</p> <p>2. Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al 50% dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.</p> <p>3. L'attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto occupato, o il contemporaneo svolgimento di due tirocini a favore del medesimo</p>

	<p>soggetto, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.</p> <p>4. Il tirocinio dovrà svolgersi in fascia diurna. Il tirocinio in fascia serale e/o notturna si potrà realizzare solo se la tipologia dell'attività e la specifica organizzazione del lavoro non consenta lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in fascia diurna. ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro.</p>
<p>Art. 10 Copertura assicurativa: 1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.</p>	<p>Art. 10 Copertura assicurativa: 1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.</p>

Art. 11 Convenzioni: 1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

3. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

b) di essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*), con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*) e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi

Art. 11 Convenzioni: 1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione.

3. Lo schema da approvare dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti sezioni:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

- Modalità di attivazione;

- Valutazione e attestazione degli apprendimenti;

- Monitoraggio;

- Decorrenza e durata della convenzione.

4. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) che il tirocinante non verrà impiegato per

- Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

<p>quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali. b) che non saranno ospitati tirocinanti <ul style="list-style-type: none"> - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi; - che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis l. 21 giugno 2017) presso lo stesso; - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi; - per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità; - per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tiroci-
--	---

	<p>nio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.</p>
<p>Art. 12 Progetto formativo: 1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.</p> <p>2. Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente sottoscriverà a sua volta il progetto o, attesterà comunque con idonea dichiarazione di condividere gli elementi del progetto stesso, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 22 della l. n. 328/2000.</p> <p>3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali, l'importo dell'indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze as-</p>	<p>Art. 12 Progetto formativo: 1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.</p> <p>2. Al fine dell'applicazione delle deroghe previste per i tirocini attivati a favore dei soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente, che ha in carico la persona, dovrà sottoscrivere il progetto formativo, oppure attestare comunque, con idonea dichiarazione, di condividerne gli elementi.</p> <p>3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'importo dell'indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti nonché gli estremi delle polizze assicurative.</p>

<p>sicurative. 4. Infine, il progetto deve contenere l'indicazione:</p> <p>a) degli obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l'esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;</p> <p>b) delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;</p> <p>c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...).</p> <p>Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.</p> <p>5. Per i tirocini che coinvolgono soggetti di cui ai punti 8, 9 e 10 dell'art. 1 gli obiettivi specifici, le attività previste e le relative modalità svolgimento, considereranno anche il contenuto "riabilitativo" dell'esperienza.</p> <p>6. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate, non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi.</p>	<p>4. Il progetto deve contenere l'indicazione:</p> <p>a) degli obiettivi specifici del percorso formativo cui l'esperienza è finalizzata con riferimento alla Classificazione delle Professioni Istat 2011;</p> <p>b) delle attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività "ADA" e attività) contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al d.i. 30 giugno 2015;</p> <p>c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...).</p> <p>5. I tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo, potranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici.</p> <p>6. Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.</p>
--	--

Art. 13 Tutorato: 1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, che sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del tirocinio, l'attestazione sull'attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale.

3. Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo.

4. Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

5. Nell'ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor aziendale, come

Art. 13 Tutorato: 1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, questi sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del tirocinio, l'attestazione sull'attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale.

3. Ogni tutor didattico organizzativo, del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

4. Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo.

5. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contem-

<p>definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di esercizio del tutorato.</p>	<p>poraneamente.</p> <p>6. Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.</p> <p>7. Nell'ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor aziendale, come definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di esercizio del tutorato.</p>
<p>Art 14 Indennità di partecipazione: 1. Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della l. n. 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione sia presso soggetti ospitanti privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell'indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %.</p> <p>2. L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in</p>	<p>Art. 14 Indennità di partecipazione: 1. Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della l. n. 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.</p> <p>2. L'indennità è erogata per intero nel caso l'orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell'orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70%</p>

<p>capo al soggetto ospitante; l'indennità può essere sostenuta dalla Regione e dalla Provincia, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché degli enti bilaterali</p> <p>3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla; nel tal caso l'indennità è pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall'Inps nei limiti fissati dall'ordinamento.</p> <p>4. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante</p> <p>5. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.</p>	<p>dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.</p> <p>3. Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l'obbligo di corrispondenza dell'indennità di partecipazione.</p> <p>4. L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente. L'impegno a riconoscere l'indennità può essere assunto dalla Regione, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri soggetti.</p> <p>5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla.</p> <p>6. Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all'indennità minima di tirocinio.</p> <p>7. Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile ri-</p>
--	--

	<p>conoscere un'indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall'INPS non superiore a 600,00 euro mensili.</p> <p>8. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.</p> <p>9. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.</p>
<p>Art. 15 Attestazione delle attività e delle competenze eventualmente acquisite: 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un documento di attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite.</p>	<p>Art. 15 Attestazione finale di tirocinio: 1. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale di tirocinio, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro. Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile</p>

	<p>nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13.</p>
<p>Art. 16 Comunicazioni agli organi competenti: 1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, l. n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.</p> <p>2. Il soggetto promotore adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico all'apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto.</p>	<p>Art. 16 Comunicazioni agli organi competenti: 1. Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio. In questo modo adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.</p> <p>2. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, l. n. 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.</p>
<p>Art. 17 Controlli, sanzioni e monitoraggio: 1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori.</p> <p>2. Nel caso di gravi violazioni della</p>	<p>Art. 17 Controlli, sanzioni: 1. La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. entro sei mesi dall'adozione delle presenti disposizioni. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle fi-</p>

<p>disciplina in materia di tirocini, da parte dei soggetti promotori, la Regione adotta nei loro confronti i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.</p> <p>3. La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza annualmente un monitoraggio sull'andamento dei tirocini sotto ogni profilo quanti-qualitativo e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali e alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro.</p>	<p>nalità dello strumento.</p> <p>2. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l'abuso del tirocinio.</p> <p>3. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello</p>
---	--

	<p>ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;</p> <p>4. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.</p> <p>5. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>6. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto</p>
--	---

	<p>ospitante anche nel caso di riqualificazione</p> <p>del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p> <p>7. La Giunta regionale istituisce una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.</p>
	<p>Art. 18 Monitoraggio: 1. La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.</p> <p>2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distortivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione, cessazioni anomale, attività svolta non conforme al progetto formativo individuale, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, incidenza dei tirocini non conformi attivati</p>

	da uno stesso promotore, concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
<p>Art. 18 Norme finali: 1. Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate;</p> <p>2. Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali sono introdotti con atto del Dirigente della struttura competente in materia di lavoro.</p> <p>3. Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal giorno in cui sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data.</p>	<p>Art. 19 Norme finali: 1. Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.</p> <p>2. Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali sono introdotti con atto del Direttore della struttura competente in materia di lavoro.</p> <p>3. Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.</p>

3. Analisi schematica delle prossime novità di maggior rilievo

Alla luce di tale tabella di confronto fra le due discipline, ed in attesa che le nuove disposizioni siano effettivamente vigenti, si riporta di seguito una breve e schematica analisi relativa alle novità

di maggior rilievo che saranno introdotte a far data dal 1° gennaio 2018.

Contenuti normativi Allegato A d.G.R. n. 1324 del 23 luglio 2013	Principali novità della normativa di cui all'Allegato A d.G.R. n. 1816 del 7 novembre 2017
Art. 1 Definizioni	Il tirocinio viene definito quale «misura di politica attiva». Sono state inoltre incrementate le varie definizioni previste in precedenza, tra le quali si rileva quella di “tirocinio extracurricolare” che viene definito quasi per esclusione rispetto a quello curricolare.
Art. 2 Ambito di applicazione	È presente il richiamo alla possibilità di scelta della normativa veneta quale disciplina applicabile anche per tirocini realizzati presso unità operative site in altre Regioni nel caso in cui il soggetto ospitante multilocalizzato abbia sede legale in Veneto (la previsione “di riflesso” esclude l’applicabilità della predetta disciplina nel caso in cui il s.o. abbia la sede legale in una Regione diversa).
Art. 3 Tirocinanti	Non si rilevano particolari differenze.
Art. 4 Soggetti ospitanti	Sono presenti maggiori specifiche, tra cui il richiamo al non avere in corso procedure concorsuali, salvo accordo con le organizzazioni sindacali.
Art. 5 Limiti numerici di tirocini	L’articolo viene rubricato diversamente (<i>Limiti numerici e premialità</i>); viene esplicitato il meccanismo di computo dei contratti a tempo determinato; viene esplicitata l’esclusione degli

	<p>apprendisti dal calcolo dei dipendenti; viene previsto un meccanismo di premialità, in deroga ai limiti numerici per l'attivazione di ulteriori tirocini, per i soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante); vengono esplicitate ulteriori categorie di esclusione dai limiti numerici.</p>
<p>Art. 6 Soggetti promotori</p>	<p>Viene in rilievo l'esplicitazione dell'Anpal e del Ministero del Lavoro tra i soggetti promotori.</p>
<p>Art. 7 Durata</p>	<p>Viene prevista (in taluni casi) una durata minima di 14 giorni e vengono esplicitate le ipotesi di interruzione del tirocinio.</p>
<p>Art. 8 Ripetibilità del tirocinio</p>	<p>Non si rilevano particolari differenze.</p>
<p>Art. 9 Impegno Orario</p>	<p>Viene esplicitato il divieto di tirocini con previsione oraria a tempo parziale inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. Viene inoltre specificato che l'attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto occupato, o il contemporaneo svolgimento di due tirocini a favore del medesimo soggetto, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.</p>

Art. 10 Copertura assicurativa	Non si rilevano particolari differenze.
Art. 11 Convenzioni	Si rileva una maggiore esplicitazione delle modalità di attuazione anche in termini di previsioni di condizioni ostative (da dichiarare in Convenzione) da parte del soggetto ospitante. In particolare si evidenzia tra le condizioni ostative, il divieto di attivare tirocini per lo svolgimento di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi.
Art. 12 Progetto formativo	Sono presenti maggiori specificazioni, tra le quali spicca il richiamo, in tema di attività oggetto del tirocinio, al d.i. 30 giugno 2015.
Art. 13 Tutorato	Viene specificato come, salvo il caso di soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante, il tutor del soggetto promotore possa accompagnare contemporaneamente massimo 40 tirocinanti e come il tutor del soggetto ospitante possa accompagnare contemporaneamente massimo 3 tirocinanti.
Art. 14 Indennità di partecipazione	Viene innalzato l'importo minimo dell'indennità mensile a 450,00 euro lordi, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
Art. 15 Attestazione delle attività e delle competenze eventualmente acquisite	L'articolo viene rubricato diversamente (<i>Attestazione finale di tirocinio</i>) e viene esplicitato che sia il dossier individuale sia l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione

	utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13.
Art. 16 Comunicazioni agli Organi competenti	Non si rilevano particolari differenze.
Art. 17 Controlli, sanzioni e monitoraggio	L'articolo viene rubricato diversamente (<i>Controlli, sanzioni</i>) e viene previsto il meccanismo sanzionatorio con riferimento alle violazioni sanabili ed a quelle non sanabili. Il monitoraggio viene trattato al successivo art. 18.
Art. 18 Norme finali	Le norme finali vengono trattate all'art. 19, laddove viene specificato che le disposizioni della futura disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della futura disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.

Notizie sugli autori

Alessandro Alcaro	Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Laura Angeletti	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Alessia Battaglia	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Giada Benincasa	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Rachele Berlese	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Federica Capponi	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Adele Corbo	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Federico D'Addio	Dottorando di ricerca in Formazione della per-

	sona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Arianna D'Ascenzo	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Chiara Dazzi	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Valentina De Lorenzo	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Federica De Luca	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Gabriella Di Prisco	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Tommaso Grossi	Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Diana Larenza	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Antonella Mauro	Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
Marco Menegotto	Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT

- Idapaola Moscaritolo** Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Eleonora Paganini** Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Lorenzo M. Pelusi** Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Enrico Angelo Pititto** Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Carlo Rodella** Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Maddalena Saccaggi** Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Diogo Silva** Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Giulia Tiberi** Dottoranda di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT
- Michele Tiraboschi** Professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Matteo Vaccari** Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT

Carlotta Valsega

Dottorando di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo, ADAPT

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

1. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), **Lavoro: una riforma a metà del guado**, 2012
2. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), **Lavoro: una riforma sbagliata**, 2012
3. M. Tiraboschi, **Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times**, 2012
4. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2012**, 2012
5. AA.VV., **I programmi alla prova**, 2013
6. U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo, **Certificazione delle competenze**, 2013
7. L. Casano (a cura di), **La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity europea?**, 2013
8. F. Fazio, E. Massagli, M. Tiraboschi, **Indice IPCA e contrattazione collettiva**, 2013
9. G. Zilio Grandi, M. Sferrazza, **In attesa della nuova riforma: una rilettura del lavoro a termine**, 2013
10. M. Tiraboschi (a cura di), **Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale**, 2013
11. U. Buratti, **Proposte per un lavoro pubblico non burocratico**, 2013
12. A. Sánchez-Castañeda, C. Reynoso Castillo, B. Palli, **Il subappalto: un fenomeno globale**, 2013
13. A. Maresca, V. Berti, E. Giorgi, L. Lama, R. Lama, A. Lepore, D. Mezzacapo, F. Schiavetti, **La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231**, 2013

14. F. Carinci, **Il diritto del lavoro in Italia: a proposito del rapporto tra Scuole, Maestri e Allievi**, 2013
15. G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), **Dal decreto-legge n. 76/2013 alla legge n. 99/2013 e circolari “correttive”: schede di sintesi**, 2013
16. G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi (a cura di), **La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero**, 2013
17. R. Zucaro (a cura di), **I licenziamenti in Italia e Germania**, 2013
18. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2013**, 2013
19. L. Mella Méndez, **Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo**, 2014
20. F. Carinci (a cura di), **Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013**, 2014
21. M. Tiraboschi (a cura di), **Jobs Act - Le misure per favorire il rilancio dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele**, 2014
22. M. Tiraboschi (a cura di), **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese - Prime interpretazioni e valutazioni di sistema**, 2014
23. G. Gamberini (a cura di), **Progettare per modernizzare. Il Codice semplificato del lavoro**, 2014
24. U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), **Apprendistato: quadro comparato e buone prassi**, 2014
25. M. Tiraboschi (a cura di), **Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro**, 2014
26. F. Carinci (a cura di), **Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014**, 2014
27. S. Varva (a cura di), **Malattie croniche e lavoro. Una prima rassegna ragionata della letteratura di riferimento**, 2014
28. R. Scolastici, **Scritti scelti di lavoro e relazioni industriali**, 2014

29. M. Tiraboschi (a cura di), **Catastrofi naturali, disastri tecnologici, lavoro e welfare**, 2014
30. F. Carinci, G. Zilio Grandi (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi - Atto I**, 2014
31. E. Massagli (a cura di), **Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana. Un'indagine ricostruttiva**, 2014
32. F. Carinci (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi - Atto II**, 2014
33. S. Stefanovichj, **La disabilità e la non autosufficienza nella contrattazione collettiva italiana, alla luce della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020**, 2014
34. AA.VV., **Crisi economica e riforme del lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna**, 2014
35. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2014**, 2014
36. M. Tiraboschi (a cura di), **Occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche**, 2015
37. F. Carinci, M. Tiraboschi (a cura di), **I decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura e interpretazioni**, 2015
38. M. Soldera, **Dieci anni di staff leasing. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nell'esperienza concreta**, 2015
39. M. Tiraboschi, **Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times**, 2015
40. F. Carinci (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014**, 2015
41. F. Carinci, **Il tramonto dello Statuto dei lavoratori**, 2015
42. U. Buratti, S. Caroli, E. Massagli (a cura di), **Gli spazi per la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro**, in collaborazione con IRPET, 2015
43. U. Buratti, G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), **Garanzia Giovani, un anno dopo. Analisi e proposte**, 2015
44. D. Mosca, P. Tomassetti (a cura di), **La trasformazione del lavoro nei contratti aziendali**, 2015

45. M. Tiraboschi, **Prima lettura del decreto legislativo n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro**, 2015
46. F. Carinci, C. Cester (a cura di), **Il licenziamento all'indomani del d.lgs. n. 23/2015**, 2015
47. F. Nespoli, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), **Il Jobs Act dal progetto alla attuazione**, 2015
48. F. Carinci (a cura di), **Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi**, 2015
49. Studio Legale Tributario D. Stevanato (a cura di), **Introduzione al processo tributario**, in collaborazione con ADAPT ANCL Padova e Regione Veneto, 2015
50. E. Dagnino, M. Tiraboschi (a cura di), **Verso il futuro del lavoro**, 2016
51. S. Santagata (a cura di), **Lavoro e formazione in carcere**, 2016
52. A. Cassandro, G. Cazzola (a cura di), **Il c.d. Jobs Act e i decreti attuativi in sintesi operativa**, 2016
53. M. Del Conte, S. Malandrini, M. Tiraboschi (a cura di), **Italia-Germania, una comparazione dei livelli di competitività industriale**, 2016
54. F. Carinci (a cura di), **Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015**, 2016
55. G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), **Garanzia Giovani due anni dopo. Analisi e proposte**, 2016
56. L. Casano, G. Imperatori, C. Tourres (a cura di), **Loi travail: prima analisi e lettura. Una tappa verso lo "Statuto dei lavori" di Marco Biagi?**, 2016
57. G. Polillo, **ROMA – reset. Una terapia contro il dissesto**, 2016
58. J.L. Gil y Gil (dir.), T. Ushakova (coord.), **Comercio y justicia social en un mundo globalizado**, 2016
59. F. Perciavalle, P. Tomassetti (a cura di), **Il premio di risultato nella contrattazione aziendale**, 2016
60. M. Sacconi, E. Massagli (a cura di), **Le relazioni di prossimità nel lavoro 4.0**, 2016
61. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2016**, 2016

62. E. Dagnino, F. Nespola, F. Seghezzi (a cura di), **La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT**, 2017
63. G. Cazzola, D. Comegna, **Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza**, 2017
64. S. Fernández Martínez, M. Tiraboschi (a cura di), **Lavoro e malattie croniche**, 2017
65. E. Prodi, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), **Il piano Industria 4.0 un anno dopo**, 2017
66. E. Massagli (a cura di), **Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa**, 2017
67. G. Cazzola, **Storie di sindacalisti**, 2017
68. S. Bruzzone (a cura di), **Salute e persona: nella formazione, nel lavoro e nel welfare**, 2017

SOCI ADAPT

ANCC-Coop	Confprofessioni	Generali Italia
ANCL Milano	Coopfond-Legacoop nazionale	Gi Group
ANCL Veneto	Cremonini	Gruppo Manutencoop
Angem	Day Ristoservice	Ifoa
Aninsei	Ebinter	IHI Charging Systems International
Anmil	Edenred Italia	Ikea Italia Retail
Assoimprenditori Alto Adige	Elettra Sincrotone Trieste	Inail
Assolavoro	Enel	INAPP
Assolombarda	Eni	LavoroPiù
BPER	Esselunga	LVH-APA
Bracco	Farindustria	Manageritalia
Brembo	Federalberghi	MCL
Cia	Federdistribuzione	Quanta
Cisl	FederlegnoArredo	Randstad Italia
CNA	Federmeccanica	Scuola Centrale Formazione
Coldiretti	Femca-Cisl	SNFIA
Confagricoltura	Fidef	Sodexo Motivation Solutions Italia Srl
Confagricoltura Verona	Fim-Cisl	Synergie Italia
Confartigianato	Fim-Cisl Brescia	Tempor
Confcommercio	Fincantieri	UBI Banca
Confcooperative	Fipe	Uil
Confesercenti	Fisascat-Cisl	Umana
Confimi Industria	Fondazione Bruno Kessler	WellWork
Confindustria Bergamo	Fondazione Edmund Mach	World Employment Confederation
Confindustria Verona		
Confindustria Vicenza	FP-Cisl	

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

